

IlSole

24 ORE

LE GUIDE

730 **FACILE** 2022

**GLI SCONTI FISCALI
IL SUPERBONUS
I REDDITI E I CALCOLI**



I LIBRI DEL SOLE 24 ORE

Publicazione settimanale con Il Sole 24 ORE

€ 2,50 (I Libri del Sole 24 ORE €0,50

+ Il Sole 24 ORE € 2,00)

Solo 25 maggio, la Guida sarà
venduta in Puglia e in Basilicata
(no PZ) in abbinata obbligatoria a
L'Edicola del Sud o a Il Sole 24 Ore

Non lasciare che
un mieloma spezzi
il mio sogno.

**Dona il tuo
all'AiL.**



C.F. 80102390582

Per alcune persone, sognare il giro del mondo in moto
è molto più difficile di quanto si pensi. Ecco perché da oltre 50 anni c'è AiL,
con i suoi 20.000 volontari: per aiutare la ricerca, per aiutare i sogni a realizzarsi.
Sostieni la lotta contro i tumori del sangue, dona il tuo 5x1000 all'AiL.

#MAIPIÙSOGNISPEZZATI

www.ail.it



ASSOCIAZIONE ITALIANA
CONTRO LEUCEMIE
LINFOMI E MIELOMA



UCBM

UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA

sostienici.unicampus.it

Gian Lorenzo Bernini

ha scolpito il Salvator Mundi

a **80 anni**

I Grandi Capolavori non hanno età.

Sottoscrivi?



La terza età ha un valore senza tempo.

Sostieni la Ricerca dell'Università Campus Bio-Medico contro le patologie dell'invecchiamento

**Sottoscrivi il 5x1000 per il Finanziamento agli
Enti di Ricerca scientifica e dell'Università.**

9	7	0	8	7	6	2	0	5	8	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Il Sole
24 ORE

Direttore responsabile

Fabio Tamburini

Caporedattore

Maria Carla De Cesari

Hanno collaborato

Enrico Bronzo, Giovanni
Parente, Mauro Pizzin

Autori dei testi

Alessandro Borgoglio,
Francesco Capri,
Alessandra Caputo, Mario
Cerofolini, Luca De
Stefani, Luciano De Vico,
Giorgio Gavelli, Ilaria
Ioannone, Michela
Magnani, Francesco
Manfredi, Alessandro
Mastromatteo, Giuseppe
Morina, Tonino Morina,
Lorenzo Pegorin,
Giovanni Renella,
Benedetto Santacroce,
Gabriele Sepio, Daniela
Stefani, Marcello
Tarabusi

I Libri del Sole 24 Ore
Settimanale – N. 12/2022 –
Maggio 2022

Registrazione Tribunale
di Milano n. 33
del 22.01.2007
Direttore responsabile:
Fabio Tamburini
Proprietario ed Editore:
Il Sole 24 Ore S.p.A.
Sede legale, redazione
e direzione: Viale Sarca
n.223, 20126 Milano.
Da vendersi
in abbinamento
al quotidiano «Il Sole 24 Ore».
Solo ed esclusivamente
per gli abbonati, in vendita
separata dal quotidiano
a 0,50 euro.

Chiuso in redazione
il 19 maggio 2022

© Riproduzione riservata
copyright Il Sole 24 Ore Spa

Sommario

01

Le regole generali

Dal calendario alle correzioni

Il calendario del 730, la gestione dei rimborsi e le correzioni — **P. 5-22**

02

I redditi

Dagli immobili agli incentivi al rientro

I redditi degli immobili e la detassazione per gli impatriati — **P. 23-36**

03

Gli sconti fiscali

Dai bonus casa al Terzo settore

Dal 110% e gli altri bonus casa alle liberalità al Terzo settore — **P. 37-79**

L'offerta del Gruppo 24 Ore

VALORE24
Commercialisti

Valore24 Commercialisti

L'unico Sistema Gestionale per Commercialisti integrato con i servizi Informativi del Gruppo 24 ORE. La soluzione comprende tutte le applicazioni software necessarie per la gestione dello studio e dei suoi clienti, dalla Contabilità, Dichiarazioni e Bilancio alla Fattura Elettronica al Portale Clienti, alla Gestione delle Paghe fino ai servizi di consulenza opzionali.

valore24.com/commercialisti



Plus Plus Fisco

Plusplus24 Fisco è l'innovativo sistema informativo punto di riferimento per i professionisti del fisco. La piattaforma permette di trovare in modo semplice, veloce e mirato documenti e approfondimenti in materia fiscale all'interno del ricco patrimonio del Gruppo 24 Ore. Plusplus24 Fisco, per essere sempre più vicino alle esigenze del professionista, è disponibile in due versioni: Gold e Platinum Ai.

plusplus24fisco.it

1

LE REGOLE GENERALI

IL CALENDARIO

L'invio anticipato taglia l'attesa per il rimborso

Giuseppe Morina
Tonino Morina

L'agenda del 730 conferma le scadenze dell'anno precedente. La lunga stagione del modello 730/2022, per l'anno 2021, si chiuderà il 30 settembre 2022. È l'ultima data prevista per presentare il modello nei termini ordinari. I contribuenti che "chiudono" a credito fanno bene a presentare il modello 730 prima del 30 settembre, per avere il rimborso delle eccedenze in tempi brevi. In questo modo, ad esempio, i dipendenti che presenteranno il modello 730 entro il 31 maggio 2022, potranno ricevere nel mese di luglio 2022 la retribuzione con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute. In caso di rateazione del saldo e degli eventuali acconti per il 2022, è trattenuta la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,33% mensile, saranno trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (o degli importi rateati) la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,40%

mensile, sarà trattenuta dalle retribuzioni dei mesi successivi. I tempi per la ricezione dei rimborsi Irpef, se il 730 chiude a credito, o dei pagamenti, se il 730 chiude a debito, sono perciò "legati" ai termini entro i quali i centri di assistenza fiscale o gli intermediari abilitati, quali commercialisti o consulenti del lavoro, presenteranno in via telematica le dichiarazioni presentate dal contribuente con la comunicazione all'agenzia delle Entrate del risultato finale dei modelli 730.

Le persone fisiche, in alternativa al modello 730/2022, possono presentare il modello cartaceo Redditi 2022, per il 2021, alla posta entro il 30 giugno 2022 (solo in casi limitati, ad esempio, per dichiarare alcuni redditi o comunicare dati nei quadri RM, RS, RT, RW), o entro il 30 novembre 2022, se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente, o se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla presentazione online. Per questi contribuenti, il termine per pagare il saldo del 2021 e il primo acconto per il 2022 scade il 30 giugno 2022. Questi contribuenti possono anche eseguire il versamento

L'EFFETTO

A ridosso della scadenza

Inviare il 730 a settembre può far slittare la data da cui il sostituto avvierà il rimborso o gli addebiti d'imposta

con lo 0,40% entro il 30 luglio 2022, termine che, per effetto delle scadenze di sabato e della proroga di ferragosto, slitta al 22 agosto 2022.

Dal 23 maggio l'Agenzia ha messo a disposizione dei lavoratori dipendenti e dei pensionati il modello 730 precompilato sul proprio sito. Il 730 precompilato deve essere presentato entro il 30 settembre direttamente alle Entrate o al centro di assistenza fiscale (Caf) o a un intermediario abilitato o al sostituto d'imposta.

I termini per la presentazione del 730 all'agenzia delle Entrate sono i seguenti:

- entro il 15 giugno, dovranno essere comunicati i risultati finali delle dichiarazioni presentate entro il 31 maggio;
- entro il 29 giugno, per i modelli 730 presentati dal primo al 20 giugno;
- entro il 23 luglio, per i modelli 730 presentati dal 21 giugno al 15 luglio;
- entro il 15 settembre, per i modelli 730 presentati dal 16 luglio al 31 agosto;
- entro 30 settembre 2022, per i modelli 730 presentati dal primo settembre al 30 settembre 2022.

L'agenzia delle Entrate rende disponibili ai sostituti d'imposta, in via telematica, entro dieci giorni dalla ricezione, i risultati contabili dei modelli 730 (cioè i modelli 730-4, necessari per le operazioni di conguaglio). I rimborsi che scaturiscono dal modello 730 saranno erogati con il primo stipendio utile, a partire dal mese successivo a quello in cui il datore di lavoro ha ricevuto il prospetto di liquidazione. Le stesse scadenze valgono per i contribuenti che chiudono il modello 730 a debito. Il termine mobile per i rimborsi e i pagamenti si applicherà anche ai pensionati. L'Inps e tutti gli enti pensionistici effettueranno le operazioni di addebito o accredito a partire dal secondo mese successivo a quello di ricezione del prospetto di liquidazione. Per i contribuenti che invieranno il modello 730/2022, con risultato a credito, entro l'ultimo termine utile del 30 settembre

2022, i rimborsi potranno arrivare a partire dal mese di ottobre 2022. Inviare il 730 a settembre comporterà infatti il differimento della data a partire dalla quale il sostituto d'imposta, o direttamente l'Agenzia, avvierà le operazioni di rimborso Irpef e gli addebiti d'imposta.

L'automonitoraggio dei documenti

Nel momento in cui si preparano i documenti relativi all'anno 2021, è importante fare il confronto con i dati indicati nel precedente modello 730/2021 o Redditi 2021 persone fisiche per i redditi del 2020. Chi "passa" dal modello Redditi 2021 al modello 730/2022, per l'anno 2021, deve prestare particolare attenzione ai crediti da riportare nel 730, ai versamenti d'acconto eseguiti nel corso del 2021, e alle diverse modalità di compilazione esistenti tra i due modelli.

Vantaggi sui controlli

Nei casi di modello 730 precompilato, senza modifiche, presentato direttamente tramite il sito internet dell'agenzia delle Entrate, oppure al sostituto d'imposta, non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri deducibili e detraibili che sono stati comunicati all'agenzia delle Entrate. I controlli possono invece riguardare i dati comunicati dai sostituti d'imposta mediante la certificazione unica. La dichiarazione precompilata si considera accettata anche se il contribuente esegue delle modifiche che non incidono sul calcolo del reddito complessivo o dell'imposta. Nei casi di 730 precompilato, presentato con o senza modifiche, al Caf o al professionista abilitato, i controlli documentali saranno fatti nei confronti del Caf o del professionista anche sugli oneri deducibili e detraibili che sono stati comunicati alle Entrate. L'Agenzia potrà comunque chiedere al contribuente la documentazione necessaria per verificare la sussistenza dei requisiti per fruire delle agevolazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PASSAGGIO

Le differenze tra Redditi e 730

Chi passa da Redditi 2021 al 730 nel 2022 deve far attenzione a crediti da riportare e versamenti in acconto

L'agenda del 730

15 GIUGNO 2022

Presentazione in via telematica all'agenzia delle Entrate, da parte di Caf o altri intermediari abilitati (commercialisti o consulenti lavoro), delle dichiarazioni presentate dal contribuente entro il **31 maggio 2022**

29 GIUGNO 2022

Presentazione in via telematica all'agenzia delle Entrate, da parte di Caf o altri intermediari abilitati (commercialisti o consulenti lavoro), delle dichiarazioni presentate dal contribuente dal **1° giugno al 20 giugno 2022**

23 LUGLIO 2022

Presentazione in via telematica all'agenzia delle Entrate, da parte di Caf o altri intermediari abilitati (commercialisti o consulenti lavoro), delle dichiarazioni presentate dal contribuente dal **21 giugno al 15 luglio 2022**

15 SETTEMBRE 2022

Presentazione in via telematica all'agenzia delle Entrate, da parte di Caf o altri intermediari abilitati (commercialisti o consulenti lavoro), delle dichiarazioni presentate dal contribuente dal **16 luglio al 31 agosto 2022**

30 SETTEMBRE 2022

Presentazione in via telematica all'agenzia delle Entrate, da parte di Caf o altri intermediari abilitati (commercialisti o consulenti lavoro), delle dichiarazioni presentate dal contribuente dal **1° settembre al 30 settembre 2022**

Le tappe della liquidazione del 730/2022

CONTRIBUENTE

SOSTITUTO D'IMPOSTA

A PARTIRE DAL MESE DI LUGLIO (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre)

Riceve la retribuzione con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute. In caso di rateazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti è trattenuta la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,33 per cento mensile, saranno trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi.

Trattiene le somme dovute per le imposte o effettua i rimborsi. In caso di rateazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti trattiene la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,33 per cento mensile, le tratterrà dalle retribuzioni nei mesi successivi.

Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateati) la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalle retribuzioni dei mesi successivi

Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateati) trattiene la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, dalle retribuzioni dei mesi successivi

ENTRO IL 10 OTTOBRE 2022

Comunica al sostituto d'imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell'Irpef o di volerlo fare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel modello 730-3

ENTRO IL 25 OTTOBRE 2022

Può presentare al Caf o agli altri intermediari abilitati (commercialisti o consulenti lavoro), il modello 730 integrativo

ENTRO IL 10 NOVEMBRE 2022

Riceve dal Caf o dagli altri intermediari abilitati (commercialisti o consulenti lavoro), copia del modello 730 integrativo e del prospetto di liquidazione

A NOVEMBRE

Riceve la retribuzione con le trattenute delle somme dovute a titolo di acconto per l'Irpef.

Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte, la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalla retribuzione del mese di dicembre

Aggiunge alle ritenute le somme dovute a titolo di acconto per l'Irpef. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte, trattiene la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, dalla retribuzione del mese di dicembre



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO



REGIONE DEL VENETO

**GRAZIE AL TUO 5X1000
POSSO ANCORA CONTINUARE
A PROGETTARE LA MIA VITA**



LA CURA È NELLA RICERCA

**Dona il tuo 5xmille
C.F. 04074560287**

SUL LORO FUTURO, METTICI LA FIRMA.



Save the Children

**SE NON AIUTIAMO I BAMBINI OGGI,
QUEL FUTURO NON CI SARÀ MAI.**

Ogni giorno, grazie al tuo 5x1000, lottiamo per contrastare la povertà educativa in Italia e per assicurare cibo, acqua, cure e istruzione ai bambini nel mondo.

Garantire loro un futuro diverso non è impossibile.

Sei tu che puoi renderlo possibile.

**DONA IL TUO
5x1000**

C.F. 97227450158

savethechildren.it/5x1000

IL TIPO DI DICHIARAZIONE

La partita Iva obbliga a presentare Redditi

Mario Cerofolini
Lorenzo Pegorin

Possono presentare il modello 730 precompilato o ordinario i contribuenti che nel 2021 hanno percepito: redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, redditi dei terreni e dei fabbricati, redditi di capitale, redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva (per esempio prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente), redditi diversi (per esempio redditi di terreni e fabbricati situati all'estero), alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D.

I contribuenti che possiedono i redditi indicati in precedenza possono avvalersi del modello 730 precompilato o ordinario anche in mancanza di un sostituto d'imposta tenuto ad effettuare il conguaglio. In questo caso il rimborso verrà effettuato direttamente dall'agenzia delle Entrate.

Nel dettaglio possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario, i contribuenti che nel 2022 sono:

- pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all'estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale);

- persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (per esempio integrazioni salariali, indennità di mobilità);
- soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
- lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno
- personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato;
- produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770), Irap e Iva.

In presenza di determinate fattispecie reddituali sarà possibile per il contribuente presentare il 730 unitamente ai singoli quadri del modello Redditi. Il tutto dovrà avvenire attraverso due invii separati. Si tratta, del quadro RW, del quadro RM e del quadro RT (si vedano le pagine successive di questa guida).

L'obbligo di dichiarazione

In linea generale l'esonero spetta quando non sono dovute imposte e non si è obbligati alle scritture contabili. Ma vi sono dei soggetti che, in ogni caso non possono mai essere esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione. Si tratta di:

- chi ha percepito esclusivamente redditi che derivano dalla locazione di fabbricati per i quali si è optato per la cedolare secca;
- chi deve versare addizionali all'Irpef (regionali e comunali) in quanto trattenute in misura inferiore a quella dovuta;
- chi nella certificazione del sostituto ha beneficiato delle detrazioni per familiari a carico, se a fine anno si accorge che non spettavano e deve restituirle.

Inoltre è sempre possibile presentare la dichiarazione, anche se esonerati, quando si ha interesse a recuperare le detrazioni o chiedere rimborsi.

ADDIZIONALI

La necessità di versamento

Scatta l'obbligo di dichiarazione anche se si devono versare addizionali perché trattenute per un importo inferiore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I QUADRI AGGIUNTIVI DI REDDITI

Con immobili all'estero o rivalutazioni il 730 non basta

Mario Cerofolini

Lorenzo Pegorin

Il 730 non è un modello dichiarativo completo, per cui si verifica che alcuni contribuenti, che possono utilizzarlo, hanno il problema concreto che su esso mancano alcuni quadri che invece sono presenti nel modello Redditi Pf.

In questi casi i soggetti che potenzialmente potrebbero presentare il modello 730, hanno tuttavia due opportunità:

- 1 presentare il modello 730 e, in aggiunta, presentare il frontespizio del modello Redditi, unitamente ai quadri RM, RT e quadro RW nei modi e nei tempi previsti per il modello Redditi 2022;
- 2 utilizzare integralmente il modello Redditi 2022

Sul perché, i tre quadri sopra indicati non vengano inseriti direttamente nel modello 730, per maggiore semplicità ed organicità, rimane un mistero.

Tuttavia, tant'è che nel primo caso si avranno così due adempimenti fra essi ben distinti che il contribuente dovrà assolvere stando attento alle rispettive scadenze (30 settembre per il 730, 30 novembre per i quadri aggiuntivi del modello Redditi).

Operativamente, quindi, si dovrà compiere una completa scissione dichiarativa.

Prima si dovrà presentare il modello 730 completo di tutte le sue parti e poi si dovrà inviare, a titolo di integrazione, il modello Redditi Pf composto dal solo

frontespizio e dai quadri RM, RT, RW a scelta o tutti a seconda delle necessità del contribuente. Questo permette di mantenere il vantaggio legato alla celerità di ottenimento dell'eventuale rimborso spettante (generalmente in busta paga).

Patrimoni oltreconfine

Andando nel concreto, la fattispecie più comune è senz'altro quella dei contribuenti che detengono investimenti all'estero.

Il quadro RW, riveste la doppia funzione di assolvere gli obblighi del monitoraggio fiscale e quella di liquidare le eventuali imposte dovute: Ivie (imposta sul valore degli immobili situati all'estero) e Ivae (imposta sul valore delle attività finanziarie estere).

I soggetti obbligati alla presentazione del quadro sono i contribuenti che nel corso del 2021, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, hanno detenuto investimenti all'estero di beni patrimoniali suscettibili di produrre reddito imponibile in Italia (immobili, diritti reali immobiliari o quote di essi) ovvero attività estere di natura finanziaria da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera (tra cui, le partecipazioni al capitale o al patrimonio, le obbligazioni estere e titoli similari, titoli pubblici italiani e i titoli equiparati emessi all'estero, i titoli non rappresentativi di merci e i certificati di massa emessi da non residenti, le valute estere, i depositi e conti correnti bancari all'estero).

Rivalutazione terreni

Altra situazione comune è quella che riguarda i contribuenti che devono compilare e trasmettere il quadro RM per indicare, ad esempio, i dati relativi alla rivalutazione dei terreni effettuata nel 2021 da parte della persona fisica.

Attenzione, che, i contribuenti che presentano il modello 730 e devono poi presentare anche il quadro RM del modello Redditi Persone fisiche 2022 in quanto

NON SOLO RW

Rideterminazione dei valori

La rivalutazione di terreni o partecipazioni va segnalata rispettivamente con i quadri RM e RT di Redditi

hanno percepito le tipologie di reddito in esso previste, non possono usufruire dell'opzione per la tassazione ordinaria prevista per determinati redditi indicati in questo quadro. Anche i docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado che abbiano percepito compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni e che intendano fruire della tassazione sostitutiva, devono obbligatoriamente presentare anche il quadro RM del modello Redditi Pf 2021. In questi casi, quindi prima verrà inviato il modello 730 e poi il quadro RM. Mentre nel caso in cui essi optino per la tassazione ordinaria dovranno indicare i compensi percepiti nel quadro D, al rigo D5 del modello 730/2022, senza necessità di dover presentare ulteriori quadri aggiuntivi,

Partecipazioni

C'è l'obbligo di presentare uno specifico quadro del modello Redditi anche nell'ipotesi di compilazione del quadro RT.

Si tratta in particolare dei contribuenti che hanno realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni (qualificate e non qualificate), per coloro che nel 2021 hanno realizzato solo minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e/o non qualificate e perdite relative ai rapporti da cui possono derivare altri redditi diversi di natura finanziaria e intendono riportarle negli anni successivi.

Il quadro RT deve inoltre essere presentato per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore delle partecipazioni operata nel 2021.

In tutti questi casi, quindi, il contribuente potrà non rinunciare ai vantaggi derivanti dalla presentazione del 730, adempiendo ai propri obblighi fiscali con un invio separato alle Entrate di uno o più dei quadri indicati in precedenza.

Fondo perduto agli agricoltori

Va infine ricordato che gli agricoltori in regime di esonero ossia coloro che nell'anno solare precedente hanno realizza-

to un volume d'affari non superiore a 7mila euro, costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti in base all'articolo 34, comma 1, del Dpr 633/1972 possono, presentare il modello 730/2021 poiché non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva, del modello 770 e della dichiarazione Irap.

Qualora però debbano presentare il quadro RS del modello Redditi Persone fisiche poiché nel corso del 2021 hanno percepito contributi a fondo perduto erogati dall'agenzia delle Entrate per far fronte alle conseguenze dell'emergenza della pandemia Covid-19, possono adempiere a tale obbligo presentando oltre il modello 730/2022 anche il quadro RS del modello Redditi persone fisiche 2022.

Questa procedura è stata istituita dalle Entrate con la risoluzione 36/E/2021. In ogni caso, per chi non volesse duplicare gli adempimenti rimane la facoltà di presentare direttamente il modello Redditi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL DETTAGLIO

I redditi da indicare nel quadro RM

- Redditi di capitale di fonte estera sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d'imposta nei casi previsti dalla normativa italiana
- Interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva (disciplinata dal Dlgs 239/1996)
- Indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta.
- Proventi derivanti da depositi a garanzia per i quali è dovuta un'imposta sostitutiva pari al 20%
- Redditi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati a imposta sostitutiva del 20 per cento

IL QUADRO RT

Plusvalenze o minusvalenze

Il quadro RT va compilato anche da chi ha realizzato plusvalenze o solo minusvalenze da partecipazioni qualificate e non

L'UTILIZZO IN FAMIGLIA

Dichiarazione congiunta estesa anche alle unioni civili

Alessandro Borgoglio

Utilizzo del modello 730/2022 per dichiarare i redditi conseguiti nel 2021 consente di avvalersi della possibilità di presentare la dichiarazione in forma congiunta, ovvero per i due componenti della coppia, e ciò si rivela particolarmente opportuno quando uno dei due non ha sostituito d'imposta. Nella dichiarazione congiunta va indicato come «dichiarante» il coniuge che ha come sostituto d'imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione, oppure quello scelto per effettuare i conguagli d'imposta negli altri casi. Il contribuente che intende far eseguire le operazioni di conguaglio al proprio datore di lavoro o ente pensionistico deve barrare entrambe le caselle «Dichiarante» e «Dichiarazione congiunta», mentre il coniuge deve barrare solo la casella «Coniuge dichiarante».

Il modello 730/2022 in forma congiunta può essere utilizzato soltanto se entrambi i coniugi possiedono solo redditi indicabili in tale modello e non quelli che invece devono obbligatoriamente transitare per il modello Redditi persone fisiche 2022. In particolare, è necessario che entrambi i coniugi conseguano: redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (ad esempio co.co.co. e contratti di lavoro a progetto); redditi dei terreni e dei fabbricati; redditi di capitale; redditi di lavoro autonomo

per i quali non è richiesta la partita Iva (ad esempio prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente); redditi diversi (ad esempio redditi di terreni e fabbricati situati all'estero); alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata. Non possono essere invece dichiarati con il modello 730 congiunto: redditi derivanti da produzione di "agroenergie" oltre i limiti previsti; redditi d'impresa, anche in forma di partecipazione; redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita Iva; alcuni redditi diversi; talune plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate e non qualificate; redditi provenienti da trust, in qualità di beneficiario.

Il modello 730/2022 in forma congiunta non è riservato ai soli coniugi sposati con rito civile o religioso, potendosene avvalere anche coloro che fanno parte di un'unione civile: la legge 76/2016 (cosiddetta legge Cirinnà) equipara, infatti, al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili, stabilendo che le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e che contengono le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi o negli atti amministrativi, si applicano anche a ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso; mentre, per le convivenze di fatto tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale coabitanti e aventi dimora abituale nello stesso Comune, la legge Cirinnà non ha disposto l'equiparazione al matrimonio, per cui non potranno presentare la dichiarazione dei redditi in forma congiunta i conviventi di fatto, ovvero non sposati o non uniti civilmente. Inoltre, non è possibile utilizzare la forma congiunta se si presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori e nel caso di decesso di uno dei coniugi avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL LIMITE

Conviventi di fatto

I conviventi di fatto non sposati o non uniti civilmente non possono presentare il modello 730 congiunto

I DOCUMENTI

Conservazione più estesa per i bonus pluriennali

Alessandro Borgoglio

I contribuenti sono tenuti a conservare la documentazione che è stata utilizzata per la redazione delle dichiarazioni dei redditi presentate tramite modello 730/2022, poiché tali documenti possono essere richiesti dal Fisco in sede di controllo. Entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, infatti, l'agenzia delle Entrate procede al controllo formale delle dichiarazioni presentate, ma il controllo sostanziale può essere effettuato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione e, quindi, per la dichiarazione dei redditi presentata nel 2022, relativamente ai redditi conseguiti nel periodo d'imposta 2021, l'accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre 2027: fino a quest'ultima data, pertanto, il Fisco può richiedere la documentazione relativa al modello 730/2022.

Chi si rivolge a un Caf o a un professionista abilitato deve esibire la documentazione necessaria per verificare la conformità dei dati riportati nella dichiarazione; il contribuente conserva la documentazione in originale mentre il Caf o il professionista ne conserva copia che può essere trasmessa, su richiesta, all'Agenzia.

Per quanto concerne i documenti da

conservare, si tratta principalmente della certificazione unica e delle altre certificazioni che documentano le ritenute, degli scontrini e ricevute fiscali ricevuti, delle fatture e delle quietanze che provano le spese sostenute e degli eventuali modelli F24. Tuttavia, vi sono talune detrazioni e deduzioni che richiedono molteplici documenti in aggiunta rispetto a quelli appena indicati. Più in generale il contribuente deve esibire tutti i documenti che dimostrano il diritto alle deduzioni e detrazioni richieste in dichiarazione.

Spese sanitarie con scontrini fiscali parlanti o fattura

Per le spese mediche generiche e acquisto di farmaci anche omeopatici, per esempio, occorre conservare gli scontrini fiscali parlanti in cui sono indicati la natura e quantità dei medicinali acquistati, il codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale e il codice fiscale del destinatario dei medicinali; per le spese relative ai certificati medici per usi sportivi, per la patente, per l'apertura e chiusura di malattie o infortuni, per pratiche assicurative e legali occorre conservare la ricevuta fiscale o la fattura rilasciata dal medico.

Per i sussidi tecnici e informatici, oltre alle relative fatture e ricevute intestate alla persona con disabilità o al familiare, a cui la persona disabile risulta a carico fiscalmente, che ha sostenuto l'onere, occorre conservare anche una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio tecnico e informatico è volto a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto con certificazione d'invalidità.

Le spese mediche sostenute all'estero sono soggette allo stesso regime di quelle analoghe sostenute in Italia; anche per queste deve essere conservata a cura del dichiarante la documentazione debitamente quietanzata. Se la documentazione

CINQUE ANNI

I controlli sostanziali

L'Agenzia può procedere entro la fine del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione

Le attestazioni per le spese effettuate

La documentazione da conservare per alcuni bonus edilizi

SUPERBONUS DEL 110% ED ECOBONUS DEL 50-65%	Per fruire dell'agevolazione fiscale è necessario conservare ed esibire, su richiesta, all'amministrazione finanziaria l'asseverazione e la ricevuta dell'invio della documentazione all'Enea, le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate e le ricevute del bonifico che attesta il pagamento. Se gli interventi riguardano parti comuni di edifici deve essere acquisita e conservata copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Se le spese sono state sostenute dal detentore (locatario o comodatario) deve essere acquisita e conservata la dichiarazione di consenso all'esecuzione dei lavori resa dal possessore (proprietario o titolare di altro diritto reale)
BONUS CASA DEL 50% (RISTRUTTURAZIONI, MANUTENZIONI STRAORDINARIE, ECCETERA)	Il contribuente deve conservare ed esibire, a richiesta dell'Ufficio, i documenti individuati dal provvedimento delle Entrate del 2 novembre 2011: abilitazioni amministrative richieste in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori); se non è previsto alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi rientrano tra quelli agevolabili; per gli immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento; delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese; in caso di lavori effettuati dal detentore dell'immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori; comunicazione preventiva all'Asl, se dovuta, indicante la data di inizio dei lavori; fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese sostenute; ricevute dei bonifici di pagamento
BONUS MOBILI DEL 50%	Documentazione attestante l'effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti

sanitaria è in lingua originale, va corredata da una traduzione in italiano; in particolare, se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta; se è redatta in una lingua diversa da quelle indicate va corredata da una traduzione giurata. Per i contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d'Aosta e nella provincia di Bolzano non è necessaria la traduzione se la documentazione è scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco.

Copia del contratto di mutuo per la detrazione degli interessi

Per quanto concerne, invece, la detrazione degli interessi di mutuo ipote-

cario relativo alla costruzione e ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale, per fruire della detrazione occorre conservare, esibire o trasmettere, a richiesta degli uffici finanziari, le quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo, la copia del contratto di mutuo ipotecario (dal quale risulti che lo stesso è assistito da ipoteca e che è stato stipulato per la costruzione dell'immobile da destinare ad abitazione principale), le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia e le copie delle fatture o ricevute fiscali comprovanti le spese di costruzione dell'immobile stesso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I CONTROLLI PREVENTIVI

Rischio blocco per i crediti superiori a 4mila euro

Mario Cerofolini
Lorenzo Pegorin

Verificandosi alcune situazioni di rischio potenziale il modello 730 potrebbe essere oggetto di controllo preventivo da parte dell'Agenzia. Nei casi in cui scatterà il blocco imposto dalle Entrate, secondo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 3-bis, del Dlgs 175/2014, il rimborso, non sarà erogato direttamente dal datore di lavoro, ma potrà avvenire solo a cura dell'Agenzia, al termine delle operazioni di controllo preventivo.

Il controllo può scattare, in particolare, quando il 730 presenta elementi di incoerenza rispetto a criteri che vengono individuati da un provvedimento (da emanare di anno in anno) e se determina un rimborso superiore ai 4mila euro.

Il controllo dell'erario deve essere eseguito entro quattro mesi dal termine previsto per l'invio della dichiarazione ed il rimborso sarà erogato non oltre il sesto mese successivo al termine per la trasmissione del modello. Si tratta sempre di una facoltà rimessa alla volontà delle Entrate e non di una regola fissa.

Le due condizioni sono tra loro alternative e vanno dunque verificate separatamente.

❶ Quanto all'entità del rimborso un ruolo importante per accelerare le operazioni, evitando il controllo preventivo delle Entrate, è svolto dal quadro «I» del modello 730, nel quale va indicata la volontà di utilizzare il credito risultante dalla liquidazione del modello in compensazione con altri tributi. Così in presenza di un credito liquidato superiore a 4mila euro, se una parte dello stesso non viene chiesto a rimborso, ma mantenuto in compensazione nel modello F24 (per compensare per esempio Imu o la cedolare secca) e l'importo (a rimborso) scende sotto soglia si può evitare ab origine il potenziale blocco.

❷ Il secondo presupposto, per far scattare il controllo preventivo è quello legato alla presenza di elementi di incoerenza rispetto ai criteri identificati dalle Entrate ogni anno. Tra questi solitamente si annoverano gli «scostamenti rilevanti», ossia differenze per importi significativi fra quanto dichiarato dal contribuente nel 730 e i dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell'anno precedente, ovvero la presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati presenti nel modello precaricato dalle Entrate.

Costituiscono in particolare elementi di incoerenza relativi ai modelli 730 con esito a rimborso:

- lo scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle Certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell'anno precedente;
- la presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle Certificazioni uniche;
- presenza di situazioni di rischio in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.

INCOERENZE

Gli scostamenti rilevanti

Altro fattore che può far scattare il blocco preventivo è lo scostamento rilevante dai dati delle Cu o del 730 degli anni passati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE CORREZIONI

Il 25 ottobre scade il termine per il 730 integrativo

Giuseppe Morina
Tonino Morina

Il modello 730 può essere rettificato o integrato entro determinati termini. Il contribuente, che rileva errori commessi dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale, deve comunicarglielo il prima possibile, per permettergli di elaborare un modello 730 rettificativo. Se, invece, il contribuente si accorge di non avere fornito tutti gli elementi da indicare nel modello 730 presentato, sono diverse le modalità di integrazione del modello originario e variano a seconda che le modifiche comportino o meno una situazione a lui più favorevole.

Il contribuente, che ripresenta il modello 730 e l'integrazione e/o la rettifica comportano un maggiore credito o un minore debito, ma non modificano la liquidazione delle imposte e non riguardano i dati del sostituto di imposta, può, entro il 25 ottobre 2022, presentare un nuovo modello 730/2022 completo in tutte le sue parti, indicando il codice 1 nella casella «730 integrativo» del frontespizio. In alternativa al 730 integrativo, può presentare un modello Redditi 2022 persone fisiche, usando l'eventuale differenza a credito in compensazione o chiedendone il rimborso.

Considerato che, nei casi di maggiore credito o minore debito, si tratta di correzioni a favore del contribuente, si può

presentare il modello Redditi 2022 entro il 30 novembre 2022, come dichiarazione «correttiva nei termini», oppure entro il termine previsto per la presentazione del modello Redditi 2023 relativo al 2022, come «integrativa a favore», e, cioè, entro il 30 novembre 2023, in caso di presentazione di Redditi 2023, per il 2022, in via telematica.

La dichiarazione a favore può anche essere presentata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria. In questo caso, l'importo a credito potrà essere usato in compensazione nel modello F24 per i versamenti di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minore debito o dal maggiore credito che risulta dalla dichiarazione integrativa.

Il contribuente che si accorge di non avere fornito alcuni dati per consentire di identificare il sostituto responsabile del conguaglio o di averli forniti in modo errato, può, entro il 25 ottobre 2022, presentare un nuovo modello 730/2022 per integrare o correggere i dati sbagliati, indicando il codice 2 nella casella «730 integrativo» del frontespizio. Il contribuente che si accorge di non aver fornito sia alcuni dati per identificare il sostituto d'imposta responsabile del conguaglio o di averli forniti in modo errato, sia di non avere fornito alcuni elementi da indicare nella dichiarazione, e l'integrazione e/o la rettifica comportano un maggiore credito, un minore debito o un'imposta uguale a quella determinata con il modello già presentato, può, entro il 25 ottobre 2022, presentare un nuovo modello 730/2022 per integrare o correggere i dati sbagliati, indicando il codice 3 nella casella «730 integrativo» del frontespizio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A FAVORE

Minor debito o maggior credito

Il 730 integrativo può essere utilizzato dal contribuente per correggere a suo favore errori nel modello originario

SANZIONI A CAF E INTERMEDIARI

Il visto infedele costa il 30% della maggiore imposta

Giorgio Gavelli

Pur trattandosi di un visto «leggero» (diverso, quindi, dalla quasi sconosciuta certificazione tributaria prevista dall'articolo 36 del Dlgs 241/1997), il visto di conformità comporta comunque delle responsabilità in capo al professionista attestatore.

Il visto di conformità, conosciuto anche come visto «leggero», è stato introdotto dall'articolo 35 del Dlgs 241/1997 e costituisce uno dei livelli dell'attività di controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie, attribuito dal legislatore a soggetti estranei all'amministrazione finanziaria. Tanto è vero che, con l'articolo 119 del decreto Rilancio (Dl 34/2020) e con il decreto Antifrodi (Dl 157/2021), la relativa disciplina è stata richiamata anche per dare maggiore sicurezza ai bonus edilizi. Il soggetto autorizzato al rilascio del visto sul modello 730 è tenuto a predisporre la dichiarazione fiscale, ad attestare di aver eseguito i necessari controlli mediante sottoscrizione della stessa e a trasmetterla all'Agenzia delle entrate.

Oltre ai responsabili dell'assistenza fiscale (Raf) dei Centri di assistenza fiscale (Caf) sono legittimati a rilasciare il visto di conformità i professionisti iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'Albo dei consulenti del lavoro e gli altri soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lette-

re a) e b) del Dpr 322/1998.

L'elenco dei soggetti autorizzati ad apporre il visto non coincide con quello dei soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, essendo quest'ultimo molto più ampio (articolo 3, comma 3, Dpr 322/98), anche perché l'autorizzazione al visto è sempre personale, mentre quello alla trasmissione telematica può essere attribuita, a determinate condizioni, anche a studi associati, società ed altri soggetti collettivi. Ciò comporta che, nella pratica, si possono verificare degli «intrecci» non facili da districare, come quello riportato nella risposta a interpello 245/2021 (studio associato «misto» di avvocati e commercialisti, con prevalenza dei primi).

Ai fini del rilascio del visto, i professionisti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni devono seguire le procedure previste dal decreto 164/1999 (istanza alla direzione regionale delle Entrate competenza eccetera).

L'assicurazione

Poiché il rilascio del visto comporta delle responsabilità in capo al professionista, quest'ultimo è tenuto a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile al fine di garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata e assicurare all'Erario il risarcimento delle sanzioni amministrative irrogate al professionista per il rilascio di visti infedeli.

La polizza di assicurazione della responsabilità civile deve avere un massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciate e, comunque, non deve essere inferiore a 3 milioni. Inoltre, la copertura assicurativa non deve contenere franchigie o scoperti, che sono ammessi alla sola condizione che la società assicuratrice si impegni espressamente a risarcire il terzo danneggiato, riservan-

LA POLIZZA

Massimale adeguato

Il massimale deve essere adeguato al numero di visti e contribuenti: non deve essere inferiore a 3 milioni

dosi la facoltà di rivalersi successivamente sull'assicurato per l'importo rientrante in franchigia. Infine, la polizza assicurativa deve prevedere, per gli errori commessi nel periodo di validità della stessa, il totale risarcimento del danno denunciato nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo.

Le sanzioni

In base all'articolo 39, comma 1, del Dlgs 241/1997, salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l'irrogazione delle sanzioni per le violazioni di norme tributarie, ai soggetti indicati nell'articolo 35 che rilasciano il visto di conformità infedele si applica la sanzione amministrativa da 258 a 2.582 euro. Tale sanzione non è oggetto della maggiorazione prevista dall'articolo 7, comma 3, del Dlgs 472/1997. Tuttavia, se il visto infedele è relativo al modello 730 (la dichiarazione dei redditi presentata con le modalità indicate dall'articolo 13 del Dm 31 maggio 1999 n. 164) non si applica la sanzione di cui al periodo precedente e i soggetti di cui all'articolo 35 sono tenuti al pagamento di una somma pari al 30% della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. In ogni caso, la maggiore imposta dovuta e i relativi interessi sono richiesti al contribuente.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del Dlgs 472/1997 (compreso il ravvedimento operoso disciplinato dall'articolo 13), ed eventuali controversie sono devolute alla giurisdizione tributaria.

La violazione del visto infedele è punibile:

❶ in caso di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni (articolo

36-bis del Dpr 600/73), e in ipotesi di controllo «formale» ai sensi degli articoli 36-ter e seguenti del medesimo decreto; ❷ a condizione che non trovi applicazione l'articolo 12-bis del Dpr 602/1973 (mancata iscrizione a ruolo per crediti di modesta entità – attualmente di importo non superiore a 30 euro).

Si ricorda che «in caso di infedeltà del visto di conformità il responsabile del centro di assistenza fiscale o il professionista sono punibili soltanto se dalle attività di liquidazione, controllo formale o sostanziale delle dichiarazioni, per le quali è stato rilasciato il visto, emergano somme dovute a carico del contribuente dichiarante» (circolare 52/E/2007).

In caso di ripetute violazioni ovvero di violazioni particolarmente gravi:

- è disposta a carico dei soggetti in questione la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni;
- se commesse successivamente al periodo di sospensione, è disposta l'inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione. Si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della sanzione.

La definizione agevolata delle sanzioni, in base all'articolo 16, comma 3, del Dlgs 472/1997, non impedisce l'applicazione della sospensione, dell'inibizione e della revoca del visto. L'agenzia delle Entrate provvede, inoltre, a trasmettere al competente Consiglio provinciale dell'Ordine i nominativi degli iscritti colpevoli delle violazioni contestate ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti disciplinari di competenza.

Il professionista, reo del rilascio di un mendace visto di conformità, risulta esposto anche a sanzioni penali, in ragione dell'espressa previsione dell'articolo 39 del Dlgs 241/1997, nonché del meccanismo del concorso nel reato (articolo 110 del Codice penale).

CHI PAGA

Imposte e interessi

In caso di controlli la maggiore imposta dovuta e gli interessi sono a carico del contribuente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ERRORI RILEVATI DOPO L'INVIO

Il modello rettificativo mette al riparo il professionista

Giorgio Gavelli

Attenzione puntata sulle ricevute e su eventuali errori che possano determinare l'infedeltà del visto di conformità. Se, prima dell'invio del modello dichiarativo, il Caf o il professionista è tenuto a consegnare al contribuente una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione (modello 730-3), elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati, dopo la trasmissione i riflettori sono puntati sulle ricevute rilasciate dal sistema. Infatti, una volta effettuato l'invio, va verificato lo stato della ricevuta. Quest'ultima è disponibile nell'apposita sezione del sito e non viene mai inviata nell'indirizzo mail del contribuente. Il sistema può produrre le seguenti risposte:

- ❶ «ricevuto» se il documento è stato inviato correttamente e la ricevuta è in attesa di elaborazione;
- ❷ «in elaborazione» se la ricevuta è in elaborazione e non può essere ancora visualizzata.

In questi due casi la procedura non si è ancora conclusa per cui è necessario verificarne con attenzione l'esito finale.

Se, invece, il sistema preveda la dicitura «elaborato», significa che l'invio è andato a buon fine e la ricevuta è stata predisposta dall'Agenzia per cui è possibile visualizzarla. Se la ricevuta non è stata mai consultata, nella colonna «Ricevuta» è presente il simbolo di una cartellina chiusa.

Se è già stata visionata, invece, è presente il simbolo di una cartellina aperta. Al contrario, con la risposta finale «Scartato» la ricevuta indica che la procedura non è andata a buon fine, per cui sarà necessario un nuovo invio.

Le istruzioni al 730 consigliano al contribuente di controllare la copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione elaborati dal Caf o dal professionista per riscontrare eventuali errori.

Il professionista che, dopo l'invio della dichiarazione, riscontra errori che hanno comportato l'apposizione di un visto infedele sulla dichiarazione fiscale è tenuto ad avvisare il contribuente per procedere all'elaborazione e alla trasmissione, alle Entrate, della dichiarazione rettificativa. L'articolo 7-quater, comma 48, del Dl 193/2016, nel modificare l'articolo 39, comma 1, lettera a) del Dlgs 241/1997, ha offerto un maggior lasso di tempo agli intermediari abilitati (professionisti e Caf) per poter intervenire nella correzione del visto infedele. Il nuovo termine previsto per il compimento delle attività rettificative è da riferirsi alla comunicazione della contestazione dell'infedeltà del visto di conformità (articolo 26, comma 3-ter del Dm 164/1999), e non è più fissato, quindi, al 10 novembre dell'anno in cui l'infrazione è commessa, come era precedentemente previsto. Quindi, se l'infedeltà del visto non sia già stata contestata, il professionista può comunque trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente, e può intervenire anche senza il suo consenso. Infatti, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, il professionista (o il Caf) può trasmettere, al suo posto, una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento delle Entrate e che consente la riduzione delle sanzioni. Fermo restando che la maggiore imposta dovuta e gli interessi restano a carico del contribuente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VIA D'USCITA

Senza consenso del contribuente

Il professionista può presentare la comunicazione dei dati relativa alla rettifica anche se il contribuente non acconsente



AMNESTY



YOU

La soluzione ai problemi del mondo sei tu. #AmnestyIsYou

Se ti chiedi chi difenderà i diritti umani, la risposta è semplice: senza di te, noi non possiamo farlo. Bastano tre parole per capirlo: "Amnesty sei tu". E per aiutarci c'è un modo altrettanto semplice, che a te non costa nulla ma per noi, a conti fatti, vuol dire tantissimo. In numeri, non soltanto a parole.

DONA IL TUO 5X1000 AD AMNESTY INTERNATIONAL

amnesty.it/5x1000



CODICE FISCALE

03031110582

ITALIA

**AMNESTY
INTERNATIONAL**



2

I REDDITI

L'OBLIGO DI INDICAZIONE

Coltivatori diretti, terreni nel quadro A ma non scatta l'Irpef

Alessandra Caputo

Niente Irpef sui terreni per gli agricoltori in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (Iap) o di coltivatore diretto, ma il quadro A del modello 730/2022 va comunque compilato. Per l'anno 2021, le regole non sono diverse rispetto a quelle del 2020. Coloro che possiedono terreni devono indicare i relativi redditi nel quadro A per determinare le imposte dovute. Se però sono in possesso della qualifica di Iap o di coltivatore diretto possono beneficiare dell'agevolazione che consente di non far concorrere questi redditi alla formazione della base imponibile.

Il quadro A del 730

La compilazione del quadro A, relativo ai redditi dei terreni, è riservata ai conduttori del fondo che rientrano in regime di esonero in quanto sono gli unici a essere esonerati dalla presentazione dei modelli di dichiarazione 770, Irap e Iva; ai soci di società semplici che operano nel settore agricolo e dichiarano la quota di reddito fondiario in base alla percentuale di possesso; ai par-

tecipanti dell'impresa familiare. Si ricorda che possono applicare il regime di esonero gli agricoltori che nell'anno precedente hanno conseguito un volume d'affari non superiore a 7 mila euro e costituito, per almeno 2/3, da cessioni di prodotti agricoli.

Nel quadro devono essere dichiarati i redditi fondiari: il reddito dominicale e il reddito agrario. Il primo va dichiarato dai soggetti che possiedono il terreno in qualità di proprietari o titolari di altro diritto reale (usufrutto, ad esempio); il reddito agrario va, invece, dichiarato da chi svolge l'attività agricola sul terreno.

Non vanno dichiarati nel quadro A i terreni non produttivi di reddito fondiario, vale a dire:

- ❶ i terreni situati all'estero perché produttivi di reddito diverso (che quindi vanno indicati nel rigo D4);
- ❷ i terreni dati in affitto per usi non agricoli (che anche in questo caso vanno nel rigo D4);
- ❸ i terreni che sono pertinenze di fabbricati urbani (come giardini o cortili);
- ❹ i terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta di pubblico interesse dal mini-

RIVALUTAZIONI

Under 40 senza incrementi

Se è dovuta l'Irpef le rivalutazioni non si applicano ai terreni affittati per cinque anni a Iap e coltivatori under 40

stero per i Beni e le attività culturali purché il proprietario non abbia ricavato alcun reddito dall'utilizzazione per tutto il periodo d'imposta.

La determinazione dell'imponibile

Per la determinazione del reddito imponibile e, quindi, delle imposte dovute, occorre verificare due elementi. Il primo è se i terreni siano sfitti o meno. Infatti, nel caso di terreni non affittati, l'Imu sostituisce l'Irpef e le relative addizionali sul reddito dominicale; quindi, si tassa solo il reddito agrario. Per i terreni affittati, invece, sono dovute sia l'Irpef che l'Imu.

Il secondo elemento da considerare è la qualifica del soggetto tenuto a dichiarare il reddito. Infatti, anche per l'anno 2021, i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli Iap iscritti nella previdenza agricola.

L'agevolazione è stata prevista per la prima volta dalla legge di Bilancio per l'anno 2017, per il triennio 2017-2019. È stata poi estesa anche agli anni 2020 e 2021; l'ultima modifica è quella dell'attuale legge di Bilancio che ha esteso la detassazione anche all'anno 2022. L'esonero è applicabile esclusivamente a favore delle persone fisiche in possesso delle qualifiche agricole di Iap e di coltivatore diretto e che producono redditi fondiari. Possono beneficiare della misura anche i soci di società semplice, ma non i soci di altre società. Dal 2019 l'esonero compete anche ai familiari coadiuvanti del coltivatore diretto purché appartenenti al medesimo nucleo familiare, iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola in qualità di coltivatori diretti e partecipino attivamente all'impresa familiare.

Se è dovuta l'Irpef, reddito dominicale e reddito agrario concorrono a formare il reddito nella misura risultante dalla visura catastale al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutati, rispettivamente dell'80% e del 70% e poi ulteriormente rivalutati del 30 per cento.

La rivalutazione dell'80 e del 70% non si applica nel caso di terreni concessi in affitto per usi agricoli, per almeno 5 anni, a giovani imprenditori che non hanno ancora compiuto i 40 anni e che siano in possesso della qualifica di Iap o coltivatore diretto.

L'ulteriore rivalutazione del 30%, invece, non si applica nel caso di terreni agricoli o non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (anche se soci di società).

La compilazione del modello

Per ciascun terreno posseduto e/o condotto occorre compilare un rigo del quadro A, indicando in colonna 1 il reddito dominicale e in colonna 3 il reddito agrario. Qualora il terreno sia solo coltivato, si compilerà solo la colonna 3 se, invece è solo posseduto, si compilerà solo la colonna 1. Entrambi i redditi vanno indicati senza le rivalutazioni che saranno applicate da chi presta l'assistenza fiscale. Nella colonna 2 va indicato il codice che corrisponde al titolo in base al quale il terreno è detenuto (codice 1, ad esempio, per il terreno di proprietà non concesso in affitto), mentre nelle colonne 4, 5 e 6 vanno indicati dati generali sul possesso o sull'eventuale canone di affitto.

Nella colonna 7 vanno riportati eventuali casi particolari; ad esempio, va utilizzato il codice 4 per segnalare che il terreno è dato in affitto a giovani agricoltori per cui non si applica la rivalutazione del 70 per cento.

La colonna 9 va utilizzata per segnalare che il terreno non sconta l'Imu mentre la colonna 10, se barrata, segnala che il soggetto che compila il modello è Iap e quindi può non pagare l'Irpef sui terreni.

La casella va barrata anche dal familiare del coltivatore diretto se iscritto alla gestione assistenziale e previdenziale agricola in qualità di coltivatore diretto e se appartiene allo stesso nucleo familiare del titolare dell'impresa agricola a cui partecipa attivamente.

NEL MODELLO

Ogni terreno in un rigo diverso

Ciascun terreno va indicato in un rigo del quadro A: in colonna 1 va il reddito dominicale e in colonna 3 va il reddito agrario

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABBRICATI

Locazioni, va segnalata la riduzione del canone

Alessandra Caputo

I redditi che derivano dal possesso di fabbricati vanno indicati nel quadro B del modello 730/2022. Particolare attenzione devono prestare coloro che, lo scorso anno, hanno rinegoziato il canone ai loro inquilini e non lo hanno comunicato alle Entrate: in questa ipotesi, occorre darne notizia nella casella relativa ai «casi particolari».

Il quadro B del 730

Devono compilare il quadro B del modello 730/2020 i proprietari dei fabbricati e i titolari di altri diritti reali (usufrutto, ad esempio), nonché i soci di società semplici e di società ad esse equiparate, che producono reddito di fabbricati.

I fabbricati da indicare sono quelli dei fabbricati situati in Italia, idonei a produrre un reddito. Restano esclusi: i fabbricati rurali, le unità immobiliari per cui sono state rilasciate licenze per lavori, per il solo periodo di validità del provvedimento, durante il quale l'unità immobiliare non deve essere comunque utilizzata, gli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, quando il possessore non ricava alcun reddito dall'utilizzo dell'immobile; le unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del

culto, nonché i monasteri di clausura, se non sono locati, e le loro pertinenze.

La determinazione dell'imponibile

I fabbricati concorrono a formare il reddito imponibile in misura differente a seconda che siano o meno locati.

I fabbricati non locati concorrono a formare il reddito imponibile nell'ammontare della rendita catastale rivalutata del 5 per cento; tuttavia, per il principio di alternatività Imu/Irpef, se nel 2021 sono stati assoggettati ad Imu, non devono ora essere assoggettati ad Irpef. I fabbricati vanno comunque indicati nel quadro B, ma chi presta l'assistenza fiscale calcolerà il reddito tenendo conto esclusivamente degli immobili concessi in locazione. Fanno eccezione gli immobili ad uso abitativo non locati e assoggettati all'Imu che sono situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale (anche se fabbricato rurale): in questo caso, il relativo reddito concorre alla formazione della base imponibile dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50 per cento.

Per gli immobili non locati è necessario valorizzare la colonna 1 del rigo B1 indicando la rendita catastale non rivalutata; la rivalutazione del 5% sarà poi applicata da chi presta l'assistenza fiscale. Se gli immobili sono esenti da Imu (e quindi soggetti ad Irpef), va compilata la casella 12 («Casi particolari Imu»).

I fabbricati concessi in locazione, invece, a formare il reddito complessivo nell'ammontare del canone percepito ridotto forfetariamente del 5%; se il fabbricato è situato nelle città di Venezia, Giudecca, Murano e Burano, la riduzione è elevata al 25%, se il fabbricato è riconosciuto di interesse storico o artistico, la riduzione è pari al 35%. Qualora il canone di locazione sia inferiore alla rendita catastale, concorrono a formare il reddito in base a quest'ultima. Per gli

I CODICI

La mancata comunicazione

Codici «6», «7» e «8» in colonna 7 del quadro B per canoni ridotti ma senza una comunicazione all'Agenzia

immobili locati occorre valorizzare la colonna 5 indicando il codice che corrisponde alla tassazione cui l'immobile è assoggettato (ad esempio, per la tassazione ordinaria che prevede la riduzione del canone del 5% si indica il codice 1, in caso di immobili storici si indica il codice 4) e la colonna 6 indicando l'ammontare dell'intero canone percepito. La colonna 11 va utilizzata nel caso di opzione per il regime di cedolare secca (si rimanda alle pagine 28 e 29).

La rinegoziazione del canone

Nel modello 730/2022 è prevista una novità nel quadro B. In particolare, nella colonna 7 «Casi particolari», sono previsti 3 nuovi codici da utilizzare nel caso in cui, nel 2021, si sia proceduto alla rinegoziazione del canone. In particolare, il codice «6» va utilizzato nel caso in cui sia stato rinegoziato in diminuzione l'importo del canone di locazione dell'immobile ad uso abitativo e non sia stato comunicato alle Entrate.

Il codice «7» va, invece, utilizzato qualora sia stato rinegoziato in dimi-

nuzione l'importo del canone di locazione dell'immobile ad uso abitativo, non sia stato comunicato all'agenzia delle Entrate e non siano stati percepiti, in tutto o in parte, i canoni di locazione previsti dal contratto.

Dal 1° gennaio 2020 è possibile non assoggettare a tassazione i canoni di locazione relativi ad immobili abitativi non percepiti a condizione che entro il termine di presentazione della dichiarazione sia stata effettuata l'ingiunzione di pagamento o l'intimazione di sfratto per morosità. Se non è stato percepito alcun canone viene comunque assoggettata a tassazione la rendita catastale.

Infine, il codice «8» va utilizzato se è stato rinegoziato in diminuzione l'importo del canone di locazione dell'immobile ad uso abitativo e non è stato comunicato all'agenzia delle Entrate e l'immobile è posseduto in comproprietà ed è dato in locazione soltanto da uno o più comproprietari per la propria quota.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Abitazione principale, si dichiara la rendita

L'alternatività tra Imu e Irpef

L'abitazione principale non è soggetta a tassazione ai fini Irpef, ma la rendita catastale va comunque dichiarata. Bisogna distinguere due casi.

1 Se l'immobile è esente da Imu, trattandosi di fabbricati non locati, scatta il principio di alternatività Imu/Irpef per cui l'immobile diventa soggetto a Irpef. Il relativo reddito concorre, quindi, alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef ma non è tassato poiché è prevista una deduzione dal reddito complessivo di un importo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze. Nel modello occorre indicare l'ammontare della rendita non rivalutata nella colonna 1 del rigo B1 e poi

compilare la colonna 2 indicando il codice «1». Chi presta l'assistenza fiscale determinerà il reddito imponibile tenendo conto della deduzione.

2 Diversamente, non sono dovute l'Imu e le addizionali per le abitazioni principali e pertinenze per le quali è dovuta l'Imu per il 2021. In queste ipotesi, poiché il reddito dell'abitazione principale non concorre al reddito complessivo, non spetta la relativa deduzione. Nel modello occorre compilare le colonne 1 e 2 del rigo B1 indicando, rispettivamente, la rendita catastale non rivalutata e il codice «1»; poi sarà necessario compilare la colonna 12 «Casi particolari Imu» indicando il codice «2».

— **Al. Cap.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AFFITTI

Cedolare secca solo in assenza di un'attività economica

Luciano De Vico

Possibile optare per la cedolare secca anche quando l'inquilino è un condominio e l'appartamento è locato al portiere, dal momento che il condominio non può esercitare attività d'impresa o di arti e professioni. Con la risposta a interpello 790/2021, infatti, le Entrate hanno ribadito che per l'applicazione della tassa piatta è necessario che non solo il locatore, ma anche il conduttore non eserciti attività d'impresa o di lavoro autonomo, ancorché l'immobile sia utilizzato dal locatario per soddisfare esigenze abitative dei propri collaboratori o dipendenti. Su questo punto si segnalano peraltro diversi orientamenti, anche molto recenti, della giurisprudenza di merito.

L'opzione per la cedolare secca, l'imposta che sostituisce Irpef, addizionali e imposte di registro e di bollo, è consentita solo per i fabbricati destinati catastalmente a uso abitativo locati con contratti a canone libero, a equo canone, a canone concordato agevolato, transitori, nelle ipotesi di locazione parziale dell'abitazione principale, di locazioni brevi per finalità abitative e turistiche e per le locazioni agevolate degli immobili situati in Abruzzo. Per i soli contratti stipulati nel 2019, la cedolare è applicabile anche alle unità immobiliari appartenenti alla categoria

C/1, con una superficie fino a 600 metri quadri, e relative pertinenze locate congiuntamente. L'opzione non è consentita, però, se alla data del 15 ottobre 2018 risulta in corso un contratto non scaduto tra gli stessi soggetti e riguardante lo stesso immobile, mentre è possibile, anche in uno degli anni successivi, se il contratto nel 2019 era giunto alla sua naturale scadenza. Se quindi il contratto è stato stipulato o prorogato nel 2019 senza opzione, è possibile scegliere la tassa piatta anche in sede di registrazione annuale o di ulteriore proroga.

L'opzione

L'opzione comporta necessariamente che il locatore comunichi preventivamente al conduttore la scelta per il regime alternativo e la rinuncia agli aggiornamenti del canone, inclusa la variazione Istat. Con la risposta a interpello 165 del 9 marzo 2021, l'agenzia delle Entrate ha precisato che la cedolare secca rimane efficace anche in presenza di contratti a canone concordato per i quali sia prevista una riduzione del 10% del canone massimo, in conseguenza dell'emergenza Covid 19. Sebbene l'interpretazione sia limitata al caso specifico descritto, è possibile presumere che l'opzione resti valida in tutti i casi di riduzione del canone, considerato che la ratio della legge sulla cedolare secca tende a favorire gli inquilini, impedendo gli aggiornamenti in aumento del canone di locazione e non anche quelli in diminuzione.

Di norma l'opzione si effettua al momento della registrazione del contratto, fermo restando l'obbligo di rinnovarla in caso di proroga e la possibilità di revocarla al termine di ciascuna annualità. La mancata comunicazione della proroga del contratto di locazione con cedolare secca non determina però la decadenza dell'agevolazione, purché il contribuente mantenga un comportamento coerente con la volontà di optare

CONDIZIONE

Locatore e conduttore

Per le Entrate è necessario che non solo il locatore ma anche il conduttore non eserciti attività d'impresa o di lavoro autonomo

per il regime alternativo. La comunicazione tardiva comporta solo il versamento della sanzione di 100 euro, ridotta a 50 euro se è presentata con un ritardo non superiore a 30 giorni.

Base imponibile e aliquota

La base imponibile della cedolare secca è rappresentata dall'intero canone di locazione annuo stabilito nel contratto, senza alcun abbattimento, mentre l'aliquota ordinaria è pari al 21% applicabile a tutti i tipi di contratto cosiddetti a canone libero e alle locazioni brevi.

Poiché normalmente l'opzione per la cedolare secca si esercita in sede di registrazione del contratto, per i contratti di durata inferiore a 30 giorni, per i quali non sussiste detto obbligo, l'opzione si esprime in dichiarazione dei redditi.

L'aliquota si riduce al 10% in presenza di contratti a canone concordato stipulati sulla base di accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini relativi ad abitazioni site nei comuni con carenze di disponibilità abitative e in quelli confinanti, nonché negli altri comuni capoluogo di provin-

cia e in quelli ad alta tensione abitativa individuati dal Cipe.

L'aliquota agevolata del 10% vale anche per i contratti di locazione a canone concordato non assistiti, purché sia acquisita l'attestazione da parte delle organizzazioni firmatarie dell'accordo con cui viene confermata la rispondenza del contratto con l'accordo medesimo. In realtà, come precisato dalle Entrate nella risoluzione 31/2018, l'attestazione non è necessaria né per i contratti stipulati prima del 15 marzo 2017, data di entrata in vigore del Dm 16/1/2017, né per quelli successivi, se non risultano stipulati accordi territoriali che hanno recepito le previsioni del citato decreto. L'aliquota ridotta si applica anche ai contratti a canone concordato stipulati nei comuni per i quali è stato deliberato nei cinque anni precedenti al 25 maggio 2014 lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi e ai contratti di locazione stipulati nei comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 in cui sia stata individuata una zona rossa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Codici su misura per l'aliquota del 10%

In colonna 2 emerge il tipo di contratto

L'opzione per la cedolare secca comporta sempre la barratura della casella 11 nel quadro B del 730, mentre l'aliquota dipende dal tipo di contratto che va evidenziato nella colonna 2 (utilizzo). L'aliquota ordinaria è prevista nella misura del 21% per i fabbricati locati in regime di libero mercato o ad equo canone (codice 3 o 4 oppure 11 se l'immobile è in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione). Per ottenere la tassazione con l'aliquota del 10%, in caso di contratti di locazione a canone convenzionale si indica il codice 8 oppure 12 se l'immobile è in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in

locazione a canone concordato, mentre il codice 14 vale per gli immobili nei territori colpiti dal sisma in Abruzzo. Poiché in caso di opzione per la cedolare secca il canone da assoggettare a tassazione (da riportare in colonna 6) è sempre pari al 100% di quello pattuito nel contratto, il codice da indicare in colonna 5 è sempre il 3.

Il reddito assoggettato a cedolare secca è escluso dal reddito complessivo, ma deve essere compreso nel reddito ai fini del riconoscimento della spettanza o della determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici collegati al possesso di requisiti reddituali.

— **Lu. D. V.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SCATTA L'OBLIGO DI PARTITA IVA

Locazioni brevi con vincolo dei quattro appartamenti

Luciano De Vico

Dal 2021 il regime fiscale delle locazioni brevi è applicabile solo se sono destinati alla locazione non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d'imposta. Superato tale limite, l'attività si intende svolta nell'esercizio di attività d'impresa e quindi l'obbligo dichiarativo non può essere assolto mediante il modello 730. In base all'articolo 4 del Dl 50/2017, si definiscono locazioni brevi quelle aventi ad oggetto immobili a uso abitativo di durata non superiore a trenta giorni stipulate da persone fisiche non imprenditori, anche mediante intermediari immobiliari o attraverso portali on line, per finalità abitative o turistiche.

Il contratto può comprendere anche la fornitura di biancheria, la pulizia dei locali e altri servizi come, ad esempio, l'aria condizionata, le utenze e il wi-fi, mentre non possono essere inclusi la colazione, i pasti e la messa a disposizione di auto a noleggio, guide turistiche o interpreti. Il termine di trenta giorni si riferisce al singolo contratto, anche nel caso di più contratti stipulati dalle stesse parti, fermo restando l'obbligo di registrazione se la durata delle locazioni che intervengono nell'anno tra le stesse parti lo supera. In presenza delle condizioni stabilite dalla norma, il locatore può optare in dichiarazione dei redditi o in sede di eventuale registrazione del contratto

per la cedolare secca al 21%, in alternativa alla tassazione ordinaria.

Se il contratto di locazione è stipulato direttamente dal proprietario dell'immobile, il reddito è di natura fondiaria e deve essere pertanto dichiarato nel quadro B del 730/2022. In caso di tassazione ordinaria, il corrispettivo della locazione è ridotto forfettariamente del 5%, se invece si opta per la cedolare secca, per cui deve essere barrata la colonna 11 dei rigli da B1 a B6, il canone pattuito sarà tassato per intero (codice 3 in colonna 5). In nessun caso si possono detrarre dal corrispettivo le spese sostenute dal locatore, a meno che queste non siano riaddebitate al conduttore in base ai consumi effettivamente sostenuti. Qualora il contratto di locazione breve sia stipulato dal comodatario o dal locatario dell'immobile, si ricade nella fattispecie dei redditi diversi da riportare nel quadro D del 730/2022 (codice 10 in colonna 3 del rigo D4). In questo caso, l'opzione per la cedolare secca in dichiarazione si manifesta barrando la colonna 2. Nella colonna 4 va indicato il reddito incassato nel 2021, a prescindere dall'anno cui si riferisce il contratto, mentre nella colonna 5 si possono riportare le spese sostenute purché idoneamente documentate e strettamente legate alla locazione, detraibili solo se non si opta per la cedolare.

Nel caso di contratti conclusi anche online con l'intervento di un intermediario che cura l'incasso del corrispettivo da locazione breve, è previsto che quest'ultimo applichi una ritenuta del 21% sull'importo del canone lordo e rilasci apposita Certificazione unica. La ritenuta viene considerata a titolo d'imposta se si opta per la cedolare secca, altrimenti è a titolo di acconto. La ritenuta riveniente dalla Cu 2022 rilasciata dall'intermediario deve essere riportata nel rigo F8 del modello 730/2022 da parte sia del proprietario dell'immobile che ha compilato il quadro B, sia del locatario o comodatario che hanno compilato il quadro D.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA RITENUTA

L'intermediario online

L'intermediario per i contratti online deve applicare la ritenuta del 21% sull'importo del canone lordo e rilasciare la «Cu»

WELFARE AZIENDALE

Nella Cu 2022 tutte le spese restituite dal datore

Giovanni Renella

In periodi di crisi economica, come quella che ha caratterizzato la pandemia da Covid-19, i datori di lavoro, anche attraverso la concertazione con i sindacati, possono tendere a massimizzare l'utilizzo delle leve fiscali applicabili al reddito di lavoro dipendente.

È, infatti, sempre più frequente la previsione di piani di welfare aziendale o flexible benefit, con i quali i datori di lavoro mettono a disposizione dei dipendenti un paniere di "utilità" (ad esempio buoni spesa, buoni benzina, pacchetti viaggio, rimborso spese scolastiche e universitarie, per abbonamenti per il trasporto pubblico) tra i quali gli stessi possono scegliere quelle più rispondenti alle proprie esigenze, per lo più attraverso piattaforme informatiche gestite da società specializzate.

Per il settore privato, i piani di welfare aziendale possono costituire anche una modalità alternativa alla detassazione dei premi di risultato. La legge di Stabilità 2016 (articolo 1, commi 182-189, della legge 208 del 2015) ha stabilito che i datori, attraverso la stipula di accordi sindacali di secondo livello ovvero l'adesione ad accordi territoriali già esistenti, possono riconoscere ai dipendenti premi

di risultato collegati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione rispetto a obiettivi aziendali e/o individuali predeterminati. Per tali premi, al ricorrere di determinate condizioni, sarà applicabile un'imposta sostitutiva del 10% in luogo della tassazione ordinaria. Gli accordi possono prevedere la conversione, in tutto o in parte, del premio di risultato in denaro con un paniere di beni e servizi.

Inoltre, i datori di lavoro - con accordi, regolamenti vincolanti o atti di liberalità - possono riconoscere ai propri dipendenti anche altre premialità, al raggiungimento di obiettivi aziendali, alla generalità o a categorie di dipendenti, sotto forma di piani di welfare aziendale (non convertibili, neppure in parte, in denaro).

Nel caso in cui il datore di lavoro, nell'ambito dei piani welfare, abbia rimborsato, in tutto o in parte, oneri sostenuti dai propri dipendenti, anche per i propri familiari, per i quali è prevista la possibile detrazione e/o deduzione Irpef, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi i contribuenti potranno tener conto delle sole spese rimaste effettivamente a carico.

Il datore di lavoro, se nel corso del 2021 ha riconosciuto in esenzione d'imposta il rimborso di spese aventi rilevanza sociale, ha inserito nella Certificazione unica (Cu) 2022 tali informazioni nella sezione «Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione - articolo 51 Tuir», punti da 701 a 706. In particolare, in tale sezione vanno certificati i dati relativi ai rimborsi degli oneri effettuati in applicazione delle previsioni dell'articolo 51, comma 2, lettera d-bis, f-bis) e f-ter), del Tuir, indipendentemente dalla compilazione della sezione «Somme erogate per premi di risultato».

Tenuto conto che il datore di lavoro, almeno teoricamente, può rim-

LA VERIFICA

L'anno di riferimento

Le spese rimborsate relative al 2020 o ad anni precedenti vanno indicate nel quadro D se in passato sono state detratte

borsare anche spese relative a più anni, nel punto 701 della Cu 2022 il dipendente avrà l'evidenza dell'anno nel quale ha sostenuto la spesa rimborsata. Ciò rileva in quanto ai fini Irpef vige, salvo esplicite deroghe, il principio di cassa. Pertanto, in caso di rimborso di spese relative:

❶ al 2021, queste rileveranno per la compilazione del quadro E del 730/2022;

❷ ad anni precedenti (ad esempio 2020) e per le quali il contribuente ha già fruito della detrazione nelle relative dichiarazioni (ad esempio nel 730/2021), dovrà dichiarare l'importo rimborsato nel quadro D del 730/2022 per la relativa tassazione separata.

Nel successivo punto 702 della Cu 2022, il lavoratore avrà l'evidenza della tipologia di spesa rimborsata, il cui ammontare è esposto nel punto 704. A tal fine il datore di lavoro avrà utilizzato uno dei seguenti codici:

- «13», spese di istruzione universitaria;
- «15», spese sostenute per addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana;
- «30», spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti ritenuti sordi;
- «33», spese per asili nido;
- «40», spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

Per tali tipologie di spese, se sostenute in misura maggiore al rimborso ottenuto dal datore di lavoro, il dipendente potrà fruire della detrazione per la parte non rimborsata.

Se la spesa rimborsata è riferita al dipendente, nella Cu 2002 sarà valorizzato il punto 706. Diversamente se la spesa è relativa a un familiare, nel punto 705 è esposto il relativo codice fiscale.

Infine, in caso di rimborso di contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti all'assistenza personale di familiari anziani o non autosufficienti, nel punto 703 della Cu 2022 sarà esposto il codice 3 e nel successivo punto 705 il codice fiscale del datore di lavoro comunicato all'Inps, se diverso dal dipendente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Costi Dad senza Irpef

L'acquisto della dotazione informatica

La risoluzione 37/E/2021 ha chiarito che tra le spese rimborsabili, in esenzione Irpef, vi sono anche quelle sostenute dal dipendente per l'acquisto di strumenti informatici (esempio pc, laptop e tablet) necessari per garantire la frequenza in didattica a distanza (Dad) da parte dei propri figli/familiari. In alternativa, sempre in regime fiscale di non concorrenza, il datore può fornire documenti di legittimazione (voucher) per l'acquisto di tali dispositivi informatici presso negozi (anche virtuali) convenzionati. In entrambi i casi, oltre alla documentazione ordinariamente richiesta, il dipendente deve produrre idonea documentazione rilasciata dall'istituto scolastico o dall'università che attesti lo svolgimento delle lezioni attraverso la Dad da parte dei familiari. I dispositivi informatici si configurano, infatti, come strumenti necessari per garantire la frequenza nella «classe virtuale» e l'interazione tra insegnanti e alunni.

L'Agenzia ha ritenuto che le prestazioni rientrano tra i servizi d'educazione e d'istruzione fruibili dai familiari dei dipendenti, anche non fiscalmente a carico, per cui è prevista (articolo 51, comma 2, lettera f-bis, del Tuir) il regime di non concorrenza. Si ritiene che la portata di tale interpretazione sia ampia e che possa trovare applicazione anche al di fuori della particolare situazione derivante dalla crisi epidemiologica. In altri termini, con tale documento di prassi c'è stata la legittimazione dell'erogazione in esenzione Irpef di tutti i servizi di educazione ed istruzione messi a disposizione, direttamente o tramite terzi, dal datore di lavoro nonché con il riconoscimento ai dipendenti di somme di denaro da destinare alle richiamate finalità, anche a titolo di rimborso di spese già sostenute.

— Gi. Re.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TIR E DETRAZIONE AGGIUNTIVA

Ricalcolo per la riduzione della tassazione sul lavoro

Michela Magnani

Con l'abrogazione della disciplina del cosiddetto bonus Irpef, a partire dal 1° luglio 2020 la riduzione della tassazione sul lavoro viene raggiunta con due misure fiscali vale a dire con il trattamento integrativo del reddito (Tir) e con l'ulteriore detrazione dall'imposta per i redditi compresi tra 28mila e 40mila euro.

Sulla base di quanto previsto dalla normativa, entrambe le agevolazioni vengono riconosciute in "automatico" dai datori di lavoro ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente in funzione del numero dei giorni lavorati.

Ai fini del riconoscimento del Tir, pari a 100 euro al mese, il datore di lavoro deve avere dapprima verificato che, per ogni dipendente, il reddito di lavoro erogato nel 2021 fosse "capiente" e cioè che l'imposta lorda, determinata su tali redditi fosse di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti.

Dopo questa verifica, il datore di lavoro deve avere posto attenzione all'ammontare del reddito complessivo di ogni lavoratore considerando, a questi fini, non solo il reddito dallo stesso corrisposto, ma anche ed eventualmente, gli "altri" redditi a lui noti per effetto di comunicazioni ricevute dai

lavoratori. Tale seconda verifica è dovuta al fatto che, nel 2021, il Tir spetta solo se il reddito complessivo del contribuente, percettore di redditi di lavoro dipendente o assimilati, sia di importo non superiore a 28mila. Per quanto riguarda invece l'ulteriore detrazione, questa è calcolata sulla base di un algoritmo e decresce all'aumentare del reddito complessivo, fino ad azzerarsi se il reddito complessivo è pari a 40mila euro. Anch'essa viene di regola applicata in "automatico" dal datore di lavoro sulla base dei dati in possesso.

In merito al reddito complessivo da considerare ai fini del riconoscimento delle due agevolazioni sopra indicate occorre anche ricordare che lo stesso deve essere assunto:

- considerando per intero i redditi agevolati dei docenti e ricercatori e dei soggetti impatriati;
- al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze;
- considerando anche i redditi assoggettati a cedolare secca sugli affitti.

Quindi, nel corso del 2021 i datori di lavoro, basandosi sui dati reddituali in proprio possesso hanno, generalmente, riconosciuto le misure in questione senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari rinviando poi la verifica dell'effettiva spettanza al conguaglio di fine anno.

Tuttavia, per evitare di dovere restituire (in sede di conguaglio di fine anno o in sede di presentazione della dichiarazione) le agevolazioni indicate in quanto effettivamente non spettanti, nella pratica, sempre più frequentemente i lavoratori chiedono espressamente ai propri datori di lavoro di non procedere all'erogazione delle stesse rinviandone così la verifica del diritto nonché l'eventuale relativa percezione alle tempistiche dell'assistenza fiscale.

Infatti, come chiarito anche nelle istruzioni al modello 730/2022, con l'as-

LA DIFFERENZA

Tutti i redditi dichiarati

La liquidazione del 730 può far emergere un importo a credito o a debito del Tir e della detrazione ulteriore

sistenza fiscale vengono ricalcolati gli ammontari delle agevolazioni spettanti («Trattamento integrativo» e «Ulteriore detrazione fiscale») tenendo conto di tutti i redditi dichiarati ed indicati nel prospetto di liquidazione 730/3.

Quindi, se il sostituto d'imposta non ha erogato, in tutto o in parte, le agevolazioni in questione, chi presta l'assistenza fiscale riconosce l'ammontare spettante nel modello 730, al contrario se dai calcoli effettuati le agevolazioni

risultano, in tutto o in parte, non spettanti, l'importo già eventualmente riconosciuto dal sostituto d'imposta viene recuperato nel modello 730.

È bene ricordare che queste agevolazioni spettano anche qualora il contribuente non abbia un datore di lavoro che rivesta la qualifica di sostituto d'imposta nonché nell'ipotesi in cui il contribuente presenti direttamente il modello precompilato.

I BENEFICI

L'assenza di un sostituto

Il Tir e l'ulteriore detrazione spettano al contribuente anche in assenza di datore che faccia da sostituto d'imposta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Presenza di più rapporti di lavoro da monitorare

I rigi da tenere sotto osservazione

Per consentire il corretto riconoscimento del trattamento integrativo del reddito con il modello 730/2022 occorre che il contribuente compili il rigo C14 nel quale viene evidenziato che cosa ha fatto il datore di lavoro. Sulla base di tali informazioni, considerando anche il reddito complessivo percepito dal contribuente nel 2021, in sede di compilazione della dichiarazione verrà evidenziato l'importo dell'agevolazione da erogare o da recuperare. Tale importo, costituendo una componente positiva o negativa ai fini della determinazione dell'Irpef complessivamente dovuta, troverà la propria collocazione nei rigi:

- 68 («Trattamento integrativo spettante»);
- 69 («Trattamento integrativo riconosciuto in dichiarazione»);
- e 70 («Trattamento integrativo non spettante»).

Particolare attenzione nella compilazione del modello dovrà essere posta nell'ipotesi in cui il contribuente, nel corso del 2021, abbia avuto più rapporti di lavoro a tempo determinato (e quindi in presenza di più Certificazioni uniche) soprattutto nella frequente ipotesi in cui, in sede di conguaglio di fine anno, il datore di lavoro sostituto d'imposta non abbia tenuto conto anche dei redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti con altri datori di lavoro.

In questo caso, infatti, è possibile che il

trattamento integrativo del reddito sia stato riconosciuto solo relativamente ai rapporti in cui sussisteva il presupposto della capienza delle imposte rispetto alle detrazioni sul reddito di lavoro dipendente situazione che, il più delle volte, non si verifica nei rapporti di breve durata e con compensi di modesto importo che sono invece caratterizzati dall'incapienza.

In questo caso, il modello 730 dovrà essere compilato riportando al rigo C14, colonna 1, il codice «1», mentre in colonna 2 deve essere indicata la somma dei trattamenti integrativi del reddito riconosciuti dai diversi datori di lavoro.

Se, quindi la somma di tutti i redditi di lavoro dipendente (e di eventuali altri redditi) sarà di importo inferiore a 28mila euro, il modello 730-3 evidenzierà il maggior importo di trattamento integrativo spettante al contribuente che verrà riscosso con la busta paga a partire dal mese di luglio o, nell'ipotesi di modello 730 presentato senza sostituto, accreditato dalle Entrate su conto corrente bancario o postale.

L'ulteriore detrazione non comparirà invece in nessun quadro del modello, ma solo nel prospetto di liquidazione (modello 730-3) al rigo 34 in quanto, tale agevolazione, non costituisce un sussidio di Stato come il trattamento integrativo del reddito, ma solo una detrazione aggiuntiva.

— Mi. Ma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

REGIMI AGEVOLATI

Ricercatori e impatriati, detassazione recuperabile

Michela Magnani

Per favorire lo sviluppo economico, scientifico e culturale del Paese sono state introdotte nel sistema fiscale italiano una serie di misure agevolative dirette ad attirare risorse umane in Italia. Il sistema agevolativo attualmente vigente è molto variegato così da cogliere le diverse situazioni e realtà.

Sono infatti in vigore misure volte ad agevolare fiscalmente sia le persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia per svolgere un'attività di lavoro, sia misure volte ad agevolare le persone fisiche che si trasferiscono in Italia a prescindere dallo svolgimento di una particolare attività lavorativa. In questo caso infatti, sui redditi dagli stessi prodotti all'estero è prevista una tassazione agevolata determinata in modo forfettario.

Con riferimento all'acquisizione della residenza in Italia da parte di soggetti che non intenderebbero svolgere un'attività lavorativa, l'articolo 24-bis del Tuir, in presenza di particolari condizioni, prevede infatti la possibilità di optare per un'imposta sostitutiva dell'Irpef (pari a 100mila euro per ogni anno in cui è valevole l'opzione) sui redditi realizzati all'estero. Analogamente, il successivo articolo 24-ter, riconosce ai soggetti che percepiscano redditi da pensione erogati da soggetti esteri che trasferiscono in Italia la propria resi-

denza in un comune del Mezzogiorno con popolazione non superiore a 20mila abitanti, la possibilità di optare per l'applicazione di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 7% su qualsiasi reddito dagli stessi percepito di fonte estera o prodotti all'estero. Per quanto riguarda invece le agevolazioni previste per coloro che trasferiscono la loro residenza in Italia al fine di svolgere un'attività lavorativa e quindi, principalmente interessati alla compilazione del modello 730, sono attualmente in vigore le facilitazioni per il rientro in Italia di docenti e ricercatori (articolo 44 del Dl 78 del 2010) e le agevolazioni previste per i lavoratori «impatriati» (articolo 16 del Dlg 147/2015).

I requisiti

L'agevolazione prevista per i ricercatori consiste, in presenza di specifici presupposti personali e familiari, nel riconoscimento di un abbattimento dell'imponibile pari al 90% del reddito percepito nel periodo d'imposta in cui gli stessi divengono residenti nel territorio dello Stato e nei cinque, nei sette o nei dieci periodi d'imposta successivi (sempre che permanga la residenza fiscale nel nostro paese).

Per i lavoratori «impatriati» che hanno preso la residenza nel nostro Paese dopo essere stati non residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il loro rientro, a decorrere dal 2020 è previsto invece un abbattimento dell'imponibile del 70% del reddito di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa (purché prodotto prevalentemente nel territorio italiano) per cinque anni a partire da quello in cui acquisiscono la residenza in Italia. Inoltre, se tali lavoratori hanno almeno un figlio minorenne o a carico oppure, se successivamente al trasferimento o nei 12 mesi precedenti acquistano o hanno acquistato un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, l'agevolazione può essere prorogata per altri cinque anni. Tutta-

IL QUADRO C

L'agevolazione non indicata in Cu

Il contribuente può far valere il regime di detassazione non indicato in Cu nel quadro C del modello 730

via, nel secondo quinquennio il reddito imponibile è pari al 50% salvo nell'ipotesi in cui il lavoratore abbia almeno tre figli minorenni o a carico. In questo caso, la percentuale di tassazione dei redditi agevolabili prodotti in Italia negli ulteriori cinque periodi d'imposta si riduce invece al 10 per cento.

Possono usufruire del prolungamento dell'agevolazione per un periodo di ulteriori cinque anni pagando il 10% (o il 5%) dei redditi prodotti in Italia e già «oggetto dell'agevolazione» anche i soggetti che:

- siano stati iscritti all'Aire (e quindi siano cittadini italiani);
- o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea e che essendo stati già residenti in Italia prima del 30 aprile 2019, alla data del 31 dicembre 2019 già beneficiavano del regime fiscale agevolato.

In merito ai soggetti che possono optare per il prolungamento dell'agevolazione si segnala che, con la risposta 172/2022, l'agenzia delle Entrate ha chiarito che, in applicazione del principio di non discriminazione sulla base alla nazionalità contenuto nell'articolo 12 dell'accordo Brexit, possono usufruirne anche i cittadini britannici residenti in Italia e che in precedenza già fruivano del regime agevolato.

La compilazione del modello

Coloro che hanno i requisiti per usufruire delle agevolazioni indicate, di regola, la ottengono direttamente in busta paga dal datore di lavoro dopo avere presentato, allo stesso, un'apposita domanda scritta. Il modello richiede infatti poche informazioni volte a fornire all'Agenzia solo le principali caratteristiche del soggetto che presenta la dichiarazione e che ha già goduto del beneficio o che intende goderne in sede di dichiarazione.

In pratica, viene richiesto di riportare un codice, da 2 a 9, 13 e 14 nella casella «Casi particolari» del quadro C del mo-

dello 730 per evidenziare i presupposti soggettivi del contribuente che ha usufruito o che richiede di usufruire in dichiarazione di una delle agevolazioni indicate, mentre nella casella «Codice Stato estero», andrà riportato lo Stato estero in cui il contribuente era residente prima del suo rientro o trasferimento in Italia.

Nella frequente ipotesi in cui l'agevolazione sia stata riconosciuta dal datore di lavoro in occasione del pagamento dei compensi, andrà riportato nel successivo rigo C14, alle caselle 3 e 4, l'importo che non è stato tassato riprendendolo dalla casella 462 o 463 della Certificazione unica.

Diversamente, nell'ipotesi in cui il contribuente intenda usufruire dell'agevolazione in dichiarazione perché il datore di lavoro, per qualsiasi ragione, non gliel'ha riconosciuta nelle caselle 3 e 4 dovrà essere riportato l'ammontare che non avrebbe dovuto essere assoggettato a ritenuta (e quindi il 50% ovvero il 70% o infine il 90%) del reddito corrisposto e indicato per memoria nelle annotazioni della Certificazione unica con i codici BC, BD, CQ, CR, CS o CT o CU.

Se infine nelle annotazioni alla Certificazione unica non sono presenti le informazioni prima indicate, ma il contribuente ritiene di averne diritto e quindi di poterle richiedere in dichiarazione (ciò può accadere perché il contribuente si è dimenticato di fare la richiesta al datore di lavoro oppure perché il contribuente è distaccato o, comunque, alle dipendenze di un datore di lavoro estero che non è sostituto d'imposta in Italia e, quindi non rilascia una Certificazione unica ai fini fiscali) nelle caselle 3 e 4 prima indicate andrà riportata la quota di reddito di lavoro dipendente percepita che, essendo non soggetta a imposizione in applicazione delle agevolazioni normative in commento, non sarà stata indicata nei righe da C1 a C3 del modello 730/2022.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ESTENSIONE

Nessun effetto con la Brexit

Prolungamento degli impatriati anche per i cittadini britannici residenti in Italia e che già fruivano dell'agevolazione

3

GLI SCONTI
FISCALI

RISTRUTTURAZIONI

Bonus casa con limite di spesa a 96mila euro

Luca De Stefani

Via libera nelle istruzioni del modello 730/2022, relativo al 2021, alla nuova detrazione del 50% per gli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

Il limite di spesa, però, è sempre quello di 96mila euro del “bonus casa” e i righi del modello 730/2022 da utilizzare sono quelli che vanno da E41 a E43.

Gruppo elettrogeno di emergenza

Dal 2021, sono detraibili dall'Irpef al 50% (percentuale a regime e non soggetta a riduzione al 36%) le spese, pagate con bonifico “parlante”, relative agli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione (articolo 16-bis, comma 3-bis, Tuir).

Senza la sostituzione, pertanto, non si applica l'agevolazione. Dovrebbero essere confermate tutte le precedenti indicazioni date dall'agenzia delle Entrate per

gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, pertanto, gli immobili interessati a questa agevolazione dovrebbero essere solo le abitazioni. Considerando, però, che si parla solo di sostituzione e non di nuova installazione, risulta difficile che oggi un'abitazione abbia già un gruppo elettrogeno di emergenza.

Spesa detraibile per il bonus casa

Per il bonus casa l'agevolazione spetta sino al limite di spesa di 96mila euro per ogni unità immobiliare (senza considerare le relative pertinenze), pertanto l'importo massimo della detrazione Irpef è pari a 48mila euro. Questa detrazione va ripartita in 10 quote annuali (articolo 16-bis, Tuir).

Parti comuni condominiali

Nell'ambito del bonus casa, dell'ecobonus e del sismabonus, ordinari o super al 110%, le opere edili sulle “parti comuni di edificio residenziale”, comprensive di quelle sulle “parti comuni non condominiali” di un edificio con più unità di un proprietario unico sono oggetto di un'autonoma previsione agevolativa,

LA NOVITÀ

Bonus gruppo elettrogeno

Detrazione al 50%, a regime, per la sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza nelle abitazioni

rispetto ai lavori delle singole unità immobiliari dell'edificio (solo abitazioni in caso di bonus casa o superbonus). Pertanto, queste opere vanno considerate in modo autonomo anche relativamente ai limiti di spesa previsti dalle singole norme agevolative (ad esempio, per il bonus casa di 96mila euro su ogni singola abitazione).

Il limite di spesa autonomo per il sismabonus per i lavori sulle parti comuni condominiali (come quello su quelle non condominiali dell'unico proprietario) rispetto al sismabonus su singole unità, comunque, è di difficile applicazione nella pratica, nei casi di edifici con più unità in quanto è complicato individuare lavori antisismici su strutture riferite solo a singole unità e non all'intero edificio o a più unità. Ciò nonostante, va prestata attenzione che il limite di 96mila euro, moltiplicato per il numero delle unità e riferito alle parti comuni condominiali (come quello riferito alle parti comuni non condominiali dell'unico proprietario), è autonomo rispetto a quello riferito ai lavori sulle singole unità immobiliari relativo al bonus casa.

Limite per unità, intervento e anno

Il limite di spesa detraibile al 50% di 96mila euro relativo al bonus casa (che è lo stesso per il sismabonus ordinario o super) è riferito alla singola unità immobiliare, quindi, se un soggetto ha più abitazioni le spese agevolate sono di 96mila euro per ciascuna unità, mentre se l'unità immobiliare è cointestata e le spese sono sostenute da tutti i cointestatari, il limite va suddiviso tra di essi.

Per beneficiare del bonus casa (o il sismabonus ordinario o super) con un nuovo limite di spesa di 96mila euro va effettuato un nuovo intervento che non sia di «mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio 1998». Infine, se per la stessa abitazione e nello stesso anno, si proseguono interventi iniziati in anni precedenti e si iniziano nuovi lavori agevolabili, l'importo massimo annuale di spesa agevolata con il bonus casa (o il sisma bonus ordinario o super) non può comunque superare complessivamente i 96mila euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIPARTIZIONE

Lavori sostenuti a cavallo d'anno

Se le spese per un singolo intervento sono state fatte in più anni nel tetto vanno considerate anche quelle già sostenute

L'ESEMPIO

Si consideri il caso di un contribuente che nell'anno 2019 ha eseguito lavori di ristrutturazione qualificabili tra quelli agevolati con il sismabonus, con proseguimento degli stessi nell'anno 2020. Ha effettuato pagamenti sia nel 2019, sia nel 2020.

Nell'indicare questi ultimi nel 730/2022 è necessario indicare nella colonna 4 («Interventi particolari») il codice «1». In questa maniera, per calcolare il limite massimo di spesa detraibile si tiene conto delle spese sostenute negli anni precedenti. L'importo da indicare nella colonna 9 per l'anno 2020, infatti, non può essere superiore alla differenza tra 96mila euro e quanto speso negli anni pregressi dal contribuente, in relazione allo stesso intervento

SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, PER MISURE ANTISISMICHE, BONUS FACCIATE E SUPERBONUS										
	ANNO	TIPOLOGIA	CODICE FISCALE	Interventi particolari	Acquisto, eredità o donazione	Maggiorazione sisma	110%	Numero rata	IMPORTO SPESA	N. d'ordine immobile
E41	2020			1				2	2.538,00	
E42	2020			1				2	5.500,00	
E43	2020			1				2	7.998,00	

ELETTRODOMESTICI

Bonus mobili collegato a lavori di recupero

Luca De Stefani

La detrazione Irpef del 50%, da ripartire in dieci anni, per le spese pagate nel 2021 per il bonus mobili e grandi elettrodomestici, nel modello 730/2022, relativo al 2021, va indicata nel rigo E57, precisando nelle colonne 1 o 3 il numero di rata a cui si riferisce la presente dichiarazione e nelle colonne 2 e 4 la spesa sostenuta entro il limite di 10mila euro per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2020, e 16mila euro per le spese sostenute nel 2021 (istruzioni al modello 730 2022 per il 2021).

Per beneficiarne è necessario aver effettuato, sulla casa destinata ad accogliere i mobili e gli elettrodomestici, alcuni interventi di recupero del patrimonio edilizio, che dovevano iniziare nell'anno dell'acquisto dei mobili e degli elettrodomestici o in quello prima (pertanto nel 2020 o nel 2021) e comunque prima del pagamento dei mobili e degli elettrodomestici (avvenuto nel 2021, per iniziare la detrazione nel 730/2022). Il bonifico «parlante» per i lavori edili doveva essere effettuato (dal 26 giugno 2012) entro il 31 dicembre 2021.

I lavori «trainanti»

Gli interventi «trainanti» del bonus mobili e grandi elettrodomestici sono solo i seguenti, per i quali

spetta il «bonus casa»:

- la manutenzione straordinaria (ordinaria, solo su parti comuni, condominiali o meno);
- il restauro e risanamento conservativo;
- la ristrutturazione edilizia;
- la ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi;
- l'acquisto di abitazioni facenti parte dei fabbricati completamente ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, per il quale spetta il «bonus casa acquisti»;
- gli interventi antisismici per i quali spetta il sisma bonus ordinario o super (anche se acquisti, in capo all'acquirente in questo caso); gli interventi «trainanti» del bonus mobili, infatti, sono anche quelli per i quali è concesso il sismabonus (anche se al 110%), in quanto questi interventi rientrano sempre tra quelli di recupero del patrimonio edilizio, previsti dall'articolo 3, lettere b), c) e d), del Dpr 380/2021 e la loro «disciplina generale di riferimento» è sempre l'articolo 16-bis del Tuir (risposta del 23 novembre 2020, n. 558);
- la realizzazione o l'ampliamento di un impianto fotovoltaico agevolato con il «bonus casa», trattandosi di un intervento «riconducibile agli interventi di manutenzione straordinaria» (risposta all'interrogazione parlamentare dell'8 marzo 2022 n. 5-07599).

Pertanto, anche il super sisma bonus del 110% è un intervento trainante per il bonus mobili, in quanto per tutti gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, anche se al 110%, «l'articolo 16-bis del Tuir costituisce la disciplina generale di riferimento».

Basandosi su questa interpretazione condivisibile data dalla risposta a interpellato 558/2020, si ritiene che sia un intervento trainante per il bonus mobili, non solo la realizzazione o l'ampliamento di un impianto fotovoltaico agevolato con il «bonus casa» del 50% (co-

TRAINANTI

Ammesso anche il sismabonus

Anche il super sisma bonus del 110% è un intervento trainante per il bonus mobili

me detto dalla risposta all'interrogazione parlamentare dell'8 marzo 2022 n. 5-07599, la quale lo considera un intervento «riconducibile agli interventi di manutenzione straordinaria»), ma anche l'installazione di un impianto fotovoltaico trainato al 110% dal super ecobonus. Si ritiene che tra gli interventi «trainanti» del bonus mobili, invece, non possano rientrare quelli agevolati con il super ecobonus del 110%, nonostante dal 1° giugno 2021 si tratti di interventi di manutenzione straordinaria, in quanto la norma richiede la fruizione della detrazione del «bonus casa» o comunque di altri bonus a esso collegati (sismabonus, ordinario o super, e fotovoltaico, si ritiene, anche se super).

Il bonus mobili spetta anche nell'ipotesi in cui il contribuente titolare della detrazione sisma bonus (anche al 110%) opti, in luogo della fruizione diretta di questa detrazione, per la cessione del credito o lo «sconto in fattura» della detrazione dell'intervento «trainante» (circolare 30/E/2020, risposta 5.1.7).

Il limite di spesa

La detrazione del 50% del bonus mobili deve essere ripartita nelle dichiarazioni fiscali in 10 anni e il limite della spesa agevolata nel 2021 era di 16mila euro (10mila euro per il 2020). Questo limite riferito ai mobili e agli elettrodomestici destinati ad arredare l'immobile oggetto di ristrutturazione è indipendente rispetto a quello dei 96mila euro delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono della detrazione del 50% dell'articolo 16-bis del Tuir.

Dal 2017, non si applica più la regola secondo la quale il limite di spesa doveva essere calcolato considerando le spese sostenute nel corso dell'intero arco temporale agevolato che andava dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016, «anche nel caso di successivi e distinti interventi edilizi» sull'unità immobiliare.

Dal 2017, invece, il limite di spesa va

riferito allo stesso intervento edile sullo stesso immobile, quindi, si ha un ulteriore limite di spesa a fronte di nuovi/ulteriori lavori, anche sullo stesso immobile. Per gli acquisti collegati allo stesso intervento edile, invece, per calcolare il limite di spesa si deve tener conto anche degli eventuali pagamenti degli anni precedenti, per cui si è fruito della detrazione.

A queste condizioni, poi, va aggiunta la particolare regola contenuta nella norma: «qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati» o «iniziati nell'anno precedente a quello dell'acquisto e proseguiti in detto anno», il limite di spesa di 10mila euro per il 2022 (5mila euro per il 2023 e 2024) va considerato al netto delle spese sostenute nell'anno precedente per le quali si è fruito della detrazione.

Metodi di pagamento

Per il bonus del 50% sui mobili e sugli elettrodomestici, non è necessario effettuare i relativi pagamenti tramite il bonifico parlante, ma è sufficiente effettuare quello normale (circolare 7/E/20216, paragrafo 2.4). È consentito anche il pagamento con carte di debito (bancomat o carte prepagate ricaricabili, circolare 7/E/2017) o con carte di credito, ma non è possibile il pagamento con assegni bancari, postali o circolari (i quali, invece, sono metodi possibili per il bonus giardini del 36%) o con denaro contante. I moduli e i siti internet di alcune banche riportano il «bonus arredi» tra quelli per i quali è possibile fare il bonifico «parlante». Ciò non è vietato, ma spesso alimenta il convincimento che questo metodo di pagamento sia l'unico possibile per il bonus mobili ed elettrodomestici. Anzi, con questo metodo di pagamento al fornitore viene trattenuta la ritenuta d'acconto dell'8%, non applicabili, invece, con gli altri metodi di pagamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PAGAMENTI

Non è necessario il bonifico parlante

Per il bonus del 50% sui mobili e sugli elettrodomestici va bene effettuare il bonifico normale non quello parlante

I REQUISITI PER IL 36%

Bonus giardini, non bastano acquisto e posa di piante nuove

Luca De Stefani

I bonus giardini del 36% per le spese pagate nel 2021 va inserito nel modello 730 2022, relativo al 2021, nei rigli da E41 a E43, indicando il codice «12» nella colonna 2 (tipologia). Se le spese sono relative alla sistemazione a verde delle parti comuni esterne degli edifici condominiali, invece, va utilizzato il codice «13». Secondo la risposta all'interrogazione parlamentare dell'8 marzo 2022 n. 5-07599, non rientrano tra le spese agevolate con il bonus giardini quelle per i sistemi di illuminazione e i complementi d'arredo delle medesime aree verdi. Non sono agevolati neanche:

- i lavori eseguiti in economia (circolare 8/E/2019, paragrafo 4.2);
- la manutenzione ordinaria annuale e le spese di conservazione del verde esistente (risposta 19 febbraio 2019, n. 62);
- il semplice collocamento nella terrazza di piante e altri vegetali in vasi non fissi, ma mobili, se ciò non rientra in un più ampio intervento straordinario di sistemazione a verde dell'«intero giardino o area interessata».

Le opere agevolate, infatti, sono solo quelle che riguardano la sistemazione a verde dell'intero giardino o area interessata, consistente nella riqualificazione ex novo dell'area a verde o nel radicale rinnovamento dell'esistente (cir-

colare 8/E/2019, paragrafo 4.2).

Per i pagamenti effettuati dal 2018 alla fine del 2024, i soggetti Irpef possono detrarre dall'Irpef, in dieci quote annuali costanti, il 36% delle spese documentate per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, gli impianti di irrigazione, la realizzazione di pozzi, la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili o la progettazione e manutenzione di questi interventi (articolo 1, commi da 12 a 16, legge 205/2017).

Soggetti agevolati

Le spese devono essere sostenute ed effettivamente rimaste a carico del contribuente, che possiede (in proprietà, nuda proprietà, diritto reale, cioè uso, usufrutto o abitazione) o detiene (ad esempio, l'inquilino o il comodatario) il giardino. Sono agevolati solo i soggetti che pagano l'Irpef (le persone fisiche, i professionisti e gli imprenditori individuali, familiari o coniugali, oltre che i soci delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e i soggetti a essi equiparati). In questi ultimi casi, la spesa deve essere sostenuta da queste società e la detrazione Irpef del 36% viene ripartita in base alle percentuali di divisione degli utili.

Pagamento e ritenuta

Per i pagamenti del bonus giardini non è necessario il bonifico «parlante», ma basta che il pagamento avvenga con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, quali assegni bancari, postali o circolari non trasferibili, carte di credito, carte di debito o bonifici bancari o postali.

Non è obbligatoria, quindi, l'applicazione della ritenuta d'acconto dell'8%, prevista invece per gli altri bonus edili (tranne che per il bonus mobili).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA RITENUTA

Non scatta l'8 per cento

Il bonus giardini si può pagare con bonifico ordinario evitando la ritenuta dell'8% prevista per gli altri bonus edilizi

RISPARMIO ENERGETICO

Lavori a cavallo, l'ecobonus si detrae senza invio all'Enea

Luca De Stefani

Per l'ecobonus ordinario l'asseverazione dei requisiti tecnici va presentata solo al termine dei lavori e non a fine 2021, per consentire la detrazione dei pagamenti del 2021 nel 730/2022, in caso di lavori a cavallo d'anno. La scheda tecnica per l'ecobonus va inviata all'Enea, infatti, solo entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Per i lavori iniziati dal 6 ottobre 2020, poi, la verifica della congruità (non serve l'asseverazione) va sempre fatta, anche se in edilizia libera o sotto i 10mila euro (Faq 1 e 6 del Mite di aprile 2022 e articolo 3, comma 2, e punto 13,2 dell'allegato A del decreto requisiti tecnici del Mite del 6 agosto 2020).

Per quasi tutte le detrazioni fiscali sui lavori edili, per le quali si applica il regime di cassa (quindi, principalmente nei casi in cui il soggetto beneficiario sia una persona fisica), «quanto pagato in un determinato anno potrà iniziare ad essere portato in detrazione con la denuncia dei redditi dell'anno successivo». Pertanto, l'unico evento rilevante per individuare il momento di sostenimento della spesa è il pagamento, tramite bonifico “parlante”, indipendentemente dalla fine dei lavori o da altre condizioni.

Acquisto di unità immobiliare

Fanno eccezione al principi di cassa, ad

esempio, il bonus casa acquisti del 50% del 25% del prezzo di vendita di un immobile ristrutturato e il sismabonus acquisti del 110% o quello ordinario del 75% o dell'85%, per i quali, oltre al pagamento durante il periodo agevolato (anche senza il bonifico parlante), rileva anche la data dell'atto notarile di acquisto dell'unità immobiliare (residenziale solo per il bonus casa e il super sisma bonus acquisti), che deve avvenire nel periodo agevolato ed «entro 18 mesi dalla data di termine dei lavori» per il bonus casa o «entro 30 mesi dalla data di conclusione dei lavori» per il «sisma bonus acquisti».

Bonus casa

Per il bonus casa vale il classico criterio di cassa, indipendentemente dal momento di inizio o di fine lavori, pertanto, per i lavori a cavallo d'anno, con pagamenti effettuati in un anno (ad esempio, nel 2021), si deve iniziare a detrarre le relative quote decennali da subito, cioè dall'anno del pagamento e non dall'anno della fine dei lavori (ad esempio, il 2022). Le eventuali rate non detratte (ad esempio, nella dichiarazione dei redditi relativa al 2021), infatti, sarebbero perse (tranne nei casi di integrativa a favore).

Ecobonus prima del 6 ottobre 2020

Solo per l'ecobonus ordinario iniziato prima del 6 ottobre 2020 l'articolo 4, comma 1 quater, del decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze del 19 febbraio 2007 (norma applicabile in questi casi), prevede specificatamente che il contribuente, con lavori a cavallo d'anno, possa «usufruire della detrazione spettante per le spese sostenute in ciascun periodo d'imposta, a condizione che attesti che i lavori non» siano ultimati. L'aver condizionato la detrazione immediata alla attestazione ha permesso di considerarla una scelta e non un obbligo, quindi, il contribuente può scegliere (senza obbligo) di iniziare a de-

L'OPZIONE

Lavori sostenuti su più anni

Per l'ecobonus pre 6 ottobre 2020 detraibili le spese di ciascun anno d'imposta se si attesta che i lavori non sono ultimati

trarre da subito il bonus fiscale per le spese già sostenute, «anche se, non essendo ancora ultimati i lavori, non ha ancora completato l'iter procedurale» richiesto, il quale prevede, tra l'altro, l'invio della documentazione all'Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori (risoluzione 11 luglio 2008, 295/E, Faq Enea 3.E, ex 28, del 25 gennaio 2021 e circolare delle Entrate del 25 giugno 2021, n. 7/E,

pagina 422, relativamente ai lavori a cavallo d'anno dell'ecobonus.). Per l'ecobonus ordinario iniziato prima del 6 ottobre, quindi, ciò è una scelta e non un obbligo. In ogni caso, se i lavori sono terminati lo scorso 31 dicembre 2021, si è obbligati a iniziare la detrazione dell'ecobonus nel modello Redditi o nel 730 riferito al 2021.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bonus facciate al 90% su spese 2020 e 2021

Righi diversificati in base alle caratteristiche dell'intervento

Nel modello 730/2022 il bonus facciate eco del 90%, cioè quello non di sola pulitura o tinteggiatura esterna, ma che influisce anche dal punto di vista termico o che interessa oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, può essere detratto solo attraverso la compilazione dei righi da E61 a E62, della sezione IV, dedicati alle «Spese per interventi di risparmio energetico e superbonus». Invece, quello non eco, sempre al 90%, va indicato nei righi da E41 a E43, della sezione III-A, relativa alla «Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per misure antisismiche, bonus facciate e superbonus»

Nel 2022 proroga con riduzione della detrazione

Per le spese sostenute nel 2020 e 2021, relative agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A (centri storici) o in zona B (edificato pari o superiore al 12,5% e densità territoriale superiore ad 1,5 mc/mq), spetta una detrazione dall'Irpef e dall'Ires lorda del 90%, da ripartire in dieci quote annuali costanti, in base al decreto del ministro dei Lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. A prevederlo è l'articolo 1, commi da 219 a 224 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio 2020). Questa detrazione è stata prorogata solo per il 2022, con una riduzione dal 90% al 60 per cento. I privati consumatori che hanno effettuato il pagamento dell'intera spesa, tramite bonifico parlante, «entro il 31 dicembre 2021, indipendentemente dallo stato di completamento dei lavori previsti» (scelta non possibile per le imprese, che invece devono applicare il principio di competenza), assumendosi i rischi e le conseguenze di un eventuale inadempimento da parte dell'impresa nell'effettuare i lavori nel 2022, possono ora iniziare a detrarre le relative quote nel proprio 730/2022 relativo al 2021 (o nella dichiarazione dei redditi). Nel caso di sconto in fattura da parte dell'impresa, il bonifico poteva essere ridotto a solo il 10% della fattura complessiva dei lavori. In questo caso, però, non spetta la detrazione del 90% nella dichiarazione del contribuente che l'ha pagata, in quanto il credito è stato trasferito al fornitore

Compilazione del modello per il bonus facciate

Per il bonus facciate non eco, tutti i contribuenti (anche se imprese) devono indicare nella propria dichiarazione (730 o Redditi), i dati catastali identificativi dell'immobile e, nel caso di lavori effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto relativo alla detenzione (locazione o comodato); i dati catastali non vanno riportati, però, se gli interventi sono influenti dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio (circolare 14 febbraio 2020, n. 2/E, paragrafo 4.1).

— L.D.S.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE PRINCIPALI AGEVOLAZIONI NEL 730 PER GLI INTERVENTI EDILIZI/1

BONUS CASA**Gli interventi agevolabili**

- Manutenzioni straordinarie, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze (anche manutenzioni ordinarie su parti comuni di edificio residenziale in base all'articolo 1117 del Codice civile, quindi, condominiali o meno)
- Ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi
- Realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali
- Eliminazione delle barriere architettoniche (possibile il super bonus del 110%, con scadenze diversificate a seconda dei casi, dal 2021 se trainato dal super ecobonus e dal 1° giugno 2021, anche se trainato dal super sisma bonus)
- Prevenzione di atti illeciti di terzi
- Cablatura di edifici
- Contenimento dell'inquinamento acustico
- Misure antisismiche e opere per la messa in sicurezza statica, in tutte le zone sismiche; nelle zone sismiche 1, 2 e 3, a determinate condizioni, spetta il sisma bonus del 50-70-75-80-85% fino al 31 dicembre 2024 o il super sisma bonus del 110% dal 1° luglio 2020 e con scadenze diversificate a seconda dei casi
- Bonifica dall'amianto
- Riduzione degli infortuni domestici

- Consegimento di risparmi energetici, cosiddetto «non qualificato», compreso il fotovoltaico (articolo 16-bis, comma 1, Tuir)
- Bonus casa acquisti: acquisto di abitazioni in fabbricati interamente ristrutturati, solo sul 25% del prezzo (articolo 16-bis, comma 3, Tuir)
- Dal 2021, detrazione Irpef, a regime, del 50% per la sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione (articolo 16-bis, comma 3-bis, Tuir)

La detrazione nel 730

Detrazione Irpef del 50%, con limite di spesa di 96mila euro e detrazione di 48mila euro, da ripartire in 10 quote annuali costanti

BONUS MOBILI**Gli interventi agevolabili**

Mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica (fino al 2021, per tutti, classe energetica non inferiore alla A+ e A per i forni), finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, con limite di spesa di 16mila euro riferito alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell'edificio

oggetto di ristrutturazione, condominiali o meno, a prescindere dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa (istruzioni del modello 730 o di Redditi Pf) e al netto delle eventuali spese sostenute nell'anno precedente, collegate allo stesso intervento edilizio, per le quali si è fruito della detrazione nel modello dichiarativo relativo all'anno precedente (articolo 16, comma 2, del DL 63/2013)

La detrazione nel 730

Detrazione Irpef del 50% (da ripartire in 10 quote annuali costanti), solo se spetta la detrazione del 50% per uno degli interventi trainanti di recupero del patrimonio edilizio

BONUS GIARDINI**Gli interventi agevolabili**

Spese pagate con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, anche sulle parti comuni esterne dei condomini fino a un massimo complessivo di 5mila euro per unità immobiliare ad uso abitativo (comprese progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi) per:

- a) sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili; di unità immobiliari ad uso

LE PRINCIPALI AGEVOLAZIONI NEL 730 PER GLI INTERVENTI EDILIZI/2

abitativo (no di uffici, negozi, ristoranti e capannoni)

La detrazione nel 730

Detrazione Irpef del 36%, con limite di spesa di 5mila euro per unità immobiliare ad uso abitativo, da ripartire in 10 quote annuali costanti

BONUS FACCIATE

Gli interventi agevolabili

Recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B del decreto 1444 del 2 aprile 1968, inclusa la sola pulitura o tinteggiatura esterna

La detrazione nel 730

Detrazione Irpef del 90% per il 2020 e 2021, senza limite di spesa, da ripartire in 10 quote annuali costanti

BONUS COLONNINE

Gli interventi agevolabili

Acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli ad energia elettrica (articolo 16-ter del DL 63/2013)

La detrazione nel 730

Detrazione Irpef del 50% da ripartire in 10 quote annuali costanti, per una spesa non superiore a 3mila euro, per le spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021

ECOBONUS

Gli interventi agevolabili

- Acquisto e la posa in opera di impianti con generatori di calore

alimentati da biomasse combustibili (50%)

- Sostituzione, anche parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione (50%)

- Sostituzione, anche parziale, del vecchio impianto con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia (65%)

- Sostituzione, anche parziale, dello scaldacqua tradizionali con uno scaldacqua a pompa di calore (65%)

- Sostituzione, anche parziale, di impianti di climatizzazione invernale: con caldaie a condensazione di classe A + sistemi di termoregolazione evoluti o con apparecchi ibridi, ad esempio pompa di calore integrata a caldaia a condensazione (65%)

- Acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione (65%)

- L'installazione di pannelli (collettori) solari per la produzione di acqua calda (65%)

- Strutture opache verticali, ossia pareti isolanti o cappotti e strutture opache orizzontali ossia coperture e pavimenti (65%)

- Finestre comprensive di infissi (50%)

- Schermature solari (50%)

- Riqualficazione energetica globale di edifici (65%)

- Sostituzione di impianti esistenti con micro-cogeneratori (65%)

- Dispositivi multimediali per il controllo da remoto per

riscaldamento o climatizzazione (65%)

- Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali (65%)

- Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali, che interessano più del 25% dell'involucro dell'edificio (70%)

- Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali, per più del 25% della superficie disperdente lorda, che migliorano la qualità media secondo il decreto 26 giugno 2015 (75%)

- Ecosismabonus: Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali, congiuntamente con misure antisismiche (80% o se riduzione di 2 classi sismiche 85%)

La detrazione nel 730

Detrazione Irpef del 50-65-70-75-80-85%, con limite di spesa vari, per unità immobiliare anche non abitative (anche immobili merce), da ripartire in 10 quote annuali costanti

SUPERBONUS

Gli interventi agevolabili

Super bonus del 110% per l'ecobonus, le barriere architettoniche (solo dal 1° gennaio 2021), il sisma bonus, il fotovoltaico, i sistemi di accumulo e le colonnine

La detrazione nel 730

Detrazione Irpef del 110%, da ripartire in 5 quote annuali

SUPER ECOBONUS

Importi nel 730 anche senza Sal 30% entro fine 2021

Luca De Stefani

Per beneficiare nel modello 730/2022, relativo al 2021, della detrazione del super ecobonus 110%, nella colonna 1 dei righi da E61 a E62 relativa alla tipologia di interventi vanno utilizzati i codici di intervento da 2 a 7 e da 12 a 14 e 16 per gli interventi trainati e i codici da 30 a 33 per quelli trainanti. Per gli interventi trainati, inoltre, va barrata la colonna 6, denominata «110%».

Lavori a cavallo d'anno

I contribuenti che non sono riusciti a raggiungere, entro la fine del 2021, il Sal per almeno il 30% dei lavori agevolati con il superbonus del 110% (con «conteggio autonomo», suddiviso tra eco e sisma, per la risposta della Dre del Veneto del 25 giugno 2021, n. 907-1595-2021) non hanno potuto cedere a terzi il credito d'imposta generato dai pagamenti effettuati nel 2021 (anche se pari al 100% del costo preventivato) o scontare in fattura il credito generato dalle fatture emesse dall'impresa, ma possono detrarre questi importi nel 730/2022.

Pertanto, in caso di lavori a cavallo d'anno, iniziati nel 2021 e ancora da terminare nel 2022, l'unica possibilità per recuperare i pagamenti effettuati nel 2021 è la detrazione nelle dichiara-

zioni relative al 2021, in cinque rate annuali, con il rischio dell'incapienza della propria Irpef.

Per questa detrazione del super bonus (eco, sisma, fotovoltaico, accumulo e colonnine) relativa ai pagamenti (ad esempio, acconti) effettuati in un anno precedente (ad esempio, il 2021) a quello della fine dei lavori:

- non è necessario che il contribuente attesti che i lavori non siano ancora ultimati, in quanto questa dichiarazione è prevista, in carta libera, solo dall'articolo 4, comma 1-quater del decreto 19 febbraio 2007, riferito al solo ecobonus per lavori iniziati prima del 6 ottobre 2020 (e non dal decreto requisiti tecnici del Mise del 6 agosto 2020);
- non sono necessarie neanche le asseverazioni di congruità dei costi, che sono contenute solo all'interno delle asseverazioni dei requisiti tecnici, da inviare all'Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori o al Sue alla fine dei lavori (tranne che per il super sisma bonus acquisti); naturalmente, non vanno detratti gli acconti che superano i limiti assoluti dei vari bonus o quelli di congruità;
- per gli acconti pagati «a decorrere dal 12 novembre 2021», per chi applica il criterio di cassa, è necessario, invece, il visto di conformità nel 730, tranne nei casi di 730 presentato dal sostituto d'imposta ovvero del 730 precompilati presentati, anche con modifiche, «direttamente dal contribuente».

Se il contribuente modifica i dati relativi alle spese ammesse al super bonus proposti nel 730 precompilato, potrà continuare a presentare ugualmente la dichiarazione direttamente, senza dover rivolgersi a un professionista abilitato o a un Caf, ai fini dell'apposizione del consueto visto di conformità del 730 (il quale assorbe quello specifico per i documenti del super bonus).

Questo visto non va richiesto in

I CODICI

Interventi trainanti e trainati

Nella colonna 1 dei righi da E61 a E62 codici da 2 a 7 e da 12 a 14 e 16 per gli interventi trainati e da 30 a 33 per quelli trainanti

relazione all'intera dichiarazione in cui la detrazione è indicata, ma può riferirsi solo ai dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla stessa.

Resta fermo che il contribuente è tenuto a richiedere il visto di conformità sull'intera dichiarazione nei casi normativamente previsti, come ad esempio se presenta il modello 730 a un Caf o a un professionista abilitato (si veda la circolare del 29 novembre 2021, n. 16/E, paragrafo 1.1.1). Quest'ultimo visto sull'intero 730 assorbe quello specifico per il super bonus del 110 per cento.

Bonus edili non 110%

Per la detrazione diretta in dichiarazione dei redditi (modello Redditi) dei bonus edili diversi da quelli agevolati al 110% non è necessario il visto di conformità ad hoc. Questo, invece, è necessario per «le comunicazioni trasmesse in via telematica all'agenzia delle Entrate a decorrere dal 12 novembre 2021» (tranne nei casi in cui la fattura, i pagamenti e l'accordo stipulato tra il cedente e il cessionario siano precedenti a tale data) per i bonus non agevolati al 110% che sono anche potenzialmente cedibili o scontabili in fattura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Senza Sal nel 2021 cedibili gli acconti 2022

Primo Sal nel 2022: cessione solo degli acconti del 2022

Nel caso di acconti per il super bonus del 110% pagati nel 2021, di mancato raggiungimento del primo Sal del 30% entro la fine dello stesso anno e di raggiungimento dello stesso nel corso del 2022, questo Sal renderà:

- il «corrispettivo maturato fino a quel momento» relativo ai lavori svolti nel 2021 e nel 2022, fino al Sal;
- gli «acconti già corrisposti» nel 2021 e nel 2022, fino al Sal;
- e, quindi, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra queste due voci.

Applicabile il criterio di cassa

L'opzione potrà essere esercitata solo per gli «importi pagati nell'anno 2022, in applicazione del cosiddetto criterio di cassa» (risposta a interpello delle Entrate 56/2022).

Pertanto, anche se il Sal del 30%, a giugno 2022, è pari, ad esempio, a 10mila euro di lavori, l'opzione può essere effettuata solo relativamente ai bonifici «parlanti» effettuati nel 2022, ad esempio, per 1.000 euro. Gli acconti corrisposti nel 2021 (nell'esempio, pari a 9mila euro), invece, potranno solo essere portati in detrazione nel 730/2022, relativo allo scorso anno (periodo del loro pagamento, principio di cassa).

Eventuale cessione delle rate residue

Per questi acconti pagati nel 2021, comunque, sarà possibile optare per la cessione del credito corrispondente alle successive rate di detrazione non fruite. Non sarà possibile, invece, effettuare lo sconto in fattura in quanto le fatture sono già state emesse e pagate nel 2021. La risposta a interpello 56/2022, che ha trattato questo caso, non ha chiarito se la cessione delle rate residue della detrazione, per gli acconti pagati nel 2021, vada effettuata solo dopo il raggiungimento della fine dei lavori (e dopo l'invio all'Enea o al Sue delle relative asseverazioni) o se possa essere effettuata già dopo il raggiungimento del suddetto primo Sal 30 per cento.

— **L.D.S.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

INTERVENTI CONGIUNTI

Eliminazione delle barriere architettoniche trainabile al 110%

Luca De Stefani

Per beneficiare nel modello 730/2022, relativo al 2021, della detrazione del 110% sugli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche va usato il codice 20 nella colonna 2 dei righe da E41 a E43.

La previsione

Dal 1° gennaio 2021, se «eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti» dell'ecobonus, sono agevolati con il super ecobonus del 110% anche gli interventi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Testo unico delle imposte sui redditi, cioè quelli «finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

Dal 1° giugno 2021 il super bonus del 110% è possibile anche se questi interventi sono eseguiti congiuntamente con il super sisma bonus al 110% (anche super sisma bonus acquisti).

Per essere agevolati, gli interventi indicati nell'articolo 16-bis, comma 1, let-

tera e), del Tuir devono presentare le caratteristiche tecniche previste dal decreto del ministero dei Lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236 (risposta del 5 luglio 2021, n. 455).

I destinatari

L'estensione del super bonus del 110% a questi interventi spetta «anche» se sono «effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni» (articolo 119, commi 2 e 4 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34). Questa precisazione:

- non introduce una condizione soggettiva dei contribuenti agevolati al 110%;
- non condiziona il super bonus alla presenza di un condòmino o di un inquilino con disabilità o di età superiore a 65 anni.

Ciò in sintonia con la detrazione ordinaria del 50% per gli interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche, la quale spetta anche se gli interventi vengono effettuati «in assenza di disabili nell'unità immobiliare o nell'edificio oggetto di lavori» (circolare 8 luglio 2020, n. 19/E, risposta all'interrogazione parlamentare 29 aprile 2021, n. 5-05839 e risposta del 5 luglio 2021, n. 455).

Limite con bonus casa e sisma

Il limite di spesa dell'agevolazione soggetta al super bonus per gli interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche, trainato dal super bonus, è lo stesso limite previsto per gli interventi agevolati con il bonus casa dell'articolo 16-bis del Tuir, pertanto, concorrono nella sua determinazione anche «le eventuali ulteriori spese sostenute per interventi» agevolati con il bonus casa, «ivi inclusi gli interventi antisismici» (sisma bonus ordinario o super), realizzati sul medesimo immobile anche in anni precedenti (risposta 18 data dall'agenzia delle Entrate a Telefisco 2022).

OPPORTUNITÀ

Utilizzabile anche il sisma bonus

Da giugno 2021 l'eliminazione delle barriere architettoniche è possibile anche con il super sisma bonus 110%

Questo vincolo non opera in caso di interventi autonomi, ossia non di mera prosecuzione, fermo restando che, per gli interventi autonomi effettuati nel medesimo anno sullo stesso immobile, deve essere comunque rispettato il limite annuale di spesa ammissibile. L'intervento autonomo rispetto ai precedenti va «autonomamente certificato dalla documentazione richiesta dalla normativa edilizia vigente».

Pertanto, se l'intervento di eliminazione delle barriere architettoniche viene trainato dal super ecobonus, il limite di 96mila euro si somma a quello previsto per ciascun intervento trainante eco, mentre se viene trainato dal super sisma bonus, il limite di 96mila euro va complessivamente considerato tenendo conto anche delle spese sostenute per tale intervento antisismico (risposta del 5 luglio 2021, n. 455).

Parti comuni e singoli appartamenti

La risposta 18 data dall'agenzia delle Entrate a Telefisco 2022, inoltre, ha ricordato che il limite di spesa di 96mila euro è riferito all'unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente (in sintonia con le circolari 11 maggio 1998 n. 121, paragrafo 2.6, del 27 aprile 2018, n. 7/E, pagine 221 e seguenti e del 27 aprile 2018, n. 7/E e le risoluzioni del 25 gennaio 2008, n. 19/E e del 3 agosto 2007, n. 206/E circolari).

Inoltre, se l'intervento viene effettuato sulle parti comuni dell'edificio, le relative spese sono «oggetto di un'autonomia previsione agevolativa» e devono essere considerate, dal condomino o dall'unico proprietario dell'intero edificio (fino a 4), in modo autonomo ai fini dell'individuazione del limite di spesa ammesso alla detrazione.

Doppio limite di 192mila euro

Pertanto, se sono effettuati sia interventi sulle parti comuni dell'edificio che sulla singola unità immobiliare all'interno di

tale edificio, spetta un doppio limite di 192mila euro (applicabile «disgiuntamente per ciascun intervento»), cioè 96mila euro per i lavori sulle parti comuni (assieme agli altri limiti generati dalle altre unità) e altri 96mila euro sulla singola unità immobiliare. Ad esempio, se viene installato un ascensore condominiale e un condòmino effettua anche interventi di eliminazione delle barriere architettoniche nel suo appartamento, potrà fruire del super bonus per l'intervento sulla propria abitazione nel limite di spesa di 96mila euro e per l'intervento sulle parti comuni del condominio per la quota a lui imputata nell'ulteriore limite di 96mila euro.

Interventi trainanti

Il super bonus per le barriere architettoniche può essere trainato al 110% da almeno uno degli interventi trainanti super ecobonus (codici 30, 31, 32 e 33 della sezione IV) o, per le spese sostenute dal 1° giugno 2021, dal super sisma bonus (codici da 5 a 11). Inoltre, se l'edificio è sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), o gli interventi trainanti super ecobonus sono vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, il super bonus si applica anche se gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche non sono eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti super ecobonus.

In ogni caso, devono comunque essere rispettate le condizioni (di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34), richieste:

- dai requisiti tecnici del decreto del MISE del 6 agosto 2020;
- relativamente all'aumento della classe energetica (articolo 119, comma 2, decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 e Guida dell'agenzia delle Entrate sul super bonus del 110% del 24 luglio 2020, esempio 7).

RIPRODUZIONE RISERVATA

CONDOMINI

Parti comuni e appartamenti

Con interventi sia sulla parti comuni sia nei singoli appartamenti il limite totale di detraibilità sale a 192mila euro

EDIFICI MONO O PLURIFAMILIARI

Colonnine di ricarica trainate dal 110%

Luca De Stefani

Il modello 730 2022 relativo al 2021, rigo E56, recepisce la modifica dei limiti di spesa previsti per l'intervento trainato relativo all'installazione delle colonnine per la ricarica dei veicoli, prevista per gli interventi, iniziati dal 2021.

Il traino del super ecobonus

La detrazione dall'Irpef o dall'Ires del 50% è da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, per le «spese» di ammontare complessivo non superiore a 3mila euro, «sostenute» dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 relative all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (cosiddette colonnine) prevista dall'articolo 16-ter del Dl 63/2013. A partire dal 1° luglio 2020 e fino a date diversificate in base ai soggetti e agli immobili coinvolti (ad esempio, fino al 31 dicembre 2023 per i condomini e i proprietari unici, con riduzione al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025, ovvero fino al 31 dicembre 2022 per le villette delle persone fisiche, con lavori per almeno il 30% dell'«intervento complessivo» entro il 30 settembre 2022), è aumentata al 110% e va ripartita in quattro quote annuali (cinque quote se sostenute fino al 31 dicembre 2021), se l'installazione viene eseguita congiuntamente ad uno degli interventi «trainati»

indicati nel comma 1 dell'articolo 119 del Dl 34/2020 (isolamento termico o sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti). La detrazione è possibile, quindi, solo congiuntamente a uno degli interventi trainanti del super ecobonus e individuati con i codici 30, 31, 32 e 33 della sezione IV del 730 per gli interventi su edifici plurifamiliari o i condomini.

I tetti

Per gli interventi in corso di esecuzione al 1° gennaio 2021, il limite di spesa del super bonus del 110% è di 3mila euro (nuova detrazione massima sarà di 3.300 euro), anche se l'installazione e/o il pagamento avvengono nel 2021 e nel periodo agevolato del 2022. Invece, solo per i nuovi interventi, iniziati dal 1° gennaio 2021, devono essere rispettati i seguenti limiti di spesa, «fatti salvi» appunto «gli interventi in corso di esecuzione» in questa data:

- 2mila euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- 1.500 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero massimo di otto colonnine;
- 1.200 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero superiore ad otto colonnine (articolo 119, comma 8 del Dl 34/2020).

L'agevolazione è riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare.

Il 110% si applica alla quota di spesa corrispondente ad un impianto con potenza massima di 20 kW, mentre per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW spetta la detrazione del 50% dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del Tuir, per una spesa massima di 96mila euro sull'intero impianto (articolo 119, comma 16-ter, del Dl 34/2020).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA POTENZA

Il 110%

fino a 20 Kw

Fino alla potenza di 20 Kw si applica il 110%, per la parte eccedente si può usare il 50% fino a 96mila euro di spesa

L'AGEVOLAZIONE AL 110%

Sismabonus, asseverazione su rischio e congruità

Luca De Stefani

Nel modello 730/2022 per il 2021, la detrazione del sismabonus ordinario o super trova collocazione nei righi da E41 a E43. Va prestata attenzione alle asseverazioni di riduzione di rischio sismico e a quella di congruità. Va ricordato, poi, che è possibile fruire sia del super sisma bonus che del bonus facciate, naturalmente su spese differenti. Infine, il 110% può essere esteso anche ai lavori sulla facciata se di «completamento dell'intervento di riduzione del rischio sismico nel suo complesso».

Sisma e bonus facciate

Se nell'edificio vengono effettuati sia interventi antisismici che interventi sulle facciate, è possibile fruire sia del supersisma bonus che del bonus facciate, se vengono contabilizzate distintamente le spese riferite ai diversi interventi e se sono rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione (risposta 538/2020).

Ma si può applicare il 110% anche sui lavori del bonus facciate, in base al principio di attrazione del super sisma bonus al 110%, a patto che gli interventi sulla facciata siano di «completamento dell'intervento di riduzione del rischio sismico nel suo

complesso». Pertanto, il super sisma bonus del 110% si applica, nel limite complessivo di spesa previsto (nel caso di specie 96mila euro), anche alle spese sostenute per interventi edilizi necessari al completamento dell'intervento di ristrutturazione, tra i quali, rientrano anche quelli sulla facciata dell'edificio.

Nella diversa ipotesi, in cui gli «interventi sulla facciata siano autonomi e non di completamento dell'intervento di riduzione del rischio sismico nel suo complesso», invece, è possibile fruire del bonus facciate del 90% (senza limiti di spesa), dimostrando l'autonomia dell'intervento e contabilizzandolo distintamente.

Asseverazione per gli interventi

Ai fini della detrazione del superbonus del 110% per gli interventi antisismici, i tecnici abilitati devono:

❶ asseverare prima dell'inizio dei lavori (allegati B) e alla fine degli stessi la loro «efficacia» al fine della riduzione del rischio sismico, in base alle disposizioni del decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, come modificato dal Dm 6 agosto 2020, n. 329; queste asseverazioni devono essere effettuate anche per il sismabonus ordinario (non al 110%); per il 110%, però, la riduzione di rischio sismico non deve essere di almeno una o due classi, come invece previsto per il sisma bonus ordinario (circolare 24/E/2020, al paragrafo 2.1.4);

❷ attestare la corrispondente congruità delle spese in base al decreto del ministero delle Infrastrutture 58 del 28 febbraio 2017 (risposta 11 data dal Mise a Telefisco 2020 sul 110%); questa attestazione di congruità non deve essere effettuata per il sismabonus acquisti (circolare 16/E/2021, paragrafo 1.2.2 e risposta a

IL RADDOPPIO

Contabilità separata

Accesso al super sisma bonus e al bonus facciate se sono contabilizzate distintamente le spese per i diversi interventi

interpello 190/2021).

L'asseverazione di riduzione del rischio sismico è contenuta negli allegati B (Attestazione preventiva del progettista), B-1 (Attestazione del direttore dei lavori) e B-2 (Attestazione del collaudatore statico) del Dm 28 febbraio 2017, n. 58, mentre quella per la congruità delle spese sostenute è contenuta negli allegati 1 (Stato di avanzamento lavori), B (Attestazione preventiva del progettista) e B-1 (Attestazione del direttore dei lavori).

Per queste asseverazioni relative

agli interventi antisismici non è previsto l'invio di una copia all'Enea, a differenza delle asseverazioni di conformità ai requisiti tecnici e di congruità delle spese, riferite agli interventi di efficientamento energetico al 110% (guida dell'agenzia delle Entrate del 24 luglio 2020 sul super bonus del 110%, pagina 17). Vanno depositate, invece, presso il Sue del Comune competente, in base all'articolo 5 del Dpr 380/2001 (punto 2.1.a del provvedimento delle Entrate 35873 del 3 febbraio 2022).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Più estesa la comunicazione all'Enea

La comunicazione semplificata all'Enea, oggi richiesta solo per il bonus casa e per il bonus elettrodomestici, potrebbe essere estesa anche agli interventi agevolati con il sisma bonus (ordinario o super), all'acquisto dei mobili e a tutti gli interventi agevolati con il bonus casa dell'articolo 16-bis del Tuir, che non incidono sul risparmio energetico. È il nuovo scenario che si potrebbe delineare dopo le modifiche introdotte a partire dal 1° maggio 2022 dal decreto per l'attuazione del Pnrr (DI 36/2022). Il provvedimento in questione, infatti, ha modificato l'articolo 16, comma 2-bis, del DI 63/2013. Come effetto del restyling lo scopo della comunicazione telematica da inviare all'Enea non è più esclusivamente il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito degli interventi dell'articolo 16 del DI 63/2013. Si delinea così una doppia finalità. Ma vediamo nel dettaglio.

La corretta attuazione del Pnrr

Da un lato, c'è l'obiettivo di garantire la corretta attuazione del Pnrr, nell'ambito della missione 2, componente 3, investimento 2.1 (ecobonus e sismabonus fino al 110% per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici). Pertanto, potrebbe essere estesa anche al super sismabonus del 110%, oltre che agli interventi di eliminazione delle barriere

architettoniche, se trainati al 110% dal super sisma bonus. Allo stato attuale, invece, per il super sismabonus non è prevista nessuna comunicazione all'Enea, ma è previsto il deposito dell'asseverazione al Sue del Comune.

Il monitoraggio degli interventi

Dall'altro lato, c'è la finalità di effettuare il monitoraggio degli interventi interessati, compresa la valutazione del risparmio energetico da essi conseguito. Pertanto, la comunicazione da inviare all'Enea dovrebbe comprendere anche tutti gli interventi dell'articolo 16 del DI 63/2013, che non incidono sul risparmio energetico, come il sismabonus ordinario (detrazione del 50-70-75-80-85%).

Una possibile conferma

Un indizio dell'estensione della comunicazione anche al sismabonus arriva anche dalla rubrica dell'articolo 24 del DI 36/2022, che ha modificato l'articolo 16, comma 2-bis, del DI 63/2013 («Potenziamento del sistema di monitoraggio dell'efficientamento energetico attraverso le misure di ecobonus e sismabonus e governance dell'Enea»).

— **L.D.S.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GLI ONERI PER LA PANDEMIA

Sono detraibili i costi sostenuti per i tamponi anti Covid

Francesco Manfredi
Daniela Stefani

Le spese sanitarie danno diritto alla detrazione del 19% sull'importo eccedente 129,11 euro, a condizione che siano sostenute nell'anno e rimaste a carico del contribuente.

Una voce importante del bilancio familiare 2021 è imputabile alle spese sostenute per fronteggiare il Covid-19. A tali spese si applicano le regole generali. La detrazione spetta pertanto solo nel caso in cui:

- si tratti di una prestazione sanitaria (ad esempio visita spirometrica, analisi di laboratorio, diagnostica per immagini nei casi di long Covid), sia resa da un professionista abilitato o una struttura autorizzata;
- si tratti dell'acquisto di un bene (mascherine, tamponi), questo sia classificato come medicinale, dispositivo medico o altro prodotto detraibile.

Il diritto alla detrazione non è correlato alla finalità dell'utilizzo (circolare 108/1996) ma unicamente alla natura del bene o prestazione: sono infatti detraibili i medicinali e i dispositivi medici, a differenza degli integratori alimentari, ancorché prescritti dal medico, e degli alimenti ai fini medici speciali (che erano ammessi in via transitoria nei soli anni 2017 e 2018).

I requisiti di detraibilità degli acquisti sono così riassunti:

- 1 classificazione merceologica: medici-

nali, dispositivi medici e altri presidi sanitari;

2 conformità alle norme italiane ed europee: per i medicinali industriali il codice Aic; per gli omeopatici per i quali non è stata ancora attivata la procedura per l'attribuzione del codice Aic, il codice identificativo attribuito da organismi privati; per i galenici è necessario che la natura di «farmaco» o «medicinale» sia indicato sul titolo di spesa; per i dispositivi medici occorre la «marcatura Ce»;

3 pagamento tracciato (escluso però per medicinali e dispositivi medici);

4 documentazione di spesa, tramite fattura o scontrino parlante, che deve indicare oltre al codice fiscale dell'acquirente anche la natura (anche mediante sigle o abbreviazioni o mediante il codice di invio al sistema Ts: «Ad», «M», «Pi» eccetera) e qualità nome, descrizione o codice univoco del prodotto. Per i dispositivi medici occorre attestare la conformità alle direttive europee mediante la conservazione di documentazione (confezione, scheda prodotto o indicazione del venditore) salvo che il documento di spesa non contenga i codici utilizzati per la trasmissione al sistema Ts («Ad» per i dispositivi medici marcati Ce o «Pi» per le protesi).

Queste regole, valide per la generalità delle spese, devono essere applicate anche ai beni-Covid, che possono quindi essere sommati all'importo del rigo E1, colonna 2.

Attenzione: non tutti i beni destinati al contrasto della pandemia che nel 2021 hanno Iva agevolata al 5% sono detraibili, ma solo quelli rientranti nelle categorie di farmaco, dispositivo o presidio sanitario (ad esempio, quindi, guanti monouso e indumenti protettivi sono esclusi, se non classificati come dispositivi).

Mascherine Ffp2/Ffp3 non detraibili

Le mascherine, ad esempio, sono classificabili in tre macro-classi:

- dispositivi medici (tra cui rientrano le «chirurgiche»), a cui sono assimilate quelle autorizzate dall'Iss in base all'arti-

MASCHERINE

I Dpi non danno diritto ai bonus

Le mascherine Ffp2 e Ffp3 sono generalmente classificate come dispositivi di protezione e quindi non si detraggono

colo 15, comma 2, del Dl 18/2020;

- i Dpi (dispositivo di protezione individuale), e quelle autorizzate in deroga dall'Inail in base all'articolo 15, comma 3, del Dl 18/2020;

- quelle «di comunità» (articolo 16, comma 2, del Dl 18/2020), consentite durante l'emergenza pandemica, che non sono né Dpi né dispositivi medici.

Le mascherine «di comunità» non sono detraibili, non devono rispettare alcuno standard e non sono utilizzabili sui luoghi di lavoro. Le mascherine chirurgiche, come qualsiasi dispositivo medico, sono considerate fra le spese sanitarie detraibili. Devono recare la «marcatura Ce» sul documento di spesa o il codice «Ad» per l'invio al sistema Ts, o il riferimento alla direttiva 93/42/Ce relativa ai medical device (Md) o al regolamento Ue 2017/745.

Se sullo scontrino manca l'indicazione della «marcatura Ce» o del codice «Ad», occorre verificare e conservare la confezione o la scheda tecnica con marchio Ce e conformità alla direttiva 93/42/Ce o al regolamento Ue 2017/745 con indicazione della conformità tecnica Uni En 14683-2019.

Le Ffp2/Ffp3 sono invece generalmente classificate come Dpi e quindi non detraibili. Sono infatti conformi alla norma tecnica Uni En 149:2001+A1:2009 relativa ai dispositivi di protezione. Tuttavia si trovano in commercio anche Ffp2/Ffp3 con doppia classificazione, come Dpi e come dispositivi: in tal caso si detraggono, ma va conservata la confezione o la scheda tecnica che provi la «marcatura Ce» anche come Dm.

La diagnostica per Covid-19, tra cui tamponi di qualunque tipo, sierologici o antigenici, segue anch'essa le regole generali: se eseguiti da professionisti sanitari o laboratori pubblici o privati autorizzati, sono prestazioni sanitarie detraibili, ma richiedono pagamento tracciato se eseguiti presso strutture private non accreditate Ssn. I test acquistati in farmacia invece sono dispositivi medico diagnostici in vitro, detraibili

anche con pagamento contante.

Attenzione però: alcune farmacie considerano i tamponi una prestazione di servizio, altre una «fornitura di dispositivi medici e servizi strettamente connessi».

In entrambi i casi la spesa è detraibile, ma va fatta attenzione alle modalità di pagamento.

Se lo scontrino della farmacia indica «servizio» (inviato al sistema Ts con codice «As»), secondo l'interpretazione più prudente si detrae solo se pagata con mezzi tracciati; se invece lo scontrino indica «cessione di dispositivo medico», con codifica «Ad», si detrae anche con pagamento in contanti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le spese veterinarie

Sale da 500 a 550 euro l'importo massimo detraibile

Passa da 500 a 550 euro l'importo massimo delle spese veterinarie detraibili, che si indicano nei righe E8 e seguenti con codice spesa 29. Il risparmio Irpef è quindi pari al 19%, fino a un massimo di 550 euro, con franchigia di 129,11 euro (il bonus massimo è quindi di 80 euro).

Fruiscono della detrazione le prestazioni del veterinario (circolare 207/00), i medicinali veterinari anche senza ricetta (circolare 55/01 e risoluzione 24/17), le analisi e gli interventi in cliniche veterinarie (circolare 55/01).

Si documentano con fattura (circolare 55/01); per i medicinali basta lo scontrino parlante (risoluzione 24/17). Il pagamento va tracciato.

Detraibili anche i medicinali veterinari acquistati in esercizi diversi dalle farmacie, purché autorizzati, e quelli senza obbligo di prescrizione anche se acquistati online presso farmacie o altri esercizi autorizzati alla vendita a distanza (circolare 7/21).

Non sono detraibili le spese per l'acquisto di mangimi speciali anche se acquistati con prescrizione (circolare 7/17 e risoluzione 24/17) analogamente agli integratori alimentari per uso umano.

— F. Man.

— Da. Ste.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Le spese mediche per cura e assistenza

I principali esempi di spese mediche detraibili

ESEMPI

SPESE MEDICHE GENERICHE (franchigia 129,11 euro)

BENI

- Medicinali
- Acquisto o affitto dispositivi medici Ce
- Lenti a contatto e soluzioni, montature (esclusi metalli preziosi), occhiali
- Apparecchi acustici, cerotti, garze e medicazioni avanzate, siringhe, termometri
- Apparecchi per aerosol, misurazione pressione, saturimetri
- Pannoloni per incontinenza, ortopedia (ginocchiere, tutori e stampelle, materassi ortopedici e antidecubito), ausili per disabili (cateteri, stomia, padelle e così via), prodotti per dentiere (ad esempio creme adesive, compresse disinfettanti)
- Mascherine se dispositivo medico con marcatura Ce
- Autotest Covid

SERVIZI

- Prestazioni medici generici (compresa omeopatia)
- Certificati per sport e patente, visite assicurative e perizie medico-legali (esclusa Ctu con fattura intestata al tribunale)
- Esami di laboratorio, diagnostica per immagini (Tac, Eco, Ecg, Eeg, Rmn, e così via)
- Vaccinazioni influenzali, tamponi Covid-19
- Telemedicina e tele-assistenza svolta da sanitari abilitati

SPESE MEDICHE SPECIALISTICHE E CHIRURGICHE (franchigia 129,11 euro)

SERVIZI

- Prestazioni di medici specialisti

- Indagini di diagnosi prenatale (compresa amniocentesi e villocentesi), inseminazione artificiale e crioconservazione di ovociti ed embrioni ed anestesia epidurale

- Prestazioni del fisioterapista, dietista, igienista dentale, logopedista e podologo e altre professioni sanitarie

- Trattamenti di mesoterapia e ozonoterapia con prescrizione medica

- Prestazioni di chiropratica con prescrizione medica se fatte in centri autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista

- Intervento chirurgico, inclusa degenza (escluse maggiorazioni per servizi extra come Tv, accompagnatore e simili)

SPESE PER ASSISTENZA SPECIFICA (franchigia 129,11 euro)

SERVIZI

- Assistenza infermieristica e riabilitativa
- Prestazioni rese da personale che ha la qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza della persona
- Prestazioni rese da educatori professionali o da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o terapia occupazionale

SPESE VETERINARIE (franchigia 129,11 euro importo massimo 550 euro)

BENI

- Acquisto farmaci a uso veterinario

SERVIZI

- Prestazioni medico veterinario
- Analisi di laboratorio ed interventi in cliniche veterinarie

DOCUMENTO «PARLANTE»

Lo scontrino della farmacia deve riportare il codice fiscale

Francesco Capri
Marcello Tarabusi

Gli acquisti in farmacia vanno documentati con fattura o documento commerciale “parlante”, che riporti l’indicazione della natura, anche in forma abbreviata, della qualità e quantità acquistata (si veda la tabella a pagina 58), nonché il codice fiscale. La carenza di quest’ultimo elemento non può essere sanata a posteriori e neppure autocertificata. Unica eccezione è rappresentata dall’acquisto di medicinali mentre si soggiorna all’estero: solo in questa circostanza sarà possibile riportare, a mano, nel documento di spesa il codice fiscale dell’acquirente, ed eventualmente farsi rilasciare dalla farmacia estera documentazione che integri le eventuali informazioni obbligatorie non riportate (ad esempio, la natura o la qualità del farmaco). Le principali spese detraibili sostenute in farmacia sono:

- ❶ farmaci (compresi equivalenti e omeopatici);
- ❷ preparazioni galeniche, ossia i medicinali preparati in farmacia (per cui deve comunque essere specificata la quantità nel documento di spesa, sia esso fattura o scontrino parlante);
- ❸ dispositivi medici, quali siringhe, cerotti, provette, test di autodiagnosi, saturimetri (ma anche profilattici e alcuni gel lubrificanti): sullo scontrino, oltre alla descrizione del prodotto, va riportata la

dicitura «marcatura Ce» e il numero di riferimento della direttiva (93/42/Cee, 90/385/Cee o 98/79/Ce) o regolamento (2017/745/UE o 2017/746/UE). Se la norma Ue non viene indicata nello scontrino, va conservata la confezione con la prova del marchio Ce;

❹ eventuali quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino previste dalle singole Regioni, per le quali, se viene riportata la dicitura «Ticket», non serve più conservare la fotocopia della ricetta del medico di base;

❺ servizi sanitari, quali ad esempio, noleggi di dispositivi medici (tiralatte, apparecchi per aerosol o misurazione della pressione arteriosa eccetera), prestazioni sanitarie rese da liberi professionisti nei locali della farmacia, test di autodiagnosi e simili. Per le spese dei servizi, in attesa di chiarimenti ufficiali, meglio disporre del pagamento tracciato (l’esclusione riguarda solo farmaci e dispositivi).

I farmaci si detraggono se acquistati in esercizi autorizzati alla vendita (farmacie; parafarmacie per quelli senza ricetta). Gli acquisti online sono ammessi solo da siti italiani autorizzati dal ministero della Salute, verificabili all’indirizzo: <https://www.salute.gov.it/LogoCommercioElettronico/CercaSitoEComm>.

Le spese per l’acquisto di dispositivi medici si detraggono anche se sostenute in esercizi commerciali diversi dalle farmacie (non sono quindi rilevanti le caratteristiche soggettive del venditore), e anche online. Nel caso in cui il dispositivo medico sia realizzato “su misura”, non è necessario che sia riportata la «marcatura Ce» sullo scontrino parlante, ma dovrà essere conservata la documentazione che attesta la conformità come da Dlgs 46/1997 da parte del produttore.

Per i farmaci basta il numero di Aic e la dicitura «Farmaco» o un’abbreviazione: Fco, Med, classe A, classe C, Otc, Sop, fascia A, fascia C, etico, generico, equivalente, e così via.

ONLINE

Solo su siti autorizzati

Si alla detrazione di farmaci acquistati solo da siti italiani autorizzati dal ministero della Salute

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il significato delle abbreviazioni sugli scontrini

TIPO DI SPESA	NATURA	QUALITÀ	ESEMPI DI ABBREVIAZIONI
Medicinali di "Fascia A" (compresi i generici), erogabili a carico Ssn ● se dispensati in regime Ssn: il cittadino o non paga nulla, oppure paga solo il ticket o una quota a proprio carico quando rifiuta la sostituzione con il generico;	Ticket, quota assistito, quota a carico, ecc... non occorre indicare "natura" né "qualità" del medicinale in quanto il cittadino non acquista il farmaco, che è dispensato dal Servizio Sanitario, ma paga una quota a proprio carico.		Tkt; Tick, eccetera
● se dispensati con spese a carico del cittadino	Farmaco, Medicinale, Etico, "Fascia A", "Classe A", Generico(*), Equivalente(*)	Numero Aic	F.co o Fco, Med. o Med.le, Gen. (*), Equiv. (*), Cl. A, eccetera
Medicinali di "Fascia C" soggetti a prescrizione medica, acquistati a carico del cittadino con ricetta "bianca" ● fascia C ● equivalenti (generici) con ricetta	Farmaco, Medicinale, "Fascia C", "Classe C", Etico, Generico(*), Equivalente(*)	Numero Aic	F.co o Fco, Med. o Med.le, Gen. (*), Equiv. (*), Cl. C, eccetera
Medicinali di libera vendita ● fascia C senza obbligo di prescrizione ("Sop") ● fascia C-bis ("Otc") o farmaci da banco o di automedicazione ● equivalenti (generici) senza obbligo di prescrizione	Farmaco, Medicinale, Fascia C-bis, Generico(*), Equivalente(*), Automedicazione	Numero Aic	F.co o Fco, Med. o Med.le, Otc, Sop, Gen. (*), Equiv. (*); Auto-med, eccetera
Medicinali omeopatici	Farmaco, Medicinale, Omeopatico	Numero identificativo univoco	F.co o Fco, Med. o Med.le, Omeo
Medicinali veterinari	Veterinaria, Farmaco veterinario, Medicinale veterinario	Aic	F.co o Fco, Med. o Med.le, Vet, Fco Vet., Med Vet., eccetera
Preparazioni galeniche	Farmaco, Medicinale	Preparazione galenica; Galenico; Magistrale, Officinale	F.co o Fco, Med. o Med.le, Galen., Gal., Magistr., Officin. eccetera
Acquisti medicinali online (solo da siti autorizzati)	Le stesse indicazioni previste per gli acquisti in farmacia. Non vi sono ancora chiarimenti sulla possibilità di utilizzare il "documento commerciale" non fiscale al posto di fattura/scontrino.		
Dispositivi medici di uso comune (circolare 20/2011): siringhe, bende, cerotti, termometri, apparecchi acustici, provette per urine/feci, test autodiagnosi, mascherine chirurgiche eccetera: ● basta lo scontrino e la prova di marcatura Ce (se non risulta dallo scontrino)	Dispositivo medico Diagnostico in vitro Implantabili attivi Codice «Ad»(****)	Descrizione del prodotto (es: siringa, garza, termometro, test gravidanza) Dicitura "marcatura Ce" e n. norma Ue di riferimento (**)	Codice «Ad» o «Pl»(****) di trasmissione alla TS, oppure: Disp. Med.; D. Med., Diagn. Vit. Ivd, Md, DMm eccetera "direttiva 93/42/Cee" "direttiva 90/385/Cee" "direttiva 98/79/Ce" "Dlgs 46/97"(****) Disp. Articolo, 15, comma 2, del Dl 18/2020 (*****)
Dispositivi medici per diagnostica Covid-19 Test sierologici, tamponi rapidi basta lo scontrino e la prova di marcatura Ce (se non risulta dallo scontrino)	Dispositivo medico Diagnostico in vitro	Descrizione in chiaro del prodotto (ad esempio test diagnostico Covid-19) Dicitura "marcatura Ce" e n. direttiva Ue di riferimento (**)	
Altri dispositivi medici: ● conservare prova della natura di dispositivo (es. nomenclatore ministero della Salute) e della marcatura Ce	Dispositivo medico Diagnostico in vitro Implantabili attivi Dispositivi su misura Codice «Pl»(****)	Descrizione in chiaro del prodotto Dicitura "marcatura Ce" e n. direttiva Ue di riferimento (**)	
Servizi (messa a disposizione di operatori socio sanitari, test diagnostici, noleggio apparecchiature, refertazione, eccetera)	Descrizione comprensibile della tipologia servizio sanitario		Abbreviazioni ammesse, purché agevolmente comprensibili

(*) Le diciture "generico" o "equivalente" e le relative abbreviazioni si riferiscono ai medicinali rientranti in tali categorie. (**) La dicitura "marcatura Ce" con estremi della direttiva o regolamento (93/42/Cee, 90/385/Cee o 98/79/Ce) non è obbligatoria per l'esercente, ma se viene indicata non occorre conservare altra documentazione che provi la conformità del prodotto. (***) Per dispositivi su misura non serve marcatura Ce ma sullo scontrino va indicata conformità al Dlgs 46/97. (****) Se c'è il codice "Ad" non occorre indicare marcatura Ce né numero direttiva Ue (*****) Mascherine chirurgiche autorizzate in deroga dall'Iss

L'ATTESTAZIONE

Negli acquisti con App occorre il riscontro

Daniela Stefani
Marcello Tarabusi

Dal 2021 è scattato l'obbligo di pagamento con modalità tracciata ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali relative agli oneri detraibili nella misura del 19% (spese sanitarie, interessi mutui, assicurazioni, spese scolastiche e universitarie eccetera).

Sono esclusi dall'obbligo di pagamento tracciato, ai fini del bonus fiscale:

- acquisto di medicinali compresi i farmaci da banco, omeopatici, ticket, farmaci veterinari e preparazioni galeniche;
- acquisto di dispositivi medici che riportano la marcatura Ce (comprese protesi);
- prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al Ssn (come chiarito nella risposta all'interpello 158/2021 delle Entrate non rileva che tali prestazioni siano state rese in regime convenzionato o in regime privatistico, ma solo il tipo di struttura di erogazione).

I pagamenti sono tracciati se eseguiti con versamenti bancari e postali, bollettini postali, assegni bancari e circolari, carte di credito, prepagate e bancomat e con altri sistemi di pagamento che garantiscano la tracciabilità e l'identificazione dell'autore del pagamento ai fini dei controlli (Paypal, Satispay e app analoghe).

La circolare 7/E/2021 precisa che la detrazione spetta al contribuente a cui è intestata la spesa, anche se il pagamento

tracciato è fatto da un terzo.

La gran parte delle spese detraibili confluisce nella precompilata di ciascun contribuente a seguito dell'invio dei dati da parte dei diversi operatori sanitari, che hanno comunicato al Sistema TS sia le prestazioni incassate, sia se la modalità di incasso fosse o meno tracciata. In caso di errori nella trasmissione della modalità di pagamento è tuttavia possibile convalidare la spesa – modificando la precompilata o chiedendo la rettifica al Caf/professionista – se il contribuente può provare il pagamento con modalità tracciata.

Nel caso di acquisto tramite piattaforme di acquisto click and delivery, sempre più frequente, il contribuente potrebbe ricevere con il prodotto uno scontrino con «corrispettivo non riscosso». Anche in tale caso dovrà dare prova dell'avvenuto pagamento del corrispettivo – tracciato se necessario – con ricevuta rilasciata dall'app o e-mail di conferma inviata dall'Istituto di moneta elettronica o dalla piattaforma digitale.

I contribuenti che accetteranno i dati risultanti della precompilata – senza alcuna integrazione o rettifica – potranno disinteressarsi dei mezzi di prova, visto che i dati in essa contenuti non sono soggetti a controllo se integralmente accettati.

Se invece si vuole integrare con oneri detraibili non presenti, o ci si affida ad un Caf o a un professionista per la compilazione del 730, si dovranno fornire, insieme alla documentazione probante natura e importo di ogni spesa, la prova del pagamento tracciato se necessario ai fini della detraibilità e se la modalità tracciata non risulta dalla fattura o scontrino: ricevute pos o carta di credito, copia dell'assegno e del suo addebito su conto corrente, estratti del conto corrente o della carta di credito, ricevute rilasciate dalle piattaforme online o dalle app, e-mail di conferma pagamento dall'istituto di moneta elettronica e così via.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN CONTANTI

Pagamento ai fini della detraibilità

Si possono pagare in contanti farmaci da banco, omeopatici, ticket, farmaci veterinari e preparazioni galeniche

Spese con detrazione variabile in base al reddito

Per queste spese la detrazione è ammessa entro certi limiti di reddito complessivo, oltre si perde. Dove non diversamente indicato,

TIPOLOGIA DI SPESA	MISURA	CARATTERISTICHE E PRINCIPALI NOVITÀ
Spese di istruzione diverse da quelle universitarie	19%	● Scuole dell'infanzia, primo ciclo di istruzione e scuola secondaria di secondo grado (articolo 1 della legge 62/2000) ● Importo massimo 800 euro per ciascun alunno/studente ● Valide le spese dei familiari a carico e del contribuente
Spese universitarie	19%	Per università estere o non statali, entro massimali stabiliti ogni anno con Dm
Spese funebri	19%	● Massimale 1.550 euro ● Detraibile anche se il deceduto non è parente
Spese per assistenza personale	19%	● Solo con certificazione medica di non autosufficienza ● Massimale 2.100 euro ● Spetta solo a chi ha redditi fino a 40mila euro (compresi redditi da cedolare secca)
Attività sportive dei ragazzi	19%	● Spetta per i figli di età tra 5 e 18 anni ● Per associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture e impianti per sport dilettantistico
Intermediazioni immobiliare	19%	● Per immobili adibiti a prima casa ● Massimale 1.000 euro
Canoni di locazione studenti fuori sede	19%	● In comune a 100 chilometri dalla residenza e comunque in Provincia diversa o in uno stato europeo ● Massimale 2.633 euro
Erogazioni a società e associazioni sportive dilettantistiche	19%	Massimale 1.500 euro
Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico	19%	● Per soggetti obbligati in base a Dlgs 42/2004 e Dpr 1409/63 ● Se non obbligatorie per legge, le spese vanno autocertificate al Mibac
Erogazioni liberali per attività culturali e artistiche	19%	● Solo per spese non incluse nell'«art-bonus», comprese erogazioni in natura in base a convenzione ● Autocertificazione al Mibac
Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo	19%	Entro il 2% del reddito complessivo
Spese veterinarie	19%	● Su massimale di 500 euro, per la parte eccedente 129,11 euro ● Niente pagamento tracciato per i soli medicinali veterinari
Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi	19%	Per portatori di minorazione in base alla legge 381/1970
Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e universitaria e all'ampliamento dell'offerta formativa	19%	Pagamento solo con versamento postale o bancario o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari

il limite è 240mila euro: sopra tale reddito non si detrae nulla; tra 120mila e 240mila la detrazione decresce al crescere del reddito

TIPOLOGIA DI SPESA	MISURA	CARATTERISTICHE E PRINCIPALI NOVITÀ
Erogazioni liberali al fondo per l'ammortamento di titoli di Stato	19%	Da donazioni o disposizioni testamentarie
Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni	19%	Massimale 530 euro
Premi per assicurazioni per tutela delle persone con disabilità grave	19%	Per contratti stipulati o rinnovati dal 2001 solo per rischio di morte o invalidità permanente non meno del 5%: limite 750 euro
Premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza	19%	● Massimale 1.291,14 euro ● Il contratto deve escludere il recesso della compagnia
Spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale	19%	Massimale 250 euro
Premi per assicurazioni aventi per il rischio di eventi calamitosi	19%	Per immobili abitativi su polizze dal 2018 in poi
Spese per minori o maggiorenni con Dsa	19%	Fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per strumenti compensativi e sussidi tecnici informatici.
Iscrizione ragazzi per lo studio e la pratica della musica	19%	● Per iscrizione annuale e abbonamento di ragazzi di tra 5 e 18 anni a conservatori, Afam, cori, bande e scuole di musica riconosciuti. ● Massimale 1.000 euro per ragazzo ● Se il reddito eccede 36mila euro si perde il bonus
Erogazioni liberali a favore delle Onlus	26%	Massimale 30mila euro annui, a favore di Onlus e iniziative umanitarie gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati Dpcm, nei Paesi non Ocse
Premi per rischio eventi calamitosi superbonus	90%	Su polizze stipulate contestualmente alla cessione del credito d'imposta relativo agli interventi sisma bonus 110%
Spese per canoni di leasing di immobili da adibire ad abitazione principale	19%	Per contratti stipulati dal 2016 al 2020, purché il reddito complessivo non ecceda 55mila euro
Spese di mantenimento dei cani guida	forfait	● Mille euro a prescindere dalla documentazione di spesa ● Dal 2020 varia in base al reddito
Contributi associativi alle società di mutuo soccorso	19%	Massimale 1.300 euro
Erogazioni liberali in denaro e in natura per contrasto alla Covid-19 fatte nell'anno 2020	30%	Se in favore di Stato, regioni, enti locali, enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni no-profit riconosciute, compresi enti religiosi civilmente riconosciuti, per finanziare interventi di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
Contributi per riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico	19%	Se sostenuti per sé sono deducibili dal reddito

Senza limiti di reddito

Le principali spese detraibili senza riduzioni o azzeramento collegati al reddito

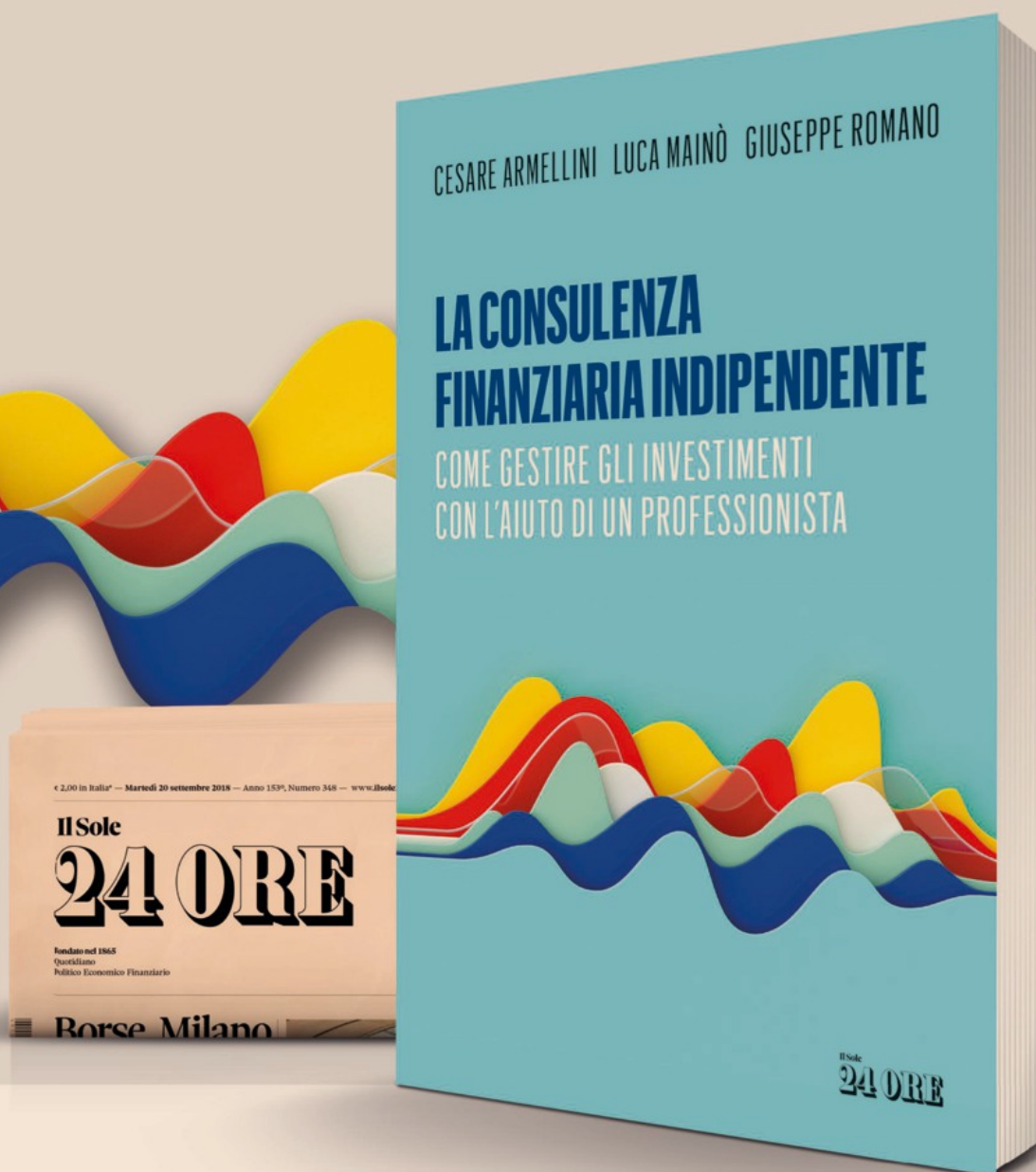
TIPOLOGIA DI SPESA	MISURA	NOTE E PRINCIPALI NOVITÀ
Spese sanitarie	19%	Dal 2020 è richiesto il pagamento tracciato (eccezioni ai rigli successivi)
Medicinali e dispositivi medici	19%	• Detraibile anche noleggio dispositivi (ad esempio tiralatte) • Non serve pagamento tracciato
Prestazioni sanitarie presso strutture pubbliche e private convenzionate con Ssn	19%	Detraibili anche se pagate in contante, anche per prestazioni sanitarie interamente a carico del privato
Spese sanitarie per persone con disabilità	19%	• Mezzi necessari all'accompagnamento, deambulazione, locomozione e sollevamento e sussidi tecnici e informatici per l'autosufficienza e l'integrazione • Sull'intero importo senza franchigia • Pagamento tracciato • Disabilità documentata con verbale o autocertificazione
Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti	19%	• Nessuna franchigia • Limite di 6.197,48 euro
Spese veicoli per persone con disabilità	19%	• Motoveicoli e autoveicoli, anche prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni motorie permanenti del disabile • Autoveicoli, anche non adattati, per trasporto di non vedenti, sordi, persone con handicap psichico o mentale gravità con riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e persone affette da pluriamputazione • Limite di spesa di 18.075,99 euro, spetta su un solo veicolo (auto o moto), purché utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio del disabile. • Spetta una sola volta in quattro anni, a meno che il veicolo non sia stato cancellato dal Pra
Spese per l'acquisto di cani guida	19%	• Per un solo cane e una volta su quattro anni, salvo perdita dell'animale • Rateizzabile in 4 anni
Interessi su mutui ipotecari per abitazione principale	19%	• Su importo massimo 4mila euro • Immobile da destinare ad abitazione principale entro un anno dalla stipula • Nessuna detrazione su aperture di credito anche ipotecarie, cessione di stipendio e altri finanziamenti diversi dal mutuo • Se il mutuo eccede il costo d'acquisto dell'immobile, gli interessi si detraggono in proporzione al costo • Detraibili anche oneri accessori (notaio, perizia, istruttoria, eccetera)
Interessi su mutui ipotecari per altri immobili	19%	• Su massimale 2.065,83 per mutui ante 1993 • Su interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale stipulati prima del 1993. • Per i mutui stipulati nel 1991 e 1992 spetta solo per l'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione diversa da quella principale e per i quali non sia variata tale condizione
Interessi su mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio	19%	Su massimale di 2.582,28 euro
Interessi su mutui ipotecari per costruzione abitazione principale	19%	Su mutui contratti dal 1998, detrazione su massimale di 2.582,28 euro
Interessi su prestiti o mutui agrari	19%	Su importo non superiore ai redditi dei terreni dichiarati

Gli oneri deducibili

Le principali spese che possono essere dedotte dal reddito imponibile (*)

TIPOLOGIA DI SPESA	CARATTERISTICHE E PRINCIPALI NOVITÀ
Contributi previdenziali e assistenziali	- Anche se sostenuti per familiari a carico - Compresa assicurazione casalinghe, versamenti facoltativi per riscatto o ricongiunzione periodi
Assegno periodico al coniuge	- Se dovuti in base a provvedimento del giudice a seguito di separazione o scioglimento, annullamento o cessazione effetti civili del matrimonio - Compreso "contributo casa" disposto dal giudice - Esclusi gli assegni per mantenimento dei figli - Indeducibili le somme in unica soluzione
Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari	- Versati per addetti ai servizi domestici e assistenza personale o familiare - Massimale 1.549,37 euro - Esclusi se rimborsati dal datore di lavoro
Spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità	- Assistenza infermieristica e riabilitativa e altre figure professionali qualificate indicate nelle istruzioni. - Deducibili anche senza una prescrizione medica, se dal documento di spesa risulta la figura professionale e la prestazione resa. - In caso di ricovero in istituto di assistenza, si deduce non l'intera retta, ma solo la quota riferita alle spese mediche e paramediche di assistenza specifica distintamente indicate. - Deducibile anche l'acquisto di medicinali. - Anche se sostenute per familiari non a carico (si veda pagina 62 delle istruzioni al modello 730)
Contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale	Massimale di 3.615,20 euro, a cui concorrono anche i contributi a casse sanitarie e punto 441 della Certificazione unica 2022
Contributi versati direttamente dai lavoratori in quiescenza a casse di assistenza sanitaria con esclusivi fini assistenziali	- Anche se versati per i familiari non a carico - Massimale di 3.615,20 euro, cumulativo con il limite per fondi integrativi Ssn
Assegni periodici	- Rendite, vitalizi, eccetera corrisposti in base a testamento o donazione modale - Assegni alimentari ai familiari disposti dall'autorità giudiziaria
Canoni, livelli, censi e altri oneri gravanti sui redditi degli immobili (**)	- Esclusi i contributi agricoli unificati - Deducibili anche i contributi obbligatori su immobili sfitti, non tassati a fini Irpef perché soggetti a Imu, se l'onere non è già incluso nella rendita catastale. - Nessuna deduzione su immobili locati con cedolare secca
Indennità per la perdita dell'avviamento	Se corrisposte per legge al conduttore per cessazione della locazione di immobili urbani non abitativi
Somme tassate che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati	- Oneri deducibili in caso di errata tassazione in anni precedenti - Escluse somme restituite al sostituto già al netto della ritenuta
Contributi alle forme pensionistiche complementari	Massimale 5.164,57 euro
Altri oneri deducibili	Si vedano le pagine 62-66 delle istruzioni al modello 730

Note: (*) per gli oneri relativi alle erogazioni liberali si rinvia a pagina 76 e 77 di questa guida; (**) Importi che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori



UN MODO NUOVO DI CURARE I PROPRI INVESTIMENTI.

La consulenza finanziaria indipendente è per un investitore, consapevolezza, conoscenza e pieno possesso delle proprie finanze. Per molti professionisti rappresenta invece il sogno di una vita. Il Sole 24 Ore propone "La Consulenza Finanziaria Indipendente" dove gli autori illustrano nel tempo, i benefici di questo approccio agli investimenti. I consulenti fee-only sono indipendenti e operano in piena trasparenza nel raggiungimento dei propri obiettivi, allineati agli interessi del cliente.

DISPONIBILE IN LIBRERIA E NEGLI STORE ONLINE A € 16,90



Per maggiori informazioni chiama
Il Servizio Clienti del Sole 24 Ore
02 30300600

Shopping |



In vendita su Shopping24
offerte.ilsole24ore.com/consulenzafinanziariaindipendente

amazon

ibs.it
internetbookshop.it

Rakuten kobo

ACQUISTI CON IVA

Prima casa per gli under 36, il credito nel quadro G

Giuseppe Morina
Tonino Morina

Debutta nel modello 730/2022 l'agevolazione prevista per i giovani di età inferiore a 36 anni, cosiddetto bonus prima casa «under 36». Devono compilare il rigo G8 della sezione sesta del quadro G («Crediti d'imposta») del modello 730/2022, i giovani under 36 che hanno maturato nel 2021 un credito d'imposta a seguito dell'acquisto della prima casa assoggettata a Iva. Il bonus spetta ai giovani che non devono avere compiuto 36 anni nel corso dell'anno in cui hanno acquistato la prima casa, e con un valore Isee (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore 40mila euro annui.

Come chiarito dalla circolare 12/E/2021, l'agevolazione prevede misure di favore come l'esenzione dal pagamento dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale e il riconoscimento di un credito d'imposta in caso di acquisto soggetto a Iva. L'agevolazione si applica anche alle pertinenze dell'immobile agevolato, come il box, e le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono azzerate anche per gli atti soggetti a Iva.

Il bonus prima casa under 36, che vale per gli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2022, prevede inoltre l'esenzione dall'imposta sostitutiva per i mutui erogati per l'acquisto,

la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo. L'Isee viene calcolato sui redditi percepiti e il patrimonio posseduto nel secondo anno precedente la presentazione all'Inps della dichiarazione sostitutiva unica (Dsu), che è un documento che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali necessari a descrivere la situazione economica del nucleo familiare. Ai fini Isee, di norma, il nucleo familiare è costituito dai componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della Dsu. Per gli atti stipulati nel 2021, l'Isee è riferito al reddito e al patrimonio del 2019; per gli atti stipulati nel 2022, l'Isee è quello del 2020.

Il contribuente, al momento della stipula dell'atto, deve dichiarare di avere un valore Isee non superiore a 40mila euro e di essere in possesso della relativa attestazione in corso di validità (o di aver già provveduto a richiederla in data anteriore o almeno contestuale alla stipula dell'atto). L'agevolazione prevede diversi vantaggi, che si estendono anche all'acquisto delle pertinenze dell'abitazione principale. In primo luogo, è prevista l'esenzione dal pagamento dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale e, in caso di acquisto soggetto a Iva, è riconosciuto anche un credito d'imposta pari all'imposta pagata per l'acquisto, che potrà essere utilizzato a sottrazione delle imposte dovute su atti, denunce e dichiarazioni dei redditi successivi alla data di acquisto o usato in compensazione tramite F24.

Nella modulistica di Redditi persone fisiche 2022 e del modello 730/2022, è riportato uno specifico rigo (CR13, per il modello Redditi, G8, per il 730) per i dati del credito maturato nel 2021. Non c'è, invece, alcun rigo né in Redditi 2022 né nel 730/2022 in cui, invece, far valere il bonus per l'acquisto nei primi mesi del 2022 (si veda «Il Sole 24 Ore» del 7 maggio).

LA SOGLIA

Limite Isee a 40mila euro

Il bonus per gli acquisti di prima casa degli under 36 dal 26 maggio 2021 a tutto il 2022 richiede un Isee fino a 40mila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ABITAZIONE PRINCIPALE

Detrazione per gli interessi sui mutui fino a 760 euro

Giuseppe Morina
Tonino Morina

Gli importi indicati nel modello 730/2022, per l'anno 2021, degli interessi passivi, degli oneri accessori e delle quote di rivalutazione pagati nel 2021 per i mutui, danno diritto ad una detrazione Irpef del 19%, a prescindere dalla scadenza della rata. Ecco le regole più importanti per fruire dello sconto del 19 per cento. In caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da enti pubblici, non erogati in conto capitale, gli interessi passivi danno diritto alla detrazione solo per l'importo effettivamente rimasto a carico del contribuente. Se il contributo viene erogato in un periodo d'imposta successivo a quello in cui il contribuente ha fruito della detrazione per l'intero importo degli interessi passivi, l'ammontare del contributo percepito deve essere assoggettato a tassazione separata a titolo di onere rimborsato. Non danno comunque diritto alla detrazione gli interessi pagati a seguito di aperture di credito bancarie, di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili.

La detrazione del 19% sugli interessi

per mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale spetta su un importo massimo di 4mila euro. La detrazione massima è perciò pari a 760 euro (19% di 4mila euro). In caso di contitolarità del contratto o di più contratti di mutuo, questo limite si riferisce all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti; per esempio, i coniugi non fiscalmente a carico l'uno dell'altro, cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sull'abitazione principale acquistata in comproprietà, possono indicare al massimo un importo di 2mila euro ciascuno. Se, invece, il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico, il coniuge che sostiene interamente la spesa, può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi. La detrazione spetta a condizione che l'immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto, e che l'acquisto sia avvenuto nell'anno antecedente o successivo al mutuo. Non si tiene conto delle variazioni dell'abitazione principale derivanti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'immobile non sia locato.

In caso di interessi relativi a mutui ipotecari per l'acquisto di altri immobili, l'importo detraibile non può essere superiore a 2.065,83 euro per ciascun intestatario del mutuo. La detrazione riguarda gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale stipulati prima del 1993.

Per i mutui stipulati nel 1991 e nel 1992 la detrazione spetta solo per l'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione diversa da quella principale e per i quali non sia variata tale condizione, per esempio, se l'immobile viene dato in locazione.

LE DIFFERENZE

Prima casa e altri immobili

L'importo massimo su cui si calcola il bonus è di 4mila euro per la prima casa e 2.065 euro per altri immobili

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AIUTI AGLI INQUILINI

Affitti abitativi, il bonus segue il reddito complessivo

Giuseppe Morina
Tonino Morina

Sono previste detrazioni anche per canoni di locazione. Ad esempio, è prevista una detrazione Irpef del 19% per le spese sostenute dal contribuente per i canoni derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati a norma della legge 431/1998, o per i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli studenti iscritti a un corso di laurea in un'università in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri, e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi.

La detrazione del 19% spetta per un importo non superiore a 2.633 euro, anche se le spese sono sostenute per i familiari fiscalmente a carico. Alle stesse condizioni ed entro lo stesso limite, la detrazione spetta per i canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalità, o da atti di assegnazione in godimento stipulati, ai sensi della normativa vigente nello Stato in cui l'immobile è situato, dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso un'università in un Paese Ue o dello Spazio economico europeo (See) con i quali sia pos-

sibile lo scambio di informazioni.

Sono previste altre detrazioni per gli inquilini che stipulano contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale, in base alla legge 431/1998, che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo.

Queste detrazioni sono riconosciute e graduate in relazione all'ammontare del reddito complessivo, aumentato del reddito dei fabbricati locati assoggettati a cedolare secca.

Vediamo in dettaglio.

- Per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale la detrazione è di 300 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro, o di 150 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro.

- Per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale la detrazione è di 495,80 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro, o di 247,90 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro.

- Per i canoni di locazione stipulati da giovani di età tra i 20 e i 30 anni per l'abitazione principale, la detrazione è di 991,60 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro.

C'è poi una detrazione per i dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel Comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale nel nuovo Comune di residenza a non meno di 100 Km dal precedente e comunque al di fuori della propria regione. La detrazione può essere fruita nei primi tre anni di trasferimento della residenza ed è di 991,60 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro, o di 495,80 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RESIDENZA

I primi tre anni dal trasferimento

Un bonus del 19% collegato al reddito è previsto per i dipendenti con cambio di residenza oltre i 100 Km fuori regione

DEBUTTA IL BONUS MUSICA

Spese per i figli, detraibile l'iscrizione al conservatorio

Luciano De Vico

Dal 730/2022 all'elenco delle spese sostenute nell'interesse di familiari a carico che consentono un risparmio fiscale, si aggiunge il bonus musica. Introdotto dalla legge di Bilancio 2020 per sostenere le attività di contrasto alla povertà educativa minorile, lo sconto fiscale consiste in una detrazione del 19% sulle spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi tra i 5 e i 18 anni a conservatori di musica, a istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam) legalmente riconosciute dalla legge n. 508/1999, a scuole di musica iscritte nei registri regionali e a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione.

L'importo della spesa, che deve essere pagata con strumenti tracciabili (versamento postale o bancario, assegni bancari e circolari e carte di debito, di credito e prepagate), non può superare i mille euro per ciascun ragazzo e va indicata in uno dei righi da E8 a E10 del 730/2022 con il codice 45. Possono usufruire del bonus i contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36mila euro, limite che comprende il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca.

Asili nido

Restano ferme le altre agevolazioni a sostegno delle famiglie per l'educazione dei

figli. Per i più piccoli, in particolare, è prevista una detrazione Irpef del 19% sulle rette pagate agli asili nido pubblici e privati. L'importo della spesa non può superare 632 euro per ciascun figlio a carico e va indicata in uno dei righi da E8 a E10 con il codice 33. Il beneficio fiscale non spetta se nel 2021 si è fruito del bonus asili nido.

Le spese scolastiche

Sono detraibili (sempre nella misura del 19%) i costi sostenuti per la frequenza delle scuole d'infanzia (materne), delle scuole primarie e secondarie di primo grado (elementari e medie) e di quelle secondarie di secondo grado (superiori), sia statali sia paritarie private e degli enti locali. Danno diritto al bonus non solo le tasse dovute a titolo di iscrizione e di frequenza, ma anche i contributi obbligatori, le erogazioni liberali e i contributi volontari sostenuti per la frequenza scolastica, sempre che siano deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi, al pari delle somme pagate per la partecipazione a gite scolastiche, per l'assicurazione della scuola e ogni altro contributo finalizzato all'ampliamento dell'offerta formativa.

Le spese sostenute per la mensa e per i servizi scolastici integrativi, come l'assistenza al pasto e il pre e post scuola, sono detraibili anche quando il servizio è reso dal comune o da soggetti terzi e se non è stato deliberato dagli organi di istituto, essendo istituzionalmente previsto dall'ordinamento. Il limite massimo su cui calcolare la detrazione del 19% è pari a 800 euro per ciascun alunno o studente. Se la spesa riguarda più di un ragazzo, occorre compilare più righe da E8 a E10 riportando il codice 12 nel campo 1.

Disturbi dell'apprendimento

L'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici informatici necessari all'apprendimento in favore dei figli a carico con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (Dsa), minori ovve-

TRACCIABILITÀ

Tetto di mille euro

La spesa massima per il bonus musica è di mille euro e l'importo deve essere stato pagato con strumenti tracciabili

ro maggiorenni fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, dà diritto a una detrazione del 19% da indicare con il codice 44 in uno dei righi da E8 a E10 del 730.

L'università

Se i figli frequentano l'università, è detraibile nella stessa misura il pagamento delle tasse universitarie per l'immatricolazione, l'iscrizione, il sostenimento degli esami di profitto e di laurea e delle somme versate per partecipare ai test di accesso ai corsi di laurea. Non sono ammessi al beneficio altri costi, come ad esempio vitto, seminari, cancelleria, testi e materiale didattico, né i contributi per il riconoscimento della laurea conseguita all'estero. Se l'università è statale non è previsto alcun limite di spesa su cui calcolare la detrazione, mentre per quelle non statali il limite massimo è stabilito per il 2021 dal Dm 1324/2021, in base alla collocazione geografica dell'università e all'area disciplinare dei singoli corsi. Nel 730/2022 la spesa si indica con il codice 13 in uno dei righi da E8 a E10. Gli studenti universitari fuori sede, inoltre, possono contare anche sulla detrazione relativa ai canoni pagati per contratti di ospitalità, atti di assegnazione in godimento o locazione stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative e sui canoni relativi a contratti di locazione stipulati o rinnovati in base alla legge 431/1998, anche a uso transitorio (per maggiori dettagli si rinvia a quanto trattato in pagina 67 di questa guida).

Abbonamenti al trasporto pubblico

L'acquisto di abbonamenti di trasporto pubblico locale, regionale o interregionale per sé o i propri familiari a carico dà diritto a una detrazione del 19% su un tetto di spesa di 250 euro. Deve trattarsi, in particolare, di titoli di trasporto che

consentono di effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull'intera rete, in un periodo di tempo specificato. Non sono quindi agevolabili quelli con durata oraria, anche se superiore a quella giornaliera, né le carte di trasporto integrate che includono servizi ulteriori rispetto a quelli di trasporto. Nel 730/2022 la spesa si riporta con il codice 40 in uno dei righi da E8 a E10.

Attività sportive

La pratica di attività sportive dilettantistiche da parte di ragazzi dai 5 ai 18 anni consente il risparmio d'imposta, nella misura del 19%, sulle spese per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi, purché si tratti di strutture destinate alla pratica sportiva non professionale, agonistica e non, come quelle riconosciute dal Coni o dalle rispettive federazioni sportive nazionali.

L'importo su cui calcolare la detrazione non può essere superiore a 210 euro per ogni figlio a carico e se la spesa si riferisce a più di un ragazzo, occorre compilare più righi da E8 a E10 con il codice 16 in colonna 1.

Il riscatto della laurea

È anche consentita la detrazione dei contributi pagati per il riscatto del corso di laurea dei figli e degli altri familiari a carico che non sono iscritti a nessuna forma obbligatoria di previdenza. La spesa, da indicare con il codice 32 in uno dei righi da E8 a E10 del 730/2022, consente un risparmio d'imposta del 19% e non va confusa con la deduzione dal reddito complessivo (rigo E21) dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e di quelli volontari versati, anche nell'interesse di familiari a carico, alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LO SPORT

Ragazzi dai 5 ai 18 anni

La detrazione del 19% è riconosciuta entro un limite di 210 euro per ogni figlio a carico tra i 5 e i 18 anni

ASSICURAZIONI

Polizze vita, detrazione su un massimo di 530 euro

Giovanni Renella

Per la detrazione Irpef del 19%, i premi pagati per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni i contribuenti dovranno utilizzare il codice «36» nei righi da E8 a E10 del quadro E del modello 730, tenendo conto del cambio di regime fiscale intervenuto nel 2001 (Dlgs 47/2000). In tali righi andranno esposti i premi pagati nel 2021 a fronte di:

- contratti stipulati o rinnovati fino al 31 dicembre 2000, di durata non inferiore a cinque anni e che non consentano la concessione di prestiti nel periodo di durata minima, i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, anche se versati all'estero o a compagnie estere;
- contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2001, i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5% (da qualunque causa derivante).

La detrazione va calcolata su un ammontare massimo complessivo del premio di 530 euro, anche in caso di stipula di più polizze.

Il limite di spesa massimo complessivo su cui calcolare la detrazione è elevato a 750 euro in caso di premi versati per contratti di assicurazione aventi per oggetto il rischio di morte finalizzati alla tutela delle persone con disabilità grave (articolo 3, comma 3, della legge 104/1992), accertata dalle unità sanitarie locali me-

dante le commissioni mediche, integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali. In tal caso la spesa va identificata con il codice «38».

Va utilizzato il codice «39» per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. La detrazione spetta a condizione che l'impresa di assicurazione non possa recedere dal contratto e va calcolata su un ammontare complessivo massimo di 1.291,14 euro, al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (codice «36») e dei premi per le assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave (codice «38»).

Per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate dal 1° gennaio 2018 (ovvero quelle preesistenti rinnovate alle stesse condizioni entro tale data) e relative a unità immobiliari a uso abitativo e relative pertinenze, indipendentemente dalla loro intestazione, va utilizzato in codice «43». La detrazione non spetta qualora è garantita la sola pertinenza.

La misura della detrazione è del 90% per i premi relativi alle assicurazioni per il rischio di eventi calamitosi stipulate contestualmente alla cessione a un'impresa di assicurazione del credito d'imposta relativo agli interventi sismabonus. A tal fine va utilizzato il codice «81».

Nella compilazione del 730, il contribuente deve tener conto degli eventuali premi indicati nella Certificazione unica 2022 (punti da 341 a 352, rispettivamente codice «36», «39», «43» o «81»).

I premi devono essere pagati con mezzi tracciabili e sono detraibili in misura piena per i contribuenti con reddito complessivo fino a 120mila euro, decrescendo fino ad azzerarsi con reddito complessivo fino a 240 mila euro.

CALAMITÀ

La protezione degli immobili

Per la tutela dal rischio di eventi calamitosi di immobili abitativi e pertinenze va utilizzato il codice «43»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PREVIDENZA

Deducibili i contributi dei familiari a carico

Alessandro Mastromatteo
Benedetto Santacroce

Contributi previdenziali obbligatori e volontari, compresi quelli destinati a fondi complementari, deducibili dal reddito complessivo Irpef. All'interno della sezione II del quadro E del modello 730 possono infatti essere riportati gli oneri e le spese a tale titolo sostenuti durante l'anno, a condizione che non siano già stati considerati dal datore di lavoro nella determinazione del reddito di lavoro dipendente o assimilato. Se i contributi sono stati infatti corrisposti direttamente dal datore o per suo tramite, quest'ultimo avrà già provveduto a effettuare le corrispondenti deduzioni dal reddito imponibile, integrando le relative informazioni nella Certificazione unica. In questo caso, per il lavoratore sarà sufficiente effettuare una verifica degli ammontari indicati nel modello 730 con quanto risultante dalla Certificazione.

Previdenza obbligatoria

Dal reddito complessivo può essere dedotto, sino a concorrenza dello stesso reddito, l'importo dei contributi previdenziali obbligatori e volontari versati all'ente pensionistico di appartenenza. I contributi sono deducibili anche quando versati nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico con reddito

complessivo non superiore a 2.840,51 euro, o per i figli di età non superiore a 24 anni con reddito non superiore a 4mila euro. Sono in particolare deducibili, riportandoli nel modello 730, sezione II del quadro E al rigo E21, i contributi versati in ottemperanza a disposizioni di legge oppure volontariamente alla forma pensionistica obbligatoria, tranne quelli già considerati dal datore di lavoro e indicati, complessivamente, nel punto 431 della Certificazione unica e, in dettaglio quanto a tipo di onere e relativo ammontare già considerato a fini reddituali, ai punti da 432 a 437.

Tra gli oneri previdenziali di natura "volontaria" (non risultanti dalla certificazione unica) rientrano, tra gli altri, quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza per la ricongiunzione di periodi assicurativi, così come quelli per il riscatto degli anni di laurea (sia ai fini pensionistici, sia ai fini della buonuscita) e per la prosecuzione volontaria. Sempre volontari sono i contributi intestati al coniuge defunto e versati dal coniuge superstite alla forma pensionistica di appartenenza, il cui mancato pagamento avrebbe impedito all'erede di beneficiare del trattamento pensionistico. Non sono invece deducibili dal reddito alcune somme come, ad esempio, quelle versate all'Inps per ottenere l'abolizione del divieto di cumulo tra pensione di anzianità e di attività di lavoro, o per regolarizzare periodi pregressi; analogamente, non possono essere dedotte le somme versate per sanzioni e interessi moratori per violazioni relative ai contributi versati.

Previdenza complementare

Anche i contributi previdenziali versati a fondi pensione integrativi sono deducibili dal reddito complessivo: il contribuente non è tenuto alla compilazione del quadro E del modello 730 se non ha contributi per previdenza complemen-

IL PALETTO

Versamenti volontari

Oneri e spese vanno riportati nella sezione II del quadro E se non corrisposti direttamente dal datore di lavoro

tare da far valere in dichiarazione, situazione che si verifica se, in assenza di ulteriori versamenti per contributi o premi non dedotti, relativi ad altre forme di previdenza integrativa, non è indicato alcun importo al punto 413 della Certificazione unica 2021. Al contrario, se sono stati corrisposti contributi a un fondo senza il tramite del sostituto di imposta, come quelli volontari versati direttamente, per beneficiare della deduzione entro il limite massimo del beneficio fiscale pari a 5.174,57 euro, il lavoratore è tenuto a compilare i relativi campi per non perdere il beneficio stesso. I contributi a deducibilità ordinaria, inseriti nel rigo E27, sono quelli versati a fondi negoziali tramite il sostituto d'imposta riportati ai punti 412 e 413 della Certificazione unica quando al punto 411 risulta indicato il codice 1. Se i contributi sono stati versati senza il tramite del datore, si dovrà indicare l'ammontare dei versamenti di cui si richiede la deduzione.

Lavoratori di prima occupazione

Il rigo E28 è riservato, invece, all'indi-

cazione dei contributi versati da lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007, oppure a coloro che a quella data non avevano una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria. La deduzione risulta incrementata se nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari hanno effettuato versamenti di importo inferiore: dal sesto anno di partecipazione alle forme pensionistiche e per i venti anni successivi, il limite annuale viene incrementato di un importo pari alla differenza positiva tra 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni e, comunque, incrementata di un importo non superiore a 2.582,29 euro.

Nel rigo E29 confluisce poi l'ammontare dei contributi versati a fondi in squilibrio finanziario per i quali non è previsto alcun limite di deducibilità. Infine, il rigo E30 contiene eventuali contributi per familiari fiscalmente a carico per la parte da questi non dedotta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL TETTO

Versamenti secondo pilastro

I contributi destinati alla previdenza complementare sono deducibili entro il limite di 5.174,57 euro

Necessario conservare ricevute e attestazioni

I documenti giustificativi della deduzione

Per i contributi obbligatori o volontari versati a gestioni separate da particolari categorie di soggetti (farmacisti, medici, eccetera), i giustificativi della deduzione consistono nelle ricevute bancarie o postali relative ai versamenti eseguiti, mentre per quanto versato alla gestione separata Inps, si deve mantenere la certificazione del sostituto che attesti il versamento per le quote a carico del lavoratore. Per i contributi previdenziali volontari, vanno conservate le ricevute dei versamenti dei contributi volontari effettuati. Per la previdenza complementare, il contribuente deve conservare la certificazione unica e la ricevuta di versamento dei contributi o la

dichiarazione del fondo di previdenza o dell'assicurazione attestante il pagamento. Se il versamento è a favore di un familiare a carico che ha presentato una dichiarazione dei redditi, basta il 730-3 in cui è riportata la parte di spesa che non ha trovato capienza. Se invece il familiare non ha presentato (o ancora presentato) una dichiarazione dei redditi, occorre acquisire, oltre alla Cu, un'autodichiarazione della spesa non dedotta o dell'importo che sarà dedotto e la ricevuta di versamento rilasciata dal fondo di previdenza o assicurazione.

— **Al. Ma.**

— **B. Sa.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FINO A 1.549,37 EURO

Colf e badanti, contributi deducibili nel rigo E23

Giovanni Renella

La presentazione del 730/2022 consente al contribuente di recuperare, sotto forma di deduzione/detrazione Irpef, anche una parte dei costi sostenuti nel 2021 per prestazioni di addetti all'assistenza personale e dei contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Servizi domestici e familiari

Il contribuente può, infatti, ridurre il reddito imponibile (deduzione) per i contributi (quota datore) versati nell'anno per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare (colf, baby-sitter e assistenti delle persone anziane). I contributi vanno dichiarati nel rigo E23 e sono deducibili fino a un massimo di 1.549,37 euro. Non sono, invece, deducibili i contributi rimborsati dal datore (Certificazione unica 2022, punti da 701 a 706).

Addetti all'assistenza personale

Si possono dichiarare nei righe E8/E10, «codice spesa» 15, le spese sostenute per l'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana del contribuente o di uno o più dei suoi familiari (ad esempio coniuge o genitore), anche se non fiscalmente carico. In questo caso c'è una detrazione del 19 per cento. Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certifi-

cazione medica. Sono considerati non autosufficienti coloro che necessitano di sorveglianza continuativa o che non sono in grado di svolgere almeno una delle seguenti attività: assunzione di alimenti; espletamento delle funzioni fisiologiche e dell'igiene personale; deambulazione; indossare gli indumenti.

La detrazione va calcolata su una spesa massima di 2.100 euro e spetta a condizione che il reddito complessivo di chi ha sostenuto la spesa, anche se non titolare del contratto di lavoro, non superi 40mila euro. Il limite di spesa va riferito al singolo contribuente, a prescindere dal numero delle persone cui si riferisce l'assistenza. Se più familiari hanno sostenuto la spesa per un unico soggetto, il limite va ripartito.

Il beneficio spetta anche se le prestazioni sono rese da casa di cura o di riposo, cooperativa di servizi o agenzia interinale, mentre non compete qualora le spese siano sostenute per lavoratori domestici.

La spesa deve risultare da idonea documentazione e contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale di chi ha effettuato il pagamento e di chi ha reso la prestazione. Se sostenuta per un familiare, il documento deve contenere anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest'ultimo. Se le prestazioni di assistenza sono rese da:

- casa di cura o di riposo, vanno distinti i corrispettivi per l'assistenza e per altre prestazioni fornite;
- cooperativa di servizi, va specificata la natura del servizio reso;
- agenzia interinale, va riportata la qualifica contrattuale del lavoratore.

Nel 730 vanno ricomprese le spese eventualmente già detratte dal datore (Certificazione unica 2022 punti da 341 a 352, «codice onere» 15), mentre non vanno, invece, dichiarate le spese rimborsate dal datore in sostituzione di retribuzioni premiali. La detrazione spetta, invece, per la parte rimasta a carico del contribuente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASSISTENZA

Stato di salute certificato

Per accedere alla detrazione del 19% per le spese di assistenza va certificato lo stato di non autosufficienza

EROGAZIONI LIBERALI

Le donazioni al Terzo settore detraibili al 30% (35% per le Odv)

Ilaria Iannone
Gabriele Sepio

Sul fronte delle erogazioni liberali il modello 730 di quest'anno rappresenterà il metro per poter valutare il loro effettivo impatto nel periodo Covid. Nel corso del 2020, infatti, si è assistito a una vera e propria gara di solidarietà che ha visto impegnati sia persone fisiche, sia giuridiche nel contrasto alla pandemia attraverso erogazioni liberali in denaro e in natura. Si tratta di un sistema agevolato anche dalla normativa prevista in materia dal legislatore, che ha consentito alle persone fisiche di avere diritto a una detrazione dall'imposta sul reddito pari al 30% dell'importo dell'erogazione in denaro o del valore di quelle in natura, fino a un massimo di 30mila euro (articolo 66 del Dl Cura Italia).

Questa agevolazione, tuttavia, non troverà collocazione all'interno del modello 730/2022, tenuto conto che l'articolo 66 ha limitato di fatto l'arco temporale delle erogazioni liberali al solo 2020. Quest'anno, infatti, i contribuenti potranno indicare le eventuali liberalità effettuate beneficiando degli attuali incentivi fiscali già presenti nel tessuto normativo che assumono la forma di detrazione, deduzione o credito d'imposta e che variano a seconda delle tipologie di soggetti beneficiari e delle finalità perseguite. Pensiamo, ad esempio, alla "più dai meno versi" (articolo

14 del Dl 35/2005), nonché alle misure agevolative in tema di erogazioni liberali introdotte con la riforma del Terzo settore (Dlgs 117/2017 o Cts), e destinate agli enti del Terzo settore (Ets) da cui la normativa Covid aveva tratto spunto.

Erogazioni a favore degli Ets

Ma vediamo più nel dettaglio le principali caratteristiche delle agevolazioni fiscali in tema di erogazioni liberali che potranno essere indicate dal contribuente nel modello 730. Partendo dalla misura introdotta dalla riforma del Terzo settore, l'articolo 83 del Cts consente alle persone fisiche le quali abbiano effettuato erogazioni liberali a favore di enti del Terzo settore di portare in detrazione dall'Irpef un importo pari al 30% della liberalità, fino a un massimo di 30mila euro (per le sole liberalità destinate alle Odv, la misura sale al 35%). In alternativa, i contribuenti Irpef possono optare per una deduzione delle somme erogate entro il limite del 10% del reddito dichiarato, riportando le eventuali eccedenze deducibili fino al quarto periodo di imposta successivo.

Tuttavia, dalla lettura delle istruzioni del modello 730 emerge come tale agevolazione fiscale ancora per quest'anno possa essere fruita per le sole erogazioni liberali effettuate nei confronti di Onlus, organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps) in quanto enti del Terzo settore (Ets) nel periodo transitorio.

A rigore, tuttavia, in considerazione dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) dallo scorso 23 novembre, l'articolo 83 Cts dovrebbe trovare applicazione anche a favore di tutte le realtà che accedono al Registro assumendo la qualifica di Ets.

Come previsto dalle istruzioni alla compilazione del modello 730, bisognerà indicare nei righi da E8 a E10, il codice 71 per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di Onlus e Aps per un importo complessivo in ciascun periodo d'im-

IL LIMITE

Detraibilità fino a 30mila euro

Per le Odv la detrazione è del 35 per cento. Vanno utilizzati i righi da E8 a E10 con codice 71 per Onlus e Aps e 76 per le Odv

posta non superiore a 30mila euro.

Per le erogazioni liberali rivolte a Odv, invece, bisognerà indicare nei righi da E8 a E10 (che identifica le spese per le quali spetta la detrazione del 35%) il codice 76. Lo stesso modello precisa che le liberalità nei confronti di Odv, Apse e Onlus devono comunque essere effettuate con modalità tracciabili. Si pensi, ad esempio, al versamento postale o bancario o all'utilizzo di carte di credito.

Tuir e leggi speciali

Accanto a tali agevolazioni dedicate al Terzo settore, per i non profit sono previste ulteriori disposizioni dal Tuir e dalle altre leggi speciali. Alcune potranno applicarsi anche agli Ets, in alternativa a quelle specifiche dell'articolo 83, mentre altre vengono espressamente disapplicate per il Terzo settore.

Tra queste rientrano, ad esempio, l'articolo 15, comma 1.1, del Tuir, che prevede una detrazione pari al 26% dell'erogazione, per un importo non superiore a 30mila euro, per le erogazioni in denaro delle persone fisiche in favore di iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni/associazioni, comitati ed enti individuati con Dpcm. Tale platea di enti potrà essere destinataria di erogazioni liberali anche da parte di soggetti Ires ai quali l'articolo 100, comma 2, lettera h, consente una deduzione per un importo non superiore a 30mila euro o al 2% del reddito dichiarato.

Ricerca scientifica e beni culturali

Per gli enti che operano nel settore ricerca scientifica e della valorizzazione di beni culturali è possibile fruire, ancora, dell'agevolazione prevista dall'articolo 14 del Dl 35/2005 ("più dai meno versi"), che consente alle persone fisiche e ai soggetti Ires di dedurre le erogazioni liberali in denaro o in natura entro il 10% del reddito complessivo dichiarato e con un importo massimo deducibile di 70 mila euro. Disposizioni che dal 2018 è disapplicata per le erogazioni a favore di Onlus e Aps a ca-

ratte nazionale (articolo 99, comma 3, del Cts), e che sarà abrogata per gli altri beneficiari a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui la Commissione europea avrà autorizzato i nuovi regimi fiscali indirizzati agli Ets.

Per il momento, l'agevolazione resta applicabile per le erogazioni liberali effettuate in favore di fondazioni e associazioni riconosciute che abbiano come oggetto statutario lo svolgimento o promozione di attività di ricerca scientifica, oppure la tutela, promozione e valorizzazione di interesse artistico, storico e paesaggistico individuate con apposito dpcm.

Cultura e arte

In alternativa, i donatori che scelgono di sovvenzionare enti attivi nel campo della cultura e dell'arte possono beneficiare, in caso di erogazioni rivolte a fondazioni e associazioni riconosciute senza scopo di lucro attive in questi ambiti, di una detrazione in misura pari al 19%, con obbligo a carico degli enti beneficiari di impiegare gli importi ricevuti nei termini fissati dal ministero dei beni culturali (articolo 15, comma 1, lettera h e h-bis, Tuir).

Diversamente si può optare per il cosiddetto "art bonus", che attribuisce un credito d'imposta pari al 65% dell'importo erogato, nei limiti del 15% del reddito imponibile, in caso di liberalità volte, ad esempio, alla manutenzione/protezione/restauro di beni culturali pubblici o al sostegno di istituti/luoghi della cultura di appartenenza pubblica. Beneficio, questo, esteso anche alle erogazioni fatte con le medesime finalità in favore di enti concertistico-orchestrale, teatri, festival, centri di produzione teatrale e di danza e circuiti di distribuzione.

Oltre a tali agevolazioni, nei righi da E8 a E10 con il codice 20 potranno essere indicate le erogazioni liberali effettuate a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, tramite i soggetti individuati dalla legge 388/2000.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RICERCA

Persone fisiche e soggetti Ires

Possono dedurre le erogazioni in denaro o in natura entro il 10% del reddito dichiarato fino a un importo di 70 mila euro

LA MAPPA DEI BENEFICI/1

Le principali agevolazioni nel 730 collegate alle erogazioni liberali

Articolo 83 del Cts

● **Beneficiario:** Enti del Terzo settore
 Caratteristiche: Per le persone fisiche: detrazione pari al 30% della liberalità (35% se il beneficiario è una Odv), fino ad un massimo di 30mila euro; o deduzione entro il limite del 10% del reddito dichiarato. Non cumulabili tra loro né con altra agevolazione fiscale prevista a titolo di detrazione e/o deduzione di imposta.

Articolo 14 del Dl 35/2005

● **Beneficiario:** Fondazioni/ associazioni riconosciute con oggetto statutario tutela, promozione e valorizzazione di beni di interesse artistico, storico e paesaggistico oppure svolgimento/promozione di attività di ricerca scientifica. Disapplicato per Onlus e Aps dal 2018. Abrogazione dopo autorizzazione Ue
 ● **Caratteristiche:** Deduzione nei limiti per 10% del reddito complessivo e, comunque, nella misura massima di 70mila euro, per erogazioni in denaro/natura. Non cumulabile con altre deduzioni/detrazioni previste per le stesse erogazioni

Articolo 15, comma 1.1, del Tuir

● **Beneficiario:** Onlus, iniziative umanitarie laiche o religiose gestite da associazioni, fondazioni, comitati ed enti individuati con Dpcm nei Paesi non appartenenti all'Ocse
 ● **Caratteristiche:** Detrazione 26% per un importo non superiore a 30mila euro. Non cumulabile con la «più dai meno versi» e con la specifica deduzione relativa alle Ong, né con articolo 83 del Cts
 Articolo 10, comma 1, lettera g), del Tuir
 ● **Beneficiario:** Ong che operano nella cooperazione con Paesi in via di sviluppo
 Caratteristiche: Deduzione nei limiti del 2% del reddito complessivo. Non cumulabile con la «più dai meno versi» e con la detrazione del 26% per erogazioni ad Onlus/iniziative umanitarie, né con articolo 83 Cts

Articolo 138, comma 14, della legge 388/2000

● **Beneficiario:** Popolazioni colpite da calamità pubblica o altri eventi straordinari, tramite Onlus, organizzazioni internazionali ed altri soggetti
 ● **Caratteristiche:** Detrazione al 19% su importo non superiore a 2.065,83 euro

Articolo 15, comma 1, lettere h), h-bis) del Tuir

● **Beneficiario:** Stato, Regioni, enti locali territoriali, enti/istituzioni pubbliche, comitati organizzatori costituiti con Dm, fondazioni e associazioni riconosciute senza scopo di lucro, svolgimento determinate attività culturali e artistiche
 ● **Caratteristiche:** Detrazione al 19% delle erogazioni liberali in denaro o in natura. Non cumulabile con art bonus, né con l'articolo 83 del Cts

Articolo 15, comma 1, lettera i) Tuir

● **Beneficiario:** Enti o istituzioni pubbliche, fondazioni/associazioni riconosciute e non lucrative che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, in relazione a realizzazione di nuove strutture o al potenziamento di quelle esistenti.
 ● **Caratteristiche:** Detrazione del 19%, calcolata su un importo massimo pari al 2% del reddito complessivo dichiarato. Non cumulabile con art bonus, né con le nuove agevolazioni di cui all'articolo 83 del Dlgs 117/2017.

Articolo 25 del Dlgs 367/1996

● **Beneficiario:** fondazioni operanti nel settore musicale
 ● **Caratteristiche:** Detrazione del 19%, calcolata su un importo non superiore al 2% del reddito (limite elevato al 30% in particolari ipotesi). Non cumulabile con l'art bonus, né con articolo 83 Cts

Articolo 15, comma 1, lettera i-ter), del Tuir

● **Beneficiario:** Asd
 ● **Caratteristiche:** Detrazione 19% su importo non superiore a 1.500 euro



Articolo 6, comma 9, della legge 112/2016

- **Beneficiario:** Trust/fondi costituiti con beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario, a favore di soggetti con disabilità grave.
- **Caratteristiche:** Deduzione nei limiti del 20% del reddito complessivo e, comunque, nella misura massima di 100mila euro

Articolo 1, comma 1, della legge 28/1999

- **Beneficiario:** Fondazione «La Biennale» di Venezia
- **Caratteristiche:** Detrazione al 19% su importo non superiore al 30% del reddito dichiarato

Articolo 15, comma 1, lettera i-octies), del Tuir

- **Beneficiario:** Istituti scolastici di ogni ordine e grado, Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica
- **Caratteristiche:** Detrazione dell'intero importo erogato, non cumulabile con la

detrazione per le spese di frequenza scolastica (articolo 15, comma 1, lettera e-bis, del Tuir)

Articolo 15, comma 1, lettera i-novies), del Tuir

- **Beneficiario:** Fondo ammortamento dei titoli di Stato
- **Caratteristiche:** Detrazione al 19% sull'intero importo dell'erogazione

Articolo 4 del DI 149/2013

- **Beneficiario:** Partiti politici
- **Caratteristiche:** Detrazione al 26% su importi compresi tra 30 e 30mila Euro

Articolo 10, comma 1, lettera i) e lettera l), del Tuir

- **Beneficiario:** Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica in Italia Istituzioni religiose che hanno stipulato un'intesa con lo Stato
- **Caratteristiche:** Deduzione su importo non superiore a 1.032,91 euro

TERZO SETTORE

Con il nuovo Registro unico più scelta per il 5 per mille

Ilaria Ioannone
Gabriele Sepio

Modello 730: fino al 30 settembre (termine per la presentazione) i contribuenti potranno indicare nelle apposite caselle le proprie scelte su 8, 5, 2 per mille ma con alcune novità rispetto all'anno precedente.

Si tratta di misure a carattere agevolativo che consentono alle persone fisiche di destinare una quota parte dell'Irpef netta da versare all'Erario a istituzioni religiose, enti pubblici o privati, partiti politici, per il sostegno delle attività religiose, filantropiche, culturali e istituzionali di tali enti.

Con particolare riferimento all'8 per mille, la normativa di riferimento consente di fatto di destinare la quota (pari all'8 per mille dell'Irpef) per scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale oppure a una delle confessioni religiose che hanno stipulato un'intesa con lo Stato italiano, nella quale vengono esplicitate le finalità di impiego delle risorse percepite (quali, ad esempio, scopi di carattere religioso o caritativo, interventi sociali, assistenziali, umanitari, culturali). In questo caso si potrà indicare nell'apposita casella la confessione religiosa a cui fare la destinazione (ad esempio chiesa cattolica, chiesa evangelica valdese). Laddove il contribuente decida di desti-

nare allo Stato, sarà possibile indicare lo specifico ambito di interventi che si intende sostenere tra quelli elencati dalla legge: fame nel mondo, calamità, edilizia scolastica, assistenza ai rifugiati (ivi inclusi i minori stranieri non accompagnati) e beni culturali. Qualora il contribuente non indichi la propria scelta in relazione alla destinazione dell'8 per mille la disciplina prevede che il corrispondente ammontare venga comunque attribuito ai possibili beneficiari, in proporzione alle scelte espresse.

Il 5 per mille

A partire da quest'anno, inoltre, a seguito dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) il contribuente con riferimento alla scelta sul 5 per mille, nel modello 730 troverà sostituita la categoria «enti del volontariato» con quella «enti del Terzo settore (Ets) iscritti nel Runts». Si tratta di una novità che tiene conto della revisione alla disciplina in materia di 5 per mille prevista dal Dm del 23 luglio 2020.

Se prima erano ammesse a usufruire del contributo solo Onlus, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e associazioni/fondazioni riconosciute operanti nei settori Onlus, adesso potranno accedervi tutti gli enti privati senza scopo di lucro che perseguono finalità solidaristiche, compresi enti filantropici, fondazioni e associazioni non riconosciute, imprese sociali e cooperative sociali. D'altro canto, l'agenzia delle Entrate nel modello 730 di quest'anno precisa che destinatarie del contributo del 5 per mille saranno anche le Onlus iscritte nella relativa Anagrafe. Un chiarimento questo che tiene conto delle tempistiche più dilatate previste per tali enti per l'accesso nel Runts che seppur qualificabili come Ets nel periodo transitorio avranno tempo per richiedere l'iscrizione nel Registro entro il 31 marzo del periodo di imposta successivo all'autorizzazione

LE ONLUS

La presenza nell'Anagrafe

Tra i possibili destinatari del contributo del 5 per mille saranno anche le Onlus iscritte nella relativa Anagrafe.

Associazioni culturali fuori dal 2 per mille

Contributo riservato solo ai partiti

Per il 2 per mille, a differenza di quanto previsto nel modello 730/2021, il contribuente quest'anno potrà destinare il proprio 2 per mille ai soli partiti politici e non alle associazioni culturali.

Per queste ultime, infatti, il DL 104/2020 all'articolo 97-bis aveva previsto la possibilità per ciascun contribuente di destinare una quota pari al 2 per mille dell'Irpef dovuta nell'anno finanziario 2021 e in riferimento al periodo d'imposta precedente, a un'associazione culturale per il sostegno delle attività istituzionali della stessa. Tuttavia la disposizione non è stata rinnovata per quest'anno lasciando di fatto le associazioni culturali al di fuori di tale contributo. Da ultimo, le persone fisiche possono destinare un'altra quota del 2 per mille dell'Irpef in favore di uno dei partiti politici (articolo 12 DL 149/2013) in possesso dei requisiti di rappresentatività richiesti dalla normativa e iscritti nella II sezione del registro tenuto dalla «Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici».

Per indicare la propria preferenza è necessario riportare nel riquadro dedicato il codice corrispondente al partito politico scelto. In tal senso, l'agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei contribuenti una tabella riepilogativa contenente l'elenco dei partiti politici ammessi al beneficio del 2 per mille e il codice

assegnato a ciascuno di essi.

Sotto il profilo operativo ed in un'ottica di semplificazione, l'Amministrazione finanziaria ha predisposto un'unica scheda (il modello 730-1) nella quale ciascuno potrà esprimere le scelte effettuate per la destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef, apponendo la propria firma negli appositi riquadri.

Viene altresì garantito il rispetto della riservatezza sulle scelte operate dal contribuente, prevedendo che la scheda debba essere consegnata al soggetto incaricato alla presentazione del 730 in busta chiusa, unitamente alla delega per l'accesso al modello precompilato.

Per ognuna delle scelte relative all'8, al 5 ed al 2 per mille è possibile esprimere una sola preferenza, mentre le diverse destinazioni non sono alternative tra loro, ciascuno può, quindi, liberamente decidere se indicare la propria preferenza per tutte oppure solo per alcune di esse. In ogni caso, la scelta non comporta alcuna maggiore imposta per il contribuente.

È infatti lo Stato a farsi carico dei relativi oneri rinunciando a parte del prelievo fiscale in favore di iniziative correlate all'esercizio della libertà di culto, benefiche, culturali ed al sostegno della vita democratica del Paese.

— I. I.

— G. Se.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ue sui nuovi regimi fiscali. In alternativa, sarà possibile destinare il 5 per mille al finanziamento di università, iniziative di ricerca in ambito scientifico e sanitario, oppure di attività finalizzate alla tutela dei beni culturali e paesaggistici, al sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza, alle associazioni sportive dilettantistiche, a sostegno degli enti gestori delle aree protette.

Accanto alla scelta di una delle categorie di beneficiari, è inoltre possibile

destinare direttamente a un ente in particolare la propria quota del 5 per mille, inserendo il codice fiscale del medesimo nell'apposito riquadro. Nel caso in cui, invece, venga indicata soltanto la finalità che si intende sostenere, la relativa quota verrà ripartita tra i soggetti che operano nell'ambito scelto dal contribuente, in proporzione al numero complessivo delle «destinazioni dirette» ricevute da ciascuno di essi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© Tetiana Gaviuk

Morire per mancanza di cure è

inevitabile

Ogni giorno salviamo vite e portiamo cure a migliaia di persone in tutto il mondo colpite da conflitti, epidemie, catastrofi naturali o escluse dall'assistenza sanitaria. Ogni giorno riusciamo a farlo anche grazie a te.

**Firma per il 5X1000 a Medici Senza Frontiere.
Non costa niente ma per qualcuno è tutto.**

Codice fiscale 970 961 20585 | msf.it/5x1000

**MEDECINS SANS FRONTIERES
MEDICI SENZA FRONTIERE**